

Per eventuali dubbi in merito ai contenuti del presente Prospetto, ai rischi associati a un investimento nell'ICAV o all'idoneità di tale investimento per la propria situazione personale, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a un intermediario o ad un altro consulente finanziario. I prezzi delle Azioni dell'ICAV possono diminuire o aumentare.

Gli Amministratori dell'ICAV, i cui nominativi sono elencati alla voce "**Gestione e Amministrazione**", si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno adottato tutte le dovute precauzioni in tal senso), le informazioni contenute nel presente Prospetto sono veritiere in tutti gli aspetti sostanziali e non presentano omissioni che possano pregiudicarne l'accuratezza. Gli Amministratori si assumono le responsabilità derivanti da tale dichiarazione.

AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV

Un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto con passività separate tra i Comparti

(un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto di tipo aperto a responsabilità limitata e con passività separate tra i Comparti, registrato presso la Banca Centrale d'Irlanda e da questa autorizzato a operare in qualità di ICAV, ai sensi della Parte 2 dell'Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015, e costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi degli European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. N. 352 del 2011), successivamente modificati dagli European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations, 2016 (S.I. n. 143 del 2016).

PROSPETTO

Gestore

AXA Investment Managers Paris

Questo Prospetto è datato 28 settembre 2018

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente Prospetto va letto congiuntamente alla sezione intitolata "**Definizioni**".

Il Prospetto

Questo Prospetto descrive AXA IM World Access Vehicle ICAV (l'"**ICAV**"), un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto con passività separate tra i Comparti, registrato presso la Banca Centrale d'Irlanda e da questa autorizzato a operare in qualità di ICAV, ai sensi della Parte 2 dell'Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015, e costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi degli European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, successivamente modificati dagli European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations, 2016. L'ICAV è strutturato come fondo multi-comparto e può essere costituito da diversi Comparti, ognuno dei quali rappresenta un portafoglio separato di attività. Il capitale azionario dell'ICAV può essere suddiviso in diverse Classi di Azioni, per sottolineare le caratteristiche differenti attribuibili ad ognuna di esse.

Questo Prospetto può essere emesso solo con uno o più Supplementi, ciascuno contenente informazioni relative a uno specifico Comparto. Le informazioni relative alle diverse Classi possono essere contenute nel Supplemento del Comparto pertinente o in Supplementi separati per ciascuna Classe. Ogni Supplemento fa parte del Prospetto e va letto congiuntamente a quest'ultimo. In caso di incongruenze tra il presente Prospetto e un Supplemento, fa fede il Supplemento pertinente.

Le più recenti relazioni annuali e semestrali dell'ICAV sono fornite gratuitamente agli Azionisti su richiesta e rese disponibili al pubblico secondo le modalità descritte nella sezione "**Relazioni e Bilanci**" del Prospetto.

Autorizzazione della Banca Centrale

L'ICAV è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte della Banca Centrale. Tale autorizzazione non costituisce una garanzia in merito alla performance dell'ICAV e la Banca Centrale non può essere ritenuta responsabile dei risultati o di eventuali inadempienze dell'ICAV. L'autorizzazione concessa all'ICAV non costituisce un'approvazione o una garanzia della stessa da parte della Banca Centrale, la quale non è responsabile dei contenuti del presente Prospetto.

Promotore

Il promotore dell'ICAV è AXA Investment Managers Paris, il Gestore. Per una biografia del Gestore, si rimanda alla sezione "GESTIONE E AMMINISTRAZIONE" del Prospetto.

Commissione di Rimborso

Le Azioni di ciascun Comparto possono essere soggette a una Commissione di Rimborso basata su una percentuale del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Azione rimborsata. Una descrizione dettagliata di tale commissione, in relazione a uno o più Comparti, è contenuta nel relativo Supplemento.

La differenza esistente in qualsiasi momento tra il prezzo di vendita (maggiorato di un'eventuale Commissione di Sottoscrizione) e il prezzo di rimborso (decurtato di un'eventuale Commissione di Rimborso) delle Azioni suggerisce di considerare un investimento nell'ICAV in un'ottica di medio-lungo periodo.

Restrizioni alla Distribuzione e alla Vendita di Azioni

La distribuzione di questo Prospetto e la vendita di Azioni potrebbero essere soggette a restrizioni in alcune giurisdizioni. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione in giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non siano autorizzate o nei confronti di destinatari che non siano legittimati a ricevere tale offerta o sollecitazione. Chiunque entri in possesso di questo Prospetto e desideri richiedere la sottoscrizione di Azioni è tenuto a informarsi e ad osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti nel proprio paese di nazionalità, residenza, dimora abituale o domicilio.

Il Gestore, in consultazione con gli Amministratori, può limitare il possesso di Azioni da parte di qualsivoglia soggetto, impresa o società, laddove tale possesso si configuri come una violazione di disposizioni legali o regolamentari o possa incidere sullo status fiscale dell'ICAV ovvero, a giudizio del Gestore, possa comportare l'assoggettamento dell'ICAV a obblighi di natura fiscale, oneri fiscali, legali, pecuniari, regolamentari o un rilevante danno amministrativo in cui l'ICAV o i suoi Membri non sarebbero altrimenti incorsi o che non avrebbero subito. Le Azioni del Comparto non possono essere distribuite né direttamente né indirettamente a qualsivoglia Soggetto Statunitense, come definito nel presente Prospetto. Tutte le restrizioni applicabili a un particolare Comparto o Classe sono specificate nel Supplemento relativo a tale Comparto o Classe. Chiunque detenga Azioni in contravvenzione con le restrizioni di cui sopra o, in ragione della propria partecipazione, in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nella propria giurisdizione è tenuto a risarcire l'ICAV, gli Amministratori, il Gestore, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo e gli Azionisti di tutte le perdite da essi subite, singolarmente o collettivamente, in seguito all'acquisizione o alla detenzione di Azioni dell'ICAV da parte di tale o tali soggetti.

Gli Amministratori hanno il potere, in forza dell'Atto Costitutivo, di procedere al rimborso coatto e/o alla cancellazione di azioni detenute da un Membro o di sua proprietà effettiva in contravvenzione con le restrizioni da essi imposte come descritto in questo Prospetto.

Si noti che, ove specificato nel relativo Supplemento, un Comparto potrebbe disporre il pagamento della totalità o di una parte dei propri dividendi a valere sul capitale, con l'obiettivo di mantenere, entro limiti ragionevoli, una distribuzione stabile per Azione della Classe interessata, il che avrà l'effetto di erodere il capitale. In tali circostanze, il massimo reddito viene conseguito a scapito del futuro potenziale di crescita del capitale. Questo ciclo potrebbe proseguire fino al prosciugamento dell'intero capitale. Le distribuzioni a valere sul capitale possono avere implicazioni fiscali diverse da quelle delle distribuzioni di reddito. Si raccomanda pertanto agli investitori di richiedere una consulenza indipendente in materia.

Stati Uniti d'America

Salvo diversa indicazione contenuta nel Supplemento di un Comparto:

Non è prevista l'offerta pubblica di Azioni negli Stati Uniti. Le Azioni non vengono generalmente distribuite a Soggetti Statunitensi, a meno che questi non siano, tra l'altro, "**investitori accreditati**" (ai sensi della Norma 501(a) del Regolamento D dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modificazioni (la "**Legge del 1933**")) e "**acquirenti qualificati**" (secondo la definizione di cui alla Sezione 2(a) (51) dello U.S. Investment Company Act del 1940, e successive modificazioni (la "**Legge del 1940**")).

Le Azioni non sono né saranno registrate ai sensi della Legge del 1933 o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America, né tale registrazione è contemplata. Le Azioni non possono essere offerte, vendute o cedute, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti a Soggetti Statunitensi o per conto o beneficio di questi ultimi, salvo in caso di esenzione dagli obblighi di registrazione stabiliti dalla Legge del 1933 e da altre leggi statali vigenti, o nell'ambito di una transizione non soggetta a tali obblighi. La riofferta o la rivendita di Azioni negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi potrebbe costituire una violazione della legislazione statunitense.

Non esiste un mercato pubblico per le Azioni negli Stati Uniti né è prevista la creazione di un tale mercato in futuro. Le Azioni offerte con il presente Prospetto sono soggette a restrizioni sulla trasferibilità e la rivendita e non possono essere trasferite o rivendute se non nei limiti consentiti dall'Atto Costitutivo, dalla Legge del 1933 e dalle leggi in materia di valori mobiliari vigenti a livello statale, a seguito della registrazione o dell'esenzione da dette disposizioni. Le Azioni vengono offerte al di fuori degli Stati Uniti ai sensi dell'esenzione dalla registrazione prevista dal Regolamento S nell'ambito della Legge del 1933, e all'interno degli Stati Uniti in conformità con il Regolamento D promulgato nell'ambito della Legge del 1933 e con la relativa Sezione 4(2).

L'ICAV non è né sarà registrato ai sensi delle disposizioni della Sezione 3(c)(7) della Legge del 1940. In forza della Sezione 3(c)(7), un fondo offerto privatamente è esentato dalla definizione di "**società d'investimento**" se i Soggetti Statunitensi che ne detengono i titoli sono costituiti esclusivamente da "**acquirenti qualificati**" e le Azioni sono offerte negli Stati Uniti unicamente tramite collocamento privato.

PER I RESIDENTI A HONG KONG

Il contenuto della documentazione di offerta dell'ICAV non è stato rivisto da alcuna autorità di regolamentazione di Hong Kong. Si consiglia quindi agli investitori di usare cautela in relazione all'offerta. Qualora gli investitori fossero in dubbio su qualsiasi contenuto della documentazione di offerta dell'ICAV, si suggerisce di rivolgersi ad un consulente professionale indipendente.

L'offerta non viene effettuata a Hong Kong, per mezzo di qualsiasi documento, salvo (1) per "investitori professionali" ai sensi del Securities and Futures Ordinance (cap. 571) di Hong Kong ("SFO") e qualsiasi altra norma emanata dall'SFO; o (2) in altre circostanze che non comportano che il documento sia un "prospetto" come definito nel Companies Ordinance (cap.3) di Hong Kong (il "CO") o che non costituisce un'offerta al pubblico entro il significato del CO.

Per quanto riguarda il "Profilo dell'investitore tipo" o le sezioni "Fattori di rischio" in relazione a ciascun Supplemento, gli investitori di Hong Kong devono tenere presente che tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento. In particolare, il riferimento all'orizzonte temporale minimo di investimento è stato determinato sulla base delle conoscenze teoriche e delle esperienze pregresse della Società di Gestione in merito al Comparto interessato o fondi simili, ai mercati finanziari e alle esigenze, caratteristiche e obiettivi del potenziale investitore finale in generale e non alla valutazione del profilo di rischio, della tolleranza al rischio, dell'obiettivo di investimento e / o dell'orizzonte di investimento di un tipico investitore di Hong Kong né delle circostanze specifiche relative agli investitori di Hong Kong. Pertanto, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori di Hong Kong dovrebbero considerare le proprie circostanze specifiche, inclusi, senza limitazioni, il proprio livello di tolleranza al rischio, le circostanze finanziarie e gli obiettivi di investimento. In caso di dubbi, gli investitori dovrebbero consultare i loro agenti di cambio, i direttori bancari, gli avvocati, i contabili, le banche di rappresentanza o altri consulenti finanziari.

Nessuna azione è stata intrapresa, a Hong Kong o altrove, per consentire la distribuzione del presente documento di offerta al pubblico di Hong Kong o in modo che la presente documentazione di offerta possa essere consultata o letta dal pubblico di Hong Kong (eccetto se autorizzato a farlo ai sensi delle leggi sui titoli di Hong Kong). La documentazione di offerta dell'ICAV è distribuita su base confidenziale. nessun interesse per l'emittente sarà rilasciato a persone diverse dalla persona a cui è stata inviata la documentazione di offerta dell'ICAV. Nessuna persona ad Hong Kong diversa dalla persona a cui è stata indirizzata la copia della presente documentazione può considerare lo stesso come un invito a investire. La presente documentazione di offerta dell'ICAV non può essere riprodotta in alcuna forma o trasmessa a persona diversa dalla persona a cui è indirizzata.

Assegnamento sul Prospetto

Le affermazioni contenute in questo Prospetto e in qualsiasi Supplemento sono basate sulla legislazione e sulle prassi in vigore nella Repubblica d'Irlanda alla data del Prospetto o del Supplemento, a seconda

dei casi, e sono soggette a variazione. Né la distribuzione del presente Prospetto né l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni dell'ICAV costituiscono in alcun caso un'asserzione del fatto che gli affari dell'ICAV non abbiano subito cambiamenti dalla data del Prospetto medesimo. Questo Prospetto viene aggiornato dall'ICAV, conformemente alle disposizioni della Banca Centrale, per tener conto di eventuali cambiamenti significativi di volta in volta intervenuti. Qualsiasi informazione o dichiarazione non contenuta nel presente Prospetto o rilasciata da un intermediario, da un membro del personale di vendita o da un altro soggetto è da considerarsi non autorizzata e, pertanto, inaffidabile.

I contenuti di questo Prospetto non vanno considerati alla stregua di una consulenza legale, fiscale, finanziaria o di altra natura. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi a un intermediario o ad un altro consulente finanziario.

Fattori di Rischio

Prima di investire nell'ICAV, gli investitori sono invitati a leggere e ponderare le sezioni intitolate "**Fattori di Rischio**" nel presente Prospetto e in ogni Supplemento.

Strumenti Finanziari Derivati

L'ICAV può effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati ("**SFD**") per conto di un Comparto con finalità d'investimento (vale a dire di esposizione e/o di copertura) e/o di efficiente gestione del portafoglio, come descritto in maggior dettaglio in questo Prospetto e nel Supplemento del Comparto interessato. L'ICAV adotta un processo di gestione del rischio che gli consente di misurare, controllare e valutare accuratamente i rischi associati alle posizioni in strumenti finanziari derivati; i dettagli di questo processo sono stati comunicati alla Banca Centrale. L'ICAV non fa uso di strumenti finanziari derivati che non siano stati inclusi nel processo di gestione del rischio, finché una versione rivista dello stesso non sia stata presentata alla Banca Centrale e approvata da quest'ultima. L'ICAV fornisce agli Azionisti su richiesta informazioni supplementari in merito ai metodi di gestione del rischio impiegati, inclusi i limiti quantitativi applicati ed eventuali cambiamenti recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti. Gli effetti previsti delle operazioni in SFD sono descritti nel Supplemento del Comparto interessato.

Traduzioni

Questo Prospetto ed eventuali Supplementi potrebbero essere tradotti in altre lingue. Tali traduzioni contengono unicamente le stesse informazioni e hanno il medesimo significato del Prospetto e dei Supplementi in lingua inglese. Nell'eventualità di discrepanze tra il Prospetto e i Supplementi in lingua inglese e i corrispondenti documenti tradotti in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua inglese, salvo (ed esclusivamente) nella misura in cui la legislazione di una giurisdizione in cui le Azioni sono vendute preveda che in caso di un'azione legale basata su informazioni riportate nel Prospetto in una lingua diversa dall'inglese faccia fede la lingua del Prospetto o del Supplemento su cui si basa tale azione.

REFERENTI

AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV

Amministratori

Joseph Keane
Francisco Arcilla
Kevin O'Brien
Joseph Pinto

Sede legale dell'ICAV

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Gestore

AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga - 6 place de la Pyramide
92908 PARIGI – La Défense cedex
Francia

Segretario

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Agente Amministrativo

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Banca Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Società di Revisione

PriceWaterhouse Coopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Consulenti legali

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI	2
REFERENTI.....	7
DEFINIZIONI.....	9
1. L'ICAV.....	22
2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	44
3. COMMISSIONI, ONERI E SPESE.....	56
4. LE AZIONI.....	61
5. REGIME FISCALE.....	83
6. INFORMAZIONI GENERALI	97
ALLEGATO I	112
ALLEGATO II	119
ALLEGATO III	124
ALLEGATO IV	127

DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto i termini e le espressioni seguenti hanno i significati di seguito indicati:-

Tutti i riferimenti a una specifica ora del giorno si basano sul fuso orario irlandese.

- "Esercizio Contabile":** in relazione a ciascun Comparto, indica un periodo che termina alla Data del Bilancio Annuale e che inizia, nel caso del primo Comparto, alla data di registrazione dell'ICAV e, per i periodi successivi, il giorno seguente alla chiusura dell'ultimo Esercizio Contabile e, nel caso di Comparti lanciati successivamente, alla data dell'approvazione del Comparto da parte della Banca Centrale.
- "Legge del 2015":** indica l'Irish Collective Asset-Management Vehicles Act del 2015 e ogni successiva modifica o nuova promulgazione dello stesso.
- "Contratto di Amministrazione":** indica il Contratto di Amministrazione stipulato tra il Gestore, l'ICAV e l'Agente Amministrativo in data 19 agosto 2016, e successive modifiche e/o integrazioni.
- "Agente Amministrativo":** indica State Street Fund Services (Ireland) Limited.
- "FIA":** indica i Fondi d'Investimento Alternativi secondo la definizione di cui alla Direttiva 2011/61/UE.
- "Data del Bilancio Annuale":** in relazione a ciascun Comparto, indica la data designata come tale nel relativo Supplemento o altra data che potrebbe di volta in volta essere determinata dagli Amministratori, in consultazione con il Gestore, e comunicata in anticipo alla Banca Centrale.
- "Modulo di Sottoscrizione":** indica qualsiasi modulo di sottoscrizione che deve essere compilato dai sottoscrittori di Azioni, come di volta in volta disposto dall'ICAV e dal suo delegato, e allegato al Supplemento del Comparto pertinente.

"Società di Revisione":	indica PriceWaterhouseCoopers.
"Valuta di Base":	indica la valuta contabile di un Comparto, come specificato nel relativo Supplemento.
"Giorno Lavorativo":	in relazione a un Comparto, indica il giorno o i giorni designati come tali nel relativo Supplemento.
"Banca Centrale":	indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi altra autorità di regolamentazione subentrante, responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dell'ICAV.
"Regolamenti della Banca Centrale":	indica i Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 e ogni successiva modifica o nuova promulgazione degli stessi.
"Classe":	indica una particolare categoria di Azioni all'interno di un Comparto.
"Supplemento Nazionale":	indica un supplemento a questo Prospetto contenente specifiche informazioni relative all'offerta di Azioni dell'ICAV, di un Comparto o di una Classe in una o più particolari giurisdizioni.
"Giorno di Negoziazione":	in relazione a un Comparto, indica il giorno o i giorni designati come tali nel relativo Supplemento, a condizione che ogni mese vi siano almeno due Giorni di Negoziazione ricorrenti a intervalli regolari.
"Termine Ultimo di Negoziazione":	in relazione a un Comparto, indica l'ora di un determinato Giorno di Negoziazione designata come tale nel relativo Supplemento.
"Banca Depositaria":	indica State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
"Contratto di Banca Depositaria":	indica il Contratto di Banca Depositaria stipulato tra l'ICAV e la Banca Depositaria in data 19 agosto 2016, e successive modifiche e/o integrazioni.

"Amministratori":	indica gli amministratori dell'ICAV o qualsiasi comitato o delegato degli stessi debitamente autorizzato.
"Imposte e Oneri":	in relazione al Prezzo di Sottoscrizione e al Prezzo di Rimborso, indica tutti i diritti di bollo e di altra natura, le imposte, gli oneri governativi, le spese di valutazione, le commissioni spettanti agli agenti e agli intermediari, gli oneri bancari e di trasferimento, le spese di registrazione e di altra natura relative alla costituzione o all'incremento del patrimonio o alla creazione, alla conversione, alla compravendita o al trasferimento di azioni oppure all'acquisto, alla vendita o alla proposta di acquisto o di vendita di investimenti, oppure gli oneri che risultino o possano risultare dovuti relativamente, precedentemente o contestualmente a qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, escluse le commissioni dovute all'atto dell'emissione di Azioni.
"SEE":	indica i paesi di volta in volta aderenti allo Spazio Economico Europeo (alla data del presente Prospetto, gli Stati Membri dell'Unione Europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein).
"Attività Idonee":	indica le attività idonee all'inclusione nel portafoglio di un OICVM, come descritto nei Regolamenti UCITS.
"OICR Idoneo":	<p>indica gli organismi d'investimento collettivo del risparmio conformi alla normativa UCITS (tra cui fondi di mercato monetario) e i FIA idonei, come descritto nei Regolamenti UCITS e negli orientamenti della Banca Centrale. Tra questi figurano:</p> <p>(a) (i) organismi con sede in Guernsey e autorizzati come Organismi di Classe A; (ii) organismi con sede in Jersey costituiti come Fondi Riconosciuti; (iii) organismi con sede nell'Isola di Man costituiti come Organismi Autorizzati; (iv) e FIA destinati agli investitori privati autorizzati dalla Banca Centrale, a condizione che tali organismi d'investimento collettivo del risparmio ottemperino in tutti gli aspetti sostanziali alle</p>

disposizioni dei Regolamenti UCITS e dei Regolamenti della Banca Centrale; e

(b) i FIA autorizzati in qualsiasi stato membro del SEE, negli Stati Uniti, a Jersey, a Guernsey o nell'Isola di Man e che ottemperano in tutti gli aspetti sostanziali alle disposizioni dei Regolamenti UCITS e dei Regolamenti della Banca Centrale. L'ottemperanza "in tutti gli aspetti sostanziali" comprende, tra le altre cose, il rispetto dei seguenti punti: l'esistenza di una banca depositaria indipendente con doveri e responsabilità simili in materia di custodia e vigilanza, disposizioni inerenti la ripartizione del rischio d'investimento, inclusi limiti di concentrazione, limiti alle partecipazioni, limiti all'effetto leva e all'indebitamento, disponibilità di informazioni sui prezzi e requisiti di rendicontazione, procedure e frequenza dei rimborsi e limiti alle operazioni fra parti correlate.

Altre giurisdizioni e altri tipi di FIA potrebbero essere considerati dalla Banca Centrale sulla base di richieste presentate a tale scopo.

Per qualificarsi come OICR Idoneo, un organismo non può investire più del 10% del suo valore patrimoniale netto in altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

"Controparte Qualificata":

indica (a) un istituto di credito autorizzato:

- (i) nel SEE;
- (ii) in uno stato firmatario (diverso da uno stato membro del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti); o
- (iii) a Jersey, a Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda; o

(b) una società d'investimento autorizzata in conformità con la Direttiva sui mercati degli Strumenti Finanziari in uno stato membro del SEE; o

(c) la controllata di un gruppo che abbia ricevuto una licenza di holding bancaria dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America (la "Federal Reserve"), laddove tale controllata è soggetta a supervisione su base consolidata con la holding bancaria da parte della Federal Reserve.

"euro" o "EUR":

la valuta avente corso legale negli stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato la moneta unica ai sensi del Trattato di Roma datato 25 marzo 1957 (successivamente modificato dal Trattato di Maastricht datato 7 febbraio 1992).

"Strumenti Finanziari":

indica valori mobiliari, strumenti finanziari derivati ("SFD") e tutti gli altri investimenti delineati nell'Allegato intitolato **"Investimenti Consentiti e Restrizioni agli Investimenti"**, inclusi eventuali saldi liquidi e passività del Comparto pertinente.

"Comparto":

indica un comparto dell'ICAV, per il quale i proventi della vendita di Azioni sono cumulati separatamente e investiti in conformità con le politiche e l'obiettivo d'investimento applicabili a tale comparto, e che viene costituito di volta in volta dagli Amministratori con la previa approvazione della Banca Centrale.

"GDPR":

indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"ICAV":

indica AXA IM World Access Vehicle ICAV.

"Sottoscrittore non Idoneo":

indica un sottoscrittore non idoneo, come descritto nella sezione intitolata **"Le Azioni"**.

"Periodo di Offerta / di Sottoscrizione Iniziale": indica il periodo specificato nel Supplemento pertinente, durante il quale le Azioni di un Comparto o

di una Classe sono inizialmente offerte.

"Prezzo di Offerta Iniziale":	indica il prezzo iniziale dovuto per la sottoscrizione iniziale di Azioni, come specificato nel Supplemento relativo a ciascun Comparto.
"Principi IFRS":	indica gli International Financial Reporting Standards.
"Sottoscrizione Iniziale":	indica la sottoscrizione minima iniziale di Azioni, come indicato nel Supplemento pertinente.
"Atto Costitutivo":	indica l'Atto Costitutivo dell'ICAV, come di volta in volta modificato in conformità con le disposizioni della Banca Centrale.
"Irlanda":	indica la Repubblica d'Irlanda.
"Contratto di Gestione":	indica il Contratto di Gestione stipulato tra l'ICAV e il Gestore in data 19 agosto 2016, e successive modifiche e/o integrazioni.
"Commissione di Gestione":	indica la commissione definita nella sezione intitolata "Commissione di Gestione" del Supplemento pertinente.
"Azioni del Management":	indica una quota di partecipazione del management al capitale dell'ICAV, la quale dà diritto a ricevere un importo non superiore al corrispettivo dovuto per tale partecipazione.
"Gestore":	indica AXA Investment Managers Paris.
"Membro":	indica un Azionista o un soggetto registrato in qualità di titolare di una o più Azioni del Management dell'ICAV, i cui dati prescritti sono stati annotati nel registro dell'ICAV.
"Stato Membro":	indica uno stato membro dell'Unione Europea.
"Partecipazione Minima":	indica il numero o il valore minimo delle Azioni che

devono essere detenute dagli Azionisti, come specificato nel Supplemento pertinente.

"Strumenti del Mercato Monetario":

indica strumenti liquidi di norma negoziati sul mercato monetario, il cui valore può essere determinato con esattezza in qualsiasi momento, e che soddisfano i requisiti della Banca Centrale (inclusi, a titolo esemplificativo, certificati di deposito e *commercial paper*).

"Valore Patrimoniale Netto":

indica il valore patrimoniale netto dell'ICAV, di un Comparto o di una Classe (a seconda dei casi), calcolato con le modalità descritte nel presente Prospetto.

"Valore Patrimoniale Netto per Azione":

indica il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto diviso per il numero di Azioni in circolazione del medesimo Comparto, ovvero il Valore Patrimoniale Netto attribuibile ad una Classe diviso per il numero di Azioni in circolazione di tale classe, arrotondato alla seconda cifra decimale.

"OCSE":

indica l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

"Governi OCSE":

indica i governi di Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria, o altri stati membri ammessi di volta in volta a far parte dell'OCSE.

"Delibera Ordinaria":

indica una delibera dei Membri dell'ICAV o degli Azionisti di un particolare Comparto o di una particolare Classe, approvata con la maggioranza semplice dei voti espressi di persona o per delega a un'assemblea generale dell'ICAV, del Comparto o della Classe di Azioni, a seconda dei casi.

"OTC":	indica le operazioni <i>over-the-counter</i> (OTC).
"Agente Pagatore":	indica uno o più agenti pagatori / rappresentanti / agenti di servizio nominati dal Gestore in talune giurisdizioni, come descritto nel Supplemento Nazionale pertinente.
"Commissione di Performance":	indica l'eventuale commissione definita come tale nel Supplemento pertinente.
"Prospetto":	indica il prospetto dell'ICAV e tutti i Supplementi e gli addendum allo stesso pubblicati dall'ICAV in conformità con le disposizioni dei Regolamenti UCITS.
"Commissione di Rimborso":	salvo diversa indicazione contenuta nel Supplemento pertinente, indica una commissione non superiore al 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di rimborso. La Commissione di Rimborso viene addebitata a discrezione assoluta degli Amministratori, in consultazione con il Gestore. Il soggetto o i soggetti aventi diritto a tale commissione sono descritti nel Supplemento pertinente.
"Modulo di Rimborso":	indica il modulo che deve essere compilato da un Azionista che richieda il rimborso della totalità o di parte delle proprie Azioni, come di volta in volta stabilito dall'ICAV o dal suo delegato.
"Prezzo di Rimborso":	in relazione a ciascuna Azione oggetto di rimborso, indica l'importo dovuto all'investitore sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione e di eventuali Imposte e Oneri, calcolato il Giorno di Valorizzazione relativo al Giorno di Negoziazione nel quale è previsto il rimborso di tali Azioni.
"Termine Ultimo di Regolamento dei Rimborsi":	indica il termine entro il quale il corrispettivo dei rimborsi deve essere accreditato sul conto bancario come indicato nel modulo di sottoscrizione e nel Supplemento relativo al Comparto per consentire l'esecuzione nel Giorno di Negoziazione pertinente.

"Mercato Regolamentato":	indica le borse valori o i mercati descritti nell'Allegato II.
"Data del Bilancio Semestrale":	in relazione a ciascun Comparto, indica la data designata come tale nel relativo Supplemento.
"Azione":	indica una quota di partecipazione o, salvo diversa indicazione contenuta in questo Prospetto, una frazione di una quota di partecipazione nel capitale dell'ICAV riferibile a un particolare Comparto.
"Azionista":	indica un soggetto iscritto quale titolare di Azioni nel registro degli Azionisti mantenuto dall'ICAV o per suo conto.
"Delibera Straordinaria":	indica una delibera straordinaria dei Membri dell'ICAV o degli Azionisti di un particolare Comparto o di una particolare Classe, approvata con il 75% dei voti espressi di persona o per delega a un'assemblea generale dell'ICAV, del Comparto o della Classe di Azioni, a seconda dei casi.
"Specifico Soggetto Statunitense":	indica (i) una persona fisica che sia un cittadino o un residente degli Stati Uniti; (ii) una società di persone o di capitali costituita negli Stati Uniti o ai sensi del diritto degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato degli stessi; (iii) un <i>trust</i> , qualora (a) un tribunale statunitense abbia l'autorità, in forza delle leggi vigenti, di emettere ordinanze o sentenze in merito sostanzialmente a tutti gli aspetti concernenti la sua amministrazione, e (b) uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del <i>trust</i> , o dell'asse ereditario di un defunto che sia un cittadino o un residente degli Stati Uniti; eccetto (1) una società di capitali i cui titoli azionari siano regolarmente negoziati su uno o più mercati mobiliari consolidati; (2) qualsiasi società di capitali che appartenga allo stesso gruppo allargato di società collegate (" <i>expanded affiliated group</i> "), secondo la definizione di cui alla sezione 1471(e)(2) dello U.S. Internal Revenue Code, al quale appartiene la società di capitali descritta alla clausola

(i); (3) gli Stati Uniti o qualsiasi agenzia o ente parastatale da essi controllato; (4) qualsiasi Stato, territorio o distretto amministrativo degli Stati Uniti, o qualsiasi agenzia o ente parastatale da essi controllato; (5) qualsiasi organizzazione esente da imposizione fiscale ai sensi della sezione 501(a) o qualsiasi piano di risparmio individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dello U.S. Internal Revenue Code; (6) qualsiasi banca secondo la definizione di cui alla sezione 581 dello U.S. Internal Revenue Code; (7) qualsiasi fondo d'investimento immobiliare ("*real estate investment trust*") secondo la definizione di cui alla sezione 856 dello U.S. Internal Revenue Code; (8) qualsiasi società d'investimento regolamentata secondo la definizione di cui alla sezione 851 dello U.S. Internal Revenue Code, o qualsiasi entità registrata presso la Securities Exchange Commission ai sensi dell'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (9) qualsiasi fondo comune d'investimento ("*common trust fund*") secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dello U.S. Internal Revenue Code; (10) qualsiasi *trust* esente da imposizione fiscale ai sensi della sezione 664(c) dello U.S. Internal Revenue Code ovvero descritto alla sezione 4947(a)(1) dello U.S. Internal Revenue Code; (11) un operatore in titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (inclusi contratti a capitale nozionale, *futures*, *forward* e opzioni) che sia registrato come tale ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato degli stessi; o (12) un intermediario secondo la definizione di cui alla sezione 6045(c) dello U.S. Internal Revenue Code. Tale definizione sarà interpretata in conformità con lo U.S. Internal Revenue Code.

"Commissione di Sottoscrizione":

salvo diversa indicazione contenuta nel Supplemento pertinente, indica una commissione non superiore al 5% dell'importo complessivo dell'investimento sottoscritto. La Commissione di Sottoscrizione viene addebitata a discrezione assoluta degli Amministratori, in consultazione con il Gestore. Il soggetto o i soggetti aventi diritto a tale commissione sono descritti nel

Supplemento pertinente.

- "Prezzo di sottoscrizione":** in relazione a ciascuna Azione oggetto di sottoscrizione, indica l'importo dovuto quale corrispettivo dall'investitore sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione rettificato per eventuali Imposte e Oneri, calcolato il Giorno di Valorizzazione relativo al Giorno di Negoziazione nel quale è prevista l'emissione di tali Azioni.
- "Termine Ultimo di Regolamento delle Sottoscrizioni":** indica il termine entro il quale il corrispettivo delle sottoscrizioni deve essere accreditato sul conto bancario come indicato nel Modulo di Sottoscrizione e nel Supplemento relativo al Comparto per consentire l'esecuzione nel Giorno di Negoziazione pertinente.
- "Sub-Gestore degli Investimenti":** indica uno o più organismi o individui che potrebbero essere selezionati e incaricati dal Gestore di gestire il portafoglio di un Comparto o una parte dello stesso, subordinatamente alle specifiche condizioni del Contratto di Sub-Gestione degli Investimenti, come indicato nel Supplemento pertinente.
- "Contratto di Sub-Gestione degli Investimenti":** indica uno o più contratti di sub-gestione degli investimenti stipulati tra il Gestore e uno o più Sub-Gestori degli Investimenti, come indicato nel Supplemento pertinente.
- "Supplemento":** indica un supplemento a questo Prospetto contenente specifiche informazioni in merito a un Comparto e/o a una o più Classi.
- "Sterlina" o "GBP":** indica la moneta avente attualmente corso legale nel Regno Unito.
- "OICVM":** indica un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della Direttiva UCITS.
- "Direttiva UCITS":** indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, modificata

dalla Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e successivi consolidamenti, modifiche o sostituzioni.

"Regolamenti UCITS":

indica gli European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 modificati dagli European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations, 2016) (e successivi consolidamenti, modifiche o sostituzioni).

"Regno Unito":

indica il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

"Stati Uniti" o "USA":

indica gli Stati Uniti d'America (inclusi gli Stati e il District of Columbia), i loro territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione.

"Dollaro USA", "USD" o "US\$":

indica la moneta avente attualmente corso legale negli Stati Uniti d'America.

"Soggetto Statunitense":

indica un soggetto rispondente a una o più delle seguenti definizioni:

- (a) in relazione a qualsiasi soggetto, ogni persona fisica o giuridica che rientri nella definizione di Soggetto Statunitense di cui alla Regulation S della Legge del 1933;
- (b) in relazione alle persone fisiche, qualsiasi cittadino statunitense o "**residente straniero**" ("*resident alien*") ai sensi della legislazione in materia di imposte sul reddito di volta in volta vigente; ovvero
- (c) in relazione a soggetti diversi dalle persone fisiche:
 - (i) una società di persone o di capitali costituita o organizzata negli Stati Uniti o in base alle leggi degli Stati Uniti o di

qualsiasi Stato degli stessi;

(ii) un *trust*, laddove (x) un tribunale statunitense sia in grado di esercitare una vigilanza primaria sulla sua amministrazione, e (y) uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità di controllare tutte le sue decisioni sostanziali; e

(iii) un asse ereditario soggetto a imposizione fiscale negli Stati Uniti sui redditi generati in tutto il mondo da qualsiasi fonte.

"Giorno di Valorizzazione":

in relazione a un Comparto, indica il giorno o i giorni designati come tali nel relativo Supplemento.

"Momento di Valorizzazione":

in relazione a ciascun Comparto, indica il momento designato come tale nel relativo Supplemento.

"Legge del 1933":

indica lo United States Securities Act del 1933, e successive modifiche.

"Legge del 1940":

indica lo US Investment Company Act del 1940, e successive modifiche.

1. L'ICAV

Informazioni Generali

L'ICAV è un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto di tipo aperto a responsabilità limitata e con passività separate tra i Comparti, registrato presso la Banca Centrale d'Irlanda il 12 maggio 2016 e da questa autorizzato a operare in qualità di ICAV ai sensi dei Regolamenti UCITS. L'ICAV è autorizzato dalla Banca Centrale a operare in qualità di OICVM ai sensi dei Regolamenti UCITS.

L'ICAV è un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto costituito potenzialmente da diversi Comparti, ciascuno comprendente una o più Classi. Alla data del presente Prospetto, l'ICAV ha i seguenti Comparti:

AXA IM Maturity 2022 Fund

AXA IM WAVE Cat Bonds Fund

AXA IM Maturity 2023 Fund

AXA IM Sunshine 2023/1

AXA IM US High Yield FMP 2022

AXA IM US Credit Solution 2018

AXA IM Sunshine 2023/2

AXA IM Multi Asset Target 2026

Le Azioni emesse da ciascun Comparto godono di diritti di pari rango, fermo restando che potrebbero differire per alcuni aspetti quali la valuta di denominazione, le strategie di copertura eventualmente applicate alla valuta di una specifica Classe, la politica di distribuzione dei dividendi, i diritti di voto, la restituzione del capitale, il livello delle spese e delle commissioni addebitate, le procedure di sottoscrizione o rimborso adottate o gli importi di Sottoscrizione Iniziale e Partecipazione Minima applicabili. Il patrimonio di ciascun Comparto viene investito separatamente per conto dello stesso in conformità con la sua politica e il suo obiettivo di investimento. All'interno di un Comparto non si mantiene un portafoglio separato per ciascuna Classe. L'obiettivo e la politica d'investimento, e altre informazioni relative a ciascun Comparto, sono contenuti nel rispettivo Supplemento, che fa parte del presente Prospetto a va letto congiuntamente ad esso.

La Valuta di Base di ciascun Comparto è specificata nel relativo Supplemento. Altri Comparti, in relazione ai quali vengono emessi uno o più Supplementi, possono essere lanciati dagli Amministratori con la previa approvazione della Banca Centrale. Altre Classi, in relazione alle quali vengono emessi uno o più Supplementi, possono essere create dagli Amministratori previa notifica alla Banca Centrale e subordinatamente all'approvazione di quest'ultima, ovvero in conformità con i requisiti della Banca Centrale stessa.

Obiettivi e Politiche di Investimento

L'obiettivo e la politica di investimento specifici di ciascun Comparto sono definiti nel relativo Supplemento del presente Prospetto e sono formulati dagli Amministratori in consultazione con il Gestore all'atto della creazione del relativo Comparto.

Una modifica dell'obiettivo d'investimento, ovvero un cambiamento significativo della politica d'investimento di un Comparto, come descritti nel relativo Supplemento, sono possibili in ciascun caso unicamente con la previa approvazione di tutti gli Azionisti del Comparto interessato o con la maggioranza dei voti espressi durante un'assemblea generale del Comparto stesso, debitamente convocata e tenuta allo scopo. Conformemente alle disposizioni della Banca Centrale, sono considerati "**significativi**" i cambiamenti che comportano, a titolo non esaustivo, un'alterazione sostanziale del tipo di attivi, della qualità creditizia, dei limiti di assunzione di prestiti o del profilo di rischio di un Comparto. In caso di modifica dell'obiettivo di investimento e/o di un cambiamento significativo della politica d'investimento di un Comparto, i relativi Azionisti saranno informati con un anticipo sufficiente per consentire loro di ottenere il rimborso delle Azioni detenute prima dell'attuazione di tali variazioni.

L'elenco dei Mercati Regolamentati nei quali vengono quotati o negoziati i titoli e gli strumenti finanziari derivati in cui un Comparto investe, esclusi i titoli non quotati e gli strumenti finanziari derivati OTC ammessi, è riportato nell'Allegato II.

Attività Idonee e Restrizioni agli Investimenti

Il patrimonio di ciascun Comparto viene investito nel rispetto dei Regolamenti UCITS. Gli Amministratori possono introdurre ulteriori restrizioni in relazione a qualsiasi Comparto (come indicato, se del caso, nel rispettivo Supplemento). Le restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti applicabili all'ICAV e a ciascun Comparto ai sensi dei Regolamenti UCITS sono specificate nell'Allegato I. Ciascun Comparto può inoltre detenere attivi liquidi in via accessoria.

Poteri di assunzione di Prestiti

L'ICAV può assumere prestiti unicamente su base temporanea e per un importo complessivo non superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Subordinatamente a tale limite, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri di assunzione di prestiti per conto dell'ICAV. In conformità con le disposizioni dei Regolamenti UCITS, gli Amministratori possono incaricare la Banca Depositaria di costituire un vincolo sul patrimonio dell'ICAV a garanzia di tali prestiti. Un Comparto può acquisire valuta estera mediante l'assunzione di prestiti "*back-to-back*". Il Gestore si assicura che un Comparto con prestiti in valuta estera di importo superiore al valore di un deposito "*back-to-back*" tratti tale eccesso quale prestito assunto ai sensi del Regolamento 103(1) dei Regolamenti UCITS.

Modifiche delle Restrizioni agli Investimenti e all'Assunzione di Prestiti

È stabilito che l'ICAV ha il potere (previa approvazione della Banca Centrale) di avvalersi di qualsivoglia modifica delle restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti specificate nei Regolamenti UCITS che consentirebbe all'ICAV di investire in titoli, strumenti derivati o altri tipi di attivi nei quali, alla data del presente Prospetto, l'investimento è limitato o proibito ai sensi dei Regolamenti UCITS.

Efficiente Gestione del Portafoglio

Ove specificato nel relativo Supplemento, il Gestore o il Sub-Gestore degli Investimenti possono, per conto di un Comparto, adottare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti di volta in volta dalla Banca Centrale.

In relazione al patrimonio del Comparto, il Gestore può effettuare operazioni di efficiente gestione del portafoglio con una o più delle seguenti finalità:

- (a) riduzione del rischio (incluso quello associato all'esposizione valutaria);
- (b) riduzione dei costi; e
- (c) generazione di capitale o reddito addizionali per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dello stesso e con i requisiti in materia di diversificazione del rischio stabili nei Regolamenti della Banca Centrale.

In relazione alle operazioni di efficiente gestione del portafoglio, il Gestore e/o il Sub-Gestore degli Investimenti si adoperano affinché le tecniche e gli strumenti usati siano adeguati sul piano economico, in quanto attuati in un'ottica di contenimento dei costi.

Tali operazioni possono includere transazioni in strumenti finanziari derivati e/o operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attive e passive, come descritto di seguito e/o nel Supplemento pertinente.

Operazioni di Prestito Titoli e di Pronti Contro Termine Attive e Passive Finalizzate a un'Efficiente Gestione del Portafoglio

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai Regolamenti della Banca Centrale, un Comparto può ricorrere a operazioni di pronti contro termine attive e passive e/o di prestito titoli unicamente con finalità di efficiente gestione del portafoglio. Un'operazione di pronti contro termine passiva è una transazione nella quale una parte vende un titolo a un'altra, con l'impegno a riacquistare il titolo a una specifica data futura e ad un prezzo prestabilito che rispecchia un tasso di interesse di mercato non collegato al tasso cedolare del titolo. Un'operazione di pronti contro termine attiva è una transazione nella quale un Comparto acquista un titolo da una controparte, con l'impegno a rivenderlo alla controparte medesima a una data futura e ad un prezzo prestabilito. Un'operazione di prestito titoli è una transazione nella quale la titolarità dei titoli "**ceduti in prestito**" viene trasferita da un "**prestatore**" a un "**prenditore**", che si impegna a corrispondere al prestatore "**titoli equivalenti**" a una data futura.

Allo scopo di fornire un deposito di garanzia o un collaterale in relazione a tali operazioni, l'ICAV può

trasferire, ipotecare, costituire un vincolo su o gravare gli attivi o le disponibilità liquide appartenenti al Comparto interessato, in conformità con le normali prassi di mercato e con le disposizioni della Banca Centrale.

Strumenti Finanziari Derivati

Un Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su un Mercato Regolamentato e/o in strumenti finanziari derivati OTC, in ciascun caso nel rispetto e in conformità con le condizioni o i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale. Un Comparto può effettuare operazioni in strumenti derivati OTC solo con una Controparte Qualificata.

Un Comparto può usare strumenti finanziari derivati con finalità di investimento e/o usare strumenti derivati negoziati su un Mercato Regolamentato e/o su mercati OTC con l'obiettivo di coprire e o ridurre il rischio complessivo dei propri investimenti, di ottimizzare la performance e/o di gestire il rischio. La capacità di un Comparto di investire in e di utilizzare questi strumenti e strategie potrebbe essere limitata dalle condizioni di mercato, da restrizioni normative e da considerazioni fiscali; inoltre, tali strategie possono essere impiegate solo in conformità con l'obiettivo di investimento del Comparto interessato.

Gli strumenti finanziari derivati nei quali il Gestore o il Sub-Gestore degli Investimenti possono investire per conto di ciascun Comparto, e l'effetto atteso dell'investimento in tali strumenti finanziari derivati sul profilo di rischio del Comparto, sono descritti nel relativo Supplemento. La misura in cui un Comparto può far uso dell'effetto leva mediante strumenti finanziari derivati è parimenti indicato nel Supplemento pertinente. Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sulla sezione del Prospetto intitolata "**Efficiente Gestione del Portafoglio**" e sui rischi descritti nella sezione "**Fattori di Rischio**" e, ove applicabile a un determinato Comparto, nel relativo Supplemento.

Ai sensi dei Regolamenti UCITS, non sono consentite posizioni in derivati "**prive di copertura**". Con riferimento alla gamma di SFD utilizzabili dall'ICAV, la politica dello stesso consiste nel soddisfare gli obblighi di copertura detenendo gli attivi sottostanti, mantenendo riserve liquide in misura sufficiente o assicurandosi che gli SFD siano tali da consentire di coprire adeguatamente l'esposizione senza detenere gli attivi sottostanti.

Nel rispetto delle disposizioni della Banca Centrale, l'ICAV adotta un processo di gestione del rischio che gli consente di misurare, controllare e valutare accuratamente i rischi associati all'uso di strumenti finanziari derivati. La metodologia di gestione del rischio prescelta per uno specifico Comparto è descritta nel relativo Supplemento. I dettagli di questo processo sono stati comunicati alla Banca Centrale. L'ICAV non fa uso di strumenti finanziari derivati che non siano stati inclusi nel processo di gestione del rischio, finché una versione rivista dello stesso non sia stata presentata alla Banca Centrale e approvata da quest'ultima. L'ICAV fornisce agli Azionisti su richiesta informazioni supplementari in merito ai metodi di gestione del rischio impiegati, inclusi i limiti quantitativi applicati ed eventuali cambiamenti recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

Allo scopo di fornire un deposito di garanzia o un collaterale per le operazioni in strumenti finanziari derivati, l'ICAV può trasferire, ipotecare, costituire un vincolo su o gravare gli attivi o le disponibilità liquide appartenenti al Comparto interessato, in conformità con le normali prassi di mercato.

Gli investitori devono essere consapevoli che le spese e/o i costi operativi associati ai contratti derivati vengono dedotti dai proventi spettanti al Comparto interessato. Uno dei fattori presi in considerazione dal Gestore nel selezionare intermediari e controparti per conto di un Comparto consiste nel verificare che le spese e/o i costi che vengono dedotti dai proventi spettanti al Comparto stesso rispecchino i normali tassi di mercato. Tali spese e costi diretti o indiretti vengono corrisposti agli intermediari o alle controparti pertinenti, che potrebbero includere la Banca Depositaria o istituti a questa collegati. L'identità degli istituti ai quali le spese e i costi diretti e indiretti sono corrisposti è specificata nel bilancio di esercizio dell'ICAV. Le controparti sono istituti non collegati al Gestore. Tutti i proventi generati dall'uso di derivati, al netto delle spese e dei costi operativi diretti e indiretti, saranno riconosciuti al Comparto.

Investimenti in Indici Finanziari

Qualora un Comparto intenda assumere un'esposizione a uno più indici finanziari in maniera diretta o tramite strumenti finanziari derivati, ciò viene indicato nel relativo Supplemento, che fornisce informazioni sufficienti per consentire a un potenziale investitore di comprendere il mercato che viene rappresentato dall'indice e le ragioni alla base dell'uso di tale indice nell'ambito della strategia di investimento nel Comparto, nonché di stabilire se l'esposizione venga assunta in maniera diretta, attraverso l'investimento nelle singole componenti dell'indice, o indiretta, tramite strumenti finanziari derivati, e dove reperire ulteriori informazioni sull'indice. Tali indici finanziari possono essere costituiti da Attività Idonee e non. L'uso di indici non costituiti da Attività Idonee deve essere approvato dalla Banca Centrale. Il Supplemento indica anche la frequenza del ribilanciamento dell'indice finanziario nel quale il rispettivo Comparto investe e l'effetto sui costi dell'indice. I due paragrafi che seguono indicano le procedure da seguire nel caso in cui la ponderazione di una particolare componente violi le restrizioni agli investimenti. Qualora un Comparto intenda misurare i propri risultati rispetto a un particolare indice, il Supplemento ne darà una descrizione particolareggiata. Il Gestore assume un'esposizione unicamente agli indici finanziari che soddisfano i requisiti stabiliti nei Regolamenti della Banca Centrale e in altri orientamenti emessi o adottati dalla Banca Centrale. Non è possibile fornire un elenco esaustivo degli indici finanziari ai quali è possibile assumere un'esposizione, in quanto tali indici possono cambiare nel tempo. Un elenco degli indici ai quali un Comparto assume un'esposizione viene fornito nel rispettivo bilancio di esercizio. I dettagli degli indici finanziari usati da un Comparto vengono inoltre forniti dal Gestore agli Azionisti del Comparto su richiesta.

Nel caso in cui la ponderazione di una particolare componente dell'indice finanziario violi le restrizioni agli investimenti stabilite nei Regolamenti UCITS, il Gestore punterà in via prioritaria a rimediare alla situazione tenendo conto degli interessi degli Azionisti e del Comparto interessato.

Tuttavia, laddove un indice finanziario costituito da Attività Idonee non soddisfi i criteri di cui all'Articolo 9(1) della Direttiva 2007/16/CE della Commissione (essere sufficientemente diversificato, essere un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce, ed essere reso pubblico in modo adeguato), l'investimento in tale indice da parte dell'ICAV per conto di un Comparto non viene considerato un derivato su un indice finanziario, bensì un derivato sulla combinazione di attivi contenuti nell'indice. Un Comparto può assumere un'esposizione a un tale indice finanziario solo laddove, su base "look through", il Comparto sia in grado di rispettare le norme sulla ripartizione del rischio stabilite nei Regolamenti UCITS, tenendo conto dell'esposizione sia diretta che indiretta del Comparto alle componenti dell'indice in questione.

Classi con Copertura

L'ICAV può (ma non è tenuto a) effettuare talune operazioni su valute al fine di mitigare il rischio di cambio tra la Valuta di Base di un Comparto e la valuta in cui sono denominate le Azioni di una classe del medesimo Comparto, laddove tale valuta di denominazione differisca dalla Valuta di Base.

Qualsiasi Strumento Finanziario usato per l'attuazione di tali strategie in relazione a una o più Classi viene iscritto tra le attività/passività del Comparto nel suo insieme, ma viene attribuito alla/e Classe/i interessata/e, e i guadagni, le perdite e i costi di tale Strumento Finanziario vengono imputati unicamente alla Classe pertinente.

Le Classi di Azioni oggetto di copertura sono indicate nel Supplemento del Comparto per il quale tali Classi sono emesse. Le operazioni di copertura sono chiaramente imputabili a una specifica Classe, e pertanto l'esposizione valutaria di una Classe non può essere coniugata con quella di un'altra Classe o un altro Comparto o con essa compensata. L'esposizione valutaria degli attivi attribuibili a una Classe non può essere assegnata ad altre Classi.

Laddove più Classi con copertura di uno stesso Comparto siano denominate nella medesima valuta (diversa dalla Valuta di Base del relativo Comparto) e si intenda procedere alla copertura dell'esposizione valutaria di tali Classi nella Valuta di Base del Comparto, quest'ultimo può aggregare le operazioni in valuta estera effettuate per conto di tali Classi con copertura e assegnare in misura proporzionale i guadagni, le perdite e i costi degli Strumenti Finanziari utilizzati a tutte le Classi con copertura del Comparto.

Le operazioni di copertura contro le fluttuazioni valutarie potrebbero involontariamente tradursi in posizioni eccessivamente o insufficientemente coperte a causa di fattori esterni che esulano dal controllo dell'ICAV. Tuttavia, le posizioni eccessivamente coperte non possono superare il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe, mentre le posizioni insufficientemente coperte non possono scendere al di sotto del 95% del Valore Patrimoniale Netto della Classe, tenuto conto delle sottoscrizioni e dei rimborsi netti effettuati nel Giorno di Negoziazione pertinente. Le posizioni coperte vengono monitorate per assicurare che nei casi con copertura eccessiva o insufficiente esse non superino o non scendano al

di sotto dei limiti consentiti sopra indicati e che non siano riportate da un mese all'altro. Tale monitoraggio prevede anche una procedura volta a garantire che le posizioni ampiamente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe non siano riportate da un mese all'altro.

Nella misura in cui la copertura risulti efficace per una particolare Classe, la relativa performance dovrebbe evidenziare un andamento in linea con quella degli attivi sottostanti, con il risultato che gli investitori della Classe non traggono alcun beneficio da un deprezzamento della valuta della Classe nei confronti della Valuta di Base e/o della valuta nella quale sono denominati gli attivi del relativo Comparto.

La strategia di copertura valutaria viene monitorata e modificata in linea con il ciclo di valorizzazione nel quale gli investitori sono in grado di chiedere la sottoscrizione e il rimborso di azioni del Comparto interessato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fattore di rischio di cui alla sezione "**Rischio Associato alla Valuta di Denominazione delle Azioni**".

Politica di Distribuzione dei Dividendi

In relazione a ciascun Comparto, il relativo Supplemento specifica la politica di distribuzione dei dividendi e le informazioni relative alla dichiarazione e al pagamento degli stessi. Tutti i dividendi non reclamati entro sei anni dalla data in cui diventano pagabili o dalla data di liquidazione dell'ICAV, se antecedente, cadono automaticamente in prescrizione e vengono versati al relativo Comparto, senza la necessità di alcuna dichiarazione o altra azione da parte dell'ICAV.

Fattori di Rischio

Informazioni Generali

I rischi descritti nella presente sezione non devono essere considerati un elenco esaustivo dei rischi che i potenziali investitori devono valutare prima di investire in un Comparto. Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che l'investimento in un Comparto potrebbe essere di volta in volta esposto ad altri rischi di natura eccezionale. L'investimento nell'ICAV comporta un certo grado di rischio. Rischi diversi possono riguardare Comparti e/o Classi differenti.

I dettagli relativi a rischi specifici inerenti un determinato Comparto o una determinata Classe in aggiunta a quelli descritti nella presente sezione sono indicati nel rispettivo Supplemento. I potenziali investitori devono inoltre prestare attenzione alle commissioni, agli oneri e alle spese applicabili a un Comparto.

Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare il presente Prospetto e il relativo Supplemento con attenzione e nella loro interesse e altresì di rivolgersi ai propri consulenti finanziari, fiscali, contabili, legali e di altra specializzazione rilevante prima di effettuare una domanda di sottoscrizione di Azioni.

Si rende noto ai potenziali investitori che il valore delle Azioni e il reddito da esse rinveniente possono aumentare o diminuire, pertanto un investitore potrebbe non rientrare in possesso dell'intera somma investita; per questo motivo l'investimento dovrebbe essere effettuato solo da soggetti che possono sostenere tale perdita. I risultati passati dell'ICAV o di qualsiasi Comparto non sono indicativi di quelli futuri.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi tributari associati all'investimento nell'ICAV. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Regime Fiscale". Gli Strumenti Finanziari in cui investe l'ICAV sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato e ad altri rischi insiti nell'investimento in tali strumenti e non vi sono garanzie che si verifichi un aumento del loro valore.

Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento di un Comparto venga effettivamente raggiunto.

Responsabilità Incrociata con Altri Comparti

L'ICAV è costituito come organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto con passività separate tra i Comparti. Ai sensi della Legge del 2015, le attività di un Comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le passività spettanti a un altro Comparto o riconducibili ad esso. Qualsiasi passività sostenuta da un Comparto o ad esso riconducibile può essere assolta esclusivamente a valere sulle attività di tale Comparto. Tuttavia, l'ICAV potrebbe operare o detenere attività in paesi diversi dall'Irlanda in cui la separazione tra Comparti non è riconosciuta e non vi sono garanzie che i creditori di un Comparto non cerchino di farne valere gli obblighi a carico di un altro Comparto.

Passività incrociate tra classi per tutte le Classi di Azioni

Sebbene vi sia un'attribuzione contabile di attività e passività ad ogni Classe di Azioni, non vi è alcuna separazione legale in ordine alle Classi di Azioni dello stesso Comparto. Di conseguenza, se le passività di una Classe di Azioni superano le sue attività, i creditori di tale Classe di Azioni potrebbero cercare di rivalersi sulle attività attribuibili alle altre Classi di Azioni dello stesso Comparto.

A causa dell'attribuzione contabile di attività e passività senza separazione legale tra le Classi di Azioni, una transazione concernente una specifica Classe di Azioni potrebbe incidere negativamente sulle altre Classi di Azioni del medesimo Comparto, nonostante la presenza di eventuali meccanismi volti a mitigare tale rischio.

Limiti alla responsabilità degli Azionisti

La responsabilità degli Azionisti è limitata a eventuali somme non versate a fronte delle rispettive Azioni e tutte le Azioni emesse dell'ICAV devono essere interamente liberate. Tuttavia, ai sensi del Modulo di Sottoscrizione e dell'Atto Costitutivo, gli investitori sono tenuti a indennizzare l'ICAV e altre parti come sancito nei predetti strumenti in determinati casi, tra cui perdite incorse a seguito della detenzione o dell'acquisto di Azioni da parte di un Sottoscrittore non Idoneo, eventuali passività riconducibili a imposte che l'ICAV è tenuto a versare per conto di un investitore, ivi comprese sanzioni e interessi maturati, perdite sostenute per effetto di false dichiarazioni rilasciate da un investitore, ecc.

Mancanza di una Storia Operativa/performance passata

Uno o più Comparti potrebbero essere entità di recente costituzione e non disporre di una storia operativa significativa a fronte della quale gli investitori possano valutare la probabile performance di tali Comparti. I risultati passati degli investimenti del Gestore o di qualsiasi sua affiliata o entità con la quale sia associato non possono essere interpretati come un'indicazione di risultati futuri per qualunque investimento in un Comparto. Non vi sono garanzie che:

- (i) la politica d'investimento di un Comparto generi un risultato positivo; né che
- (ii) gli investitori non subiranno una perdita parziale o totale del loro investimento nel Comparto pertinente.

Rischio di Regolamentazione

È probabile che durante il periodo di attività dell'ICAV si verifichino cambiamenti di natura legale, fiscale e normativa e che alcuni di essi possano incidere negativamente sull'ICAV.

Rischio Operativo

Per lo svolgimento delle sue funzioni esecutive, l'ICAV dipende dalle prestazioni di fornitori terzi di servizi. In particolare, il Gestore, la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo svolgono servizi che costituiscono parte integrante delle attività operative dell'ICAV. Il mancato adempimento da parte di un fornitore di servizi agli obblighi che questi ha assunto nei confronti dell'ICAV in conformità con le sue condizioni di nomina, tra cui circostanze di violazione dei termini contrattuali da parte del fornitore di servizi, potrebbe avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole per le attività operative dell'ICAV.

Gli investimenti in un Comparto possono risentire negativamente del processo operativo adottato dall'ICAV o dai suoi fornitori di servizi. Un Comparto può essere soggetto a perdite derivanti da controlli, processi e sistemi interni inadeguati o inefficaci ovvero da eventi esterni o di origine umana.

Rischi associati alle operazioni in derivati per finalità di copertura e/o di una gestione efficiente del portafoglio

Informazioni Generali

Nell'ambito della rispettiva strategia d'investimento, un Comparto può effettuare transazioni in derivati per finalità di copertura dei rischi correlati al suo portafoglio e/o di gestione efficiente del portafoglio allo scopo di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Tali strategie includono l'uso di derivati quotati e/o OTC, compresi, a titolo non esaustivo, contratti *futures* e *forward*, *swap* e opzioni. Il prezzo degli strumenti derivati è altamente volatile e può essere soggetto a diverse tipologie di rischi tra cui, a titolo non esaustivo, il rischio di mercato, di liquidità, di credito, di controparte, legale e altri rischi operativi.

Inoltre, potrebbe esservi una correlazione imperfetta tra gli strumenti derivati utilizzati per finalità di copertura e gli investimenti o settori di mercato da coprire. La copertura di tali rischi potrebbe pertanto risultare imperfetta e causare potenziali perdite di capitale.

L'uso di derivati può inoltre comportare una leva finanziaria rilevante e, in alcuni casi, rischi di perdita significativi. Il basso margine iniziale di deposito normalmente richiesto per stabilire una posizione in tali strumenti permette l'uso della leva finanziaria. Di conseguenza, un movimento relativamente ridotto del prezzo del contratto sottostante potrebbe generare profitti o perdite proporzionalmente elevati rispetto al valore degli attivi offerti come margine iniziale e determinare ulteriori perdite, potenzialmente illimitate e superiori ai margini depositati. Inoltre, la possibilità di utilizzare tali strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e da vincoli regolamentari; inoltre, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di queste strategie venga effettivamente raggiunto.

Le operazioni in derivati *over-the-counter*, ad esempio i *credit derivative* o i contratti *forward* su valute, possono comportare rischi aggiuntivi, in quanto non esiste alcuna borsa in cui sia possibile chiudere una posizione aperta. Potrebbe risultare difficile appurare il valore e l'esposizione al rischio di una posizione o liquidare un posizione esistente.

Di seguito sono riassunti ulteriori rischi associati agli investimenti in strumenti finanziari derivati (SFD):

Rischio di Correlazione

I prezzi degli strumenti derivati possono intrattenere una correlazione imperfetta con i prezzi dei titoli sottostanti, ad esempio a causa dei costi di transazione e delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Inoltre, i prezzi degli strumenti derivati possono essere soggetti a variazione in forza di fattori legati alla domanda e all'offerta.

Rischio Legale e di Esposizione a Controparti

Il ricorso a derivati OTC, quali contratti *forward* e *swap*, espone il Comparto a un rischio di credito in

relazione alla controparte interessata e altresì al rischio che la documentazione legale del contratto possa non rispecchiare accuratamente le intenzioni delle parti.

Perdita di Performance Favorevole

L'uso di strumenti derivati per finalità di copertura o protezione contro il rischio di mercato può diminuire le opportunità di trarre vantaggio da oscillazioni di mercato favorevoli.

Rischio di Liquidità

Le posizioni in contratti *futures* possono essere illiquide o difficili da chiudere a causa di limitazioni imposte dalla rispettiva borsa valori sulle oscillazioni giornaliere di prezzo. Le posizioni OTC sono per definizione illiquide, tuttavia il Gestore effettua operazioni OTC esclusivamente con controparti che sono contrattualmente obbligate a chiudere posizioni su richiesta.

Rischio di Mercato

Quando un Comparto acquista un'opzione, il rischio che si assume è limitato alla perdita dell'investimento. Se l'operazione coinvolge contratti *futures*, *forward* e *swap*, la responsabilità del Comparto potrebbe essere potenzialmente illimitata fino alla chiusura della posizione.

Rischio sul Margine

Un Comparto potrebbe essere tenuto a versare agli intermediari un margine di deposito e premi delle opzioni in relazione a contratti *futures* e su opzioni stipulati per il Comparto medesimo. Malgrado i contratti negoziati in borsa siano generalmente garantiti dalla relativa borsa valori, il Comparto interessato potrebbe comunque essere esposto a frode o insolvenza dell'intermediario mediante il quale l'operazione è stata effettuata. Il Comparto si adopera per ridurre al minimo tale rischio realizzando operazioni esclusivamente tramite soggetti altamente qualificati.

Rischi associati a strumenti derivati per finalità d'investimento o di esposizione

Informazioni Generali

Nell'ambito della rispettiva strategia d'investimento, un Comparto può effettuare transazioni in derivati per finalità di esposizione e allo scopo di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Tali strategie includono l'uso di derivati quotati e/o OTC compresi, a titolo non esaustivo, contratti *futures* e *forward*, *swap* e opzioni. Il prezzo degli strumenti derivati è altamente volatile e può essere soggetto a diverse tipologie di rischi tra cui, a titolo non esaustivo, il rischio di mercato, di liquidità, di credito, di controparte, legale e altri rischi operativi.

Rischio di Mercato ed effetto leva

Qualora si verificano tendenze sfavorevoli che interessano le strategie su derivati adottate, il valore patrimoniale netto potrebbe diminuire in misura più significativa rispetto ai mercati cui il Comparto risulta esposto. Tale effetto leva può incrementare i guadagni attesi, ma anche accentuare fortemente i rischi di perdita. In alcune strategie su derivati, il rischio di perdita si limita al premio versato mentre in altre tale rischio potrebbe essere potenzialmente illimitato fino alla chiusura della posizione.

Tuttavia, detto rischio è mitigato dal fatto che l'esposizione globale dovuta all'impiego di derivati non può superare il 100% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione per i Comparti che utilizzano l'approccio fondato sugli impegni netti. Il prestito temporaneo può essere consentito fino a un massimo del 10% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, tuttavia l'esposizione globale al rischio calcolata utilizzando il metodo degli impegni netti con riferimento ai derivati non può mai superare il 110% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Inoltre, qualora il Comparto faccia ricorso all'approccio del *value-at-risk* per controllare il rischio associato all'uso di tali strumenti, il livello del *value-at-risk* non può superare i limiti previsti nei Regolamenti UCITS e in conformità con il processo di gestione del rischio del Gestore.

Rischio Legale e di Esposizione a Controparti

Il ricorso a derivati OTC, quali contratti *forward* e *swap*, espone il Comparto in questione a un rischio di credito in relazione alla controparte interessata e altresì al rischio che la documentazione legale del contratto possa non rispecchiare accuratamente le intenzioni delle parti. In caso di insolvenza, fallimento o inadempienza di tale controparte, il Comparto corre il rischio che questa possa non regolare un'operazione in conformità con le prassi di mercato a causa di problemi creditizi o di liquidità della controparte medesima ovvero a causa di insolvenza, frode o sanzione amministrativa della stessa, ingenerando pertanto una perdita in capo al Comparto. Gli strumenti derivati in cui un Comparto ha la facoltà di investire possono essere scambiati su mercati in cui i sistemi di negoziazione, regolamento e custodia non sono pienamente sviluppati; pertanto gli strumenti derivati di un Comparto che sono scambiati in tali mercati e che sono stati affidati a subdepositari in detti mercati possono essere esposti al rischio in circostanze che esulano dalla responsabilità della Banca Depositaria. Qualora un Comparto consegni una garanzia finanziaria alle sue controparti di negoziazione secondo i termini degli accordi commerciali stipulati con esse, una controparte potrebbe risultare eccessivamente collateralizzata; in tal caso il Comparto sarebbe esposto al rischio associato con l'affidabilità creditizia di tale controparte nella misura della sovra-collateralizzazione. La garanzia finanziaria prestata a una controparte di negoziazione potrebbe essere soggetta al rischio di controparte. Inoltre, un Comparto potrebbe di volta in volta avere un'esposizione alle sue controparti di negoziazione non coperta da garanzia finanziaria in riferimento al proprio diritto di ricevere titoli e contanti in forza dei contratti che disciplinano le sue posizioni di negoziazione. In caso di insolvenza di una controparte di negoziazione, il Comparto viene classificato come creditore non garantito in relazione agli importi che equivalgono sia all'eventuale esposizione non collateralizzata verso tale controparte sia alla predetta sovra-collateralizzazione; in tali circostanze, è probabile che il Comparto non riesca a recuperare il proprio credito in tutto o in parte. Per quanto riguarda i derivati scambiati in borsa e i derivati OTC assoggettati a compensazione centralizzata, il rischio è più

complesso nella misura in cui coinvolge la potenziale inadempienza della borsa valori, della stanza di compensazione o dell'intermediario incaricato della compensazione. In tali circostanze, un Comparto può andare incontro a ritardi e difficoltà legati a procedure giudiziali nel tentativo di recuperare il patrimonio del Comparto. Al Gestore potrebbero essere riconosciute vie di ricorso contrattuali in caso di inadempienza ai sensi degli accordi riguardanti le operazioni interessate. Tali vie di ricorso potrebbero tuttavia risultare inadeguate nella misura in cui la garanzia finanziaria o altre attività disponibili siano insufficienti.

Rischio Associato all'EMIR

Il Regolamento n. 648/2012 dell'Unione Europea sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (noto anche come Regolamento sulle Infrastrutture del Mercato Europeo o EMIR), applicabile all'ICAV e ai Comparti, prevede requisiti uniformi in relazione ai contratti derivati OTC assoggettando taluni contratti OTC "ammissibili" all'obbligo di compensazione mediante apposite controparti regolamentate che attuano la compensazione a livello centralizzato e imponendo l'ulteriore obbligo di comunicare determinati dettagli dei contratti OTC a repertori di dati sulle negoziazioni. Inoltre, il regolamento EMIR prevede requisiti di appropriatezza per le procedure e le modalità con cui viene misurato, monitorato e mitigato il rischio di credito della controparte operativa in relazione a contratti OTC che non sono soggetti all'obbligo di compensazione.

Considerazioni riguardanti il Valore Patrimoniale Netto

Si prevede che il Valore Patrimoniale Netto per Azione in riferimento a ciascuna Classe subisca oscillazioni nel tempo legate alla performance degli investimenti del relativo Comparto. Di conseguenza, l'investimento deve essere considerato in un'ottica di lungo termine. Gli Azionisti potrebbero non recuperare per intero il loro investimento iniziale quando le Azioni detenute vengono rimborsate.

Per proprio conto, un Comparto può investire parte delle sue attività in Strumenti Finanziari non quotati. Tali Strumenti Finanziari possono essere valutati dal Gestore o da un suo delegato in buona fede al fine di stabilirne il probabile valore di realizzo. Questi strumenti sono intrinsecamente difficili da valutare e possono essere soggetti a una considerevole incertezza. Non vi sono garanzie che le stime derivanti dal processo di valutazione rispecchino l'effettivo prezzo di vendita o di "**chiusura**" di tali Strumenti Finanziari.

Il Prezzo di Sottoscrizione o il Prezzo di Rimborso possono differire dal Valore Patrimoniale Netto del Comparto a causa di Imposte e Oneri e del Contributo Anti-Diluizione.

Rischio associato alla Valuta di Denominazione delle Azioni

Una Classe di Azioni di un Comparto può essere denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto. I proventi dei rimborsi ed eventuali distribuzioni agli Azionisti sono di norma riconosciuti

nella valuta di denominazione della rispettiva Classe. Variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Base e la valuta di denominazione possono comportare una riduzione del valore delle Azioni interessate come espresso nella valuta di denominazione. Il Gestore ha la facoltà ma non l'obbligo di mitigare tale rischio (si veda la sezione "**Classi con Copertura**"). Si fa presente agli investitori che tale strategia può limitare in misura sostanziale i benefici che gli Azionisti della Classe in questione possono trarre se la valuta di denominazione perde valore contro la Valuta di Base e/o la valuta o le valute in cui sono denominate le attività del Comparto. In tali circostanze, gli Azionisti della relativa Classe di Azioni del Comparto possono essere esposti a oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione che tengono conto dei guadagni/perdite conseguiti sulle attività interessate e dei costi correlati. Le attività impiegate per realizzare questo tipo di strategie sono attività/passività che appartengono al Comparto nella sua interezza. Tuttavia, i guadagni/perdite conseguiti sulle attività interessate e i costi correlati maturano esclusivamente in capo alla relativa Classe di Azioni del Comparto.

Nessun Diritto di Controllo delle Attività Operative dell'ICAV

Agli Azionisti non è riconosciuto il diritto di controllare le attività operative giornaliere dei Comparti, ivi comprese le decisioni relative a investimenti e rimborsi.

Azionista di Controllo

Non sono previste restrizioni rispetto alla percentuale di Azioni dell'ICAV che un singolo soggetto o più soggetti correlati tra loro hanno facoltà di possedere. È dunque possibile che un singolo soggetto, ivi compreso un soggetto o un'entità correlati al Gestore ovvero un organismo d'investimento collettivo amministrato dal Gestore, possa ottenere il controllo dell'ICAV o di un Comparto, ferme restando le limitazioni di cui sopra in tema di controllo delle attività operative dell'ICAV.

Capitale di Avviamento

Le Azioni di un Comparto possono essere detenute (i) da un fondo francese di cui AXA Investment Managers S.A. o una delle sua affiliate è azionista di maggioranza (nel prosieguo, il "**Fondo AXA IM**") e/o (ii) da società appartenenti al gruppo di società AXA e/o (iii) da fondi d'investimento gestiti da società di gestione d'investimenti in cui il gruppo AXA Investment Managers detiene direttamente o indirettamente una partecipazione ("**Fondi Gestiti dal Gruppo AXA IM**") ai fini della costruzione di un *track record* o di una specifica azione di commercializzazione del Comparto in questione.

Il Fondo AXA IM e/o le società del gruppo AXA IM e/o i Fondi Gestiti dal Gruppo AXA IM possono, in qualunque momento, decidere di procedere al rimborso delle proprie Azioni nel Comparto, il che può determinare un calo sostanziale del patrimonio complessivo del Comparto e/o una ristrutturazione del Comparto inclusa, in via non limitativa, una ristrutturazione risultante nella liquidazione del Comparto ovvero nella sua fusione con un altro Comparto. Sono state stabilite regole specifiche da parte del Gestore allo scopo di preservare una parità di trattamento tra gli Azionisti del Comparto; tali regole

verranno applicate nel caso sopra descritto.

Quanto precede non impedisce ad altri investitori, inclusi investitori esterni specializzati in finanziamenti d'avvio, di detenere le Azioni di un Comparto.

Conflitti d'Interesse

Potrebbero sussistere conflitti di interesse capaci di incidere su un investimento nell'ICAV; si rimanda alla sezione in calce "**Conflitti d'Interesse**" sotto "**Gestione e Amministrazione**".

Affidamento sul Gestore e Soggetti Chiave

I Comparti fanno affidamento sul Gestore per formulare le strategie d'investimento e la loro performance dipende in larga misura dal persistere di un accordo con il Gestore e altresì dai servizi e dalle capacità dei rispettivi funzionari e dipendenti. Qualora si verifichi una perdita di servizio da parte del Gestore o di soggetti chiave del suo organico, oltreché in caso di significativa interruzione delle attività aziendali del Gestore ovvero, in circostanze estreme, di insolvenza del Gestore medesimo, un Comparto potrebbe non reperire rapidamente un successore e la nuova nomina potrebbe non contemplare termini equivalenti o pari qualità. Di conseguenza, il verificarsi dei suddetti eventi potrebbe causare un deterioramento della performance del Comparto e in tali circostanze gli investitori potrebbero subire perdite pecuniarie.

Compartecipazione agli Utili

Oltre a percepire una Commissione di Gestione, il Gestore può ricevere altresì una Commissione di Performance basata sull'incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe.

La Commissione di Performance aumenta in correlazione con eventuali plusvalenze non realizzate, oltreché con gli utili realizzati, pertanto le commissioni di performance possono essere riconosciute anche su utili non realizzati che potrebbero non concretizzarsi mai in futuro.

Rischio associato all'Obiettivo d'Investimento

Non vi è alcuna garanzia che la strategia d'investimento attuata per ciascun Comparto dia risultati positivi. È dunque possibile perdere il proprio investimento per intero o in misura sostanziale. Di conseguenza, ciascun investitore deve valutare attentamente se è nelle condizioni di sostenere i rischi correlati all'investimento in un Comparto.

Non vi sono garanzie che in un qualsiasi lasso di tempo, in particolare a breve termine, il portafoglio di un Comparto consegua una crescita del capitale né che mantenga il suo valore corrente. Gli investitori devono essere consapevoli che il valore delle Azioni può aumentare o diminuire.

Gestione Attiva degli Investimenti

Ove ciò sia indicato nel relativo Supplemento, gli Strumenti Finanziari di un Comparto possono essere gestiti attivamente dal Gestore, in base alle competenze dei singoli gestori di fondi, che avranno la discrezionalità (subordinata alle restrizioni agli investimenti, politiche d'investimento e strategie del Comparto) per investire il patrimonio del Comparto negli Strumenti Finanziari che a loro avviso consentiranno al Comparto di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento di un Comparto venga raggiunto sulla base degli Strumenti Finanziari selezionati.

Regime Fiscale

Qualsiasi modifica della normativa fiscale in Irlanda o altrove può influenzare (i) la capacità dell'ICAV o di un qualsiasi Comparto di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, (ii) il valore degli investimenti dell'ICAV o di un qualsiasi Comparto o (iii) la capacità di versare i rendimenti agli Azionisti oppure alterare tali rendimenti. Tali modifiche, che possono anche avere effetto retroattivo, possono influire sulla validità delle informazioni riportate nel presente documento, sulla base delle attuali leggi e prassi fiscali. I potenziali investitori e gli Azionisti dovrebbero tenere presente che le dichiarazioni sulla tassazione esposte nella presente sezione e nel presente Prospetto sono basate su informazioni ricevute dagli Amministratori relativamente alle leggi e alla prassi in vigore nella giurisdizione di pertinenza alla data del presente Prospetto. Come avviene per ogni investimento, non è possibile garantire che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalenti nel momento in cui viene effettuato l'investimento nell'ICAV possa protrarsi indefinitamente.

Se, in conseguenza dello status di un Azionista, l'ICAV o un Comparto diventa sostituto d'imposta, in qualsiasi giurisdizione, anche per eventuali interessi o sanzioni, esso ha il diritto di detrarre l'importo pertinente dal pagamento di eventuali somme dovute a tale Azionista e/o di disporre il rimborso d'ufficio o annullare un numero di Azioni detenute dall'Azionista o dal beneficiario effettivo delle Azioni sufficiente per adempiere a tali eventuali passività. L'Azionista interessato deve sollevare e tenere l'ICAV o il Comparto indenne da qualsiasi perdita derivante dal ruolo di sostituto d'imposta assunto dall'ICAV o dal Comparto e dai relativi interessi o sanzioni in caso di eventi che comportano oneri fiscali, anche in caso di mancata detrazione, appropriazione o annullamento.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti e dei potenziali investitori sui rischi tributari associati all'investimento nell'ICAV. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "Regime Fiscale".

Foreign Account Tax Compliance Act

Le disposizioni in materia di Foreign Account Tax Compliance ("**FATCA**") dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010, che si applicano a taluni pagamenti, impongono essenzialmente agli Specifici Soggetti Statunitensi di denunciare all'agenzia delle entrate degli Stati Uniti, l'US Internal Revenue

Service, la proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non statunitensi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, può essere applicata una ritenuta alla fonte del 30% sugli investimenti statunitensi diretti (e possibilmente indiretti). Per evitare di essere soggetti a ritenuta alla fonte negli Stati Uniti, gli investitori statunitensi e non statunitensi potrebbero essere tenuti a fornire informazioni su se stessi e i propri investimenti. A tale riguardo, i governi dell'Irlanda e degli Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("**AIG irlandese**") relativo all'applicazione delle disposizioni FATCA (per ulteriori dettagli si veda la precedente sezione intitolata "*Conformità con i requisiti in materia di informativa e di ritenuta alla fonte negli Stati Uniti*") in data 21 dicembre 2012.

Ai sensi dell'AIG irlandese (nonché delle norme irlandesi in materia e della relativa legislazione attuativa), alle istituzioni finanziarie estere (come l'ICAV) non dovrebbe di norma essere applicata la ritenuta del 30%. Tuttavia, nella misura in cui l'ICAV è assoggettato a ritenuta statunitense sui suoi investimenti per effetto del FATCA ovvero non è nella posizione di ottemperare a qualsiasi requisito del FATCA, l'Agente Amministrativo che opera per conto dell'ICAV ha facoltà di intraprendere qualsivoglia azione riguardante l'investimento di un Azionista nell'ICAV allo scopo di porre rimedio a tale inottemperanza e/o di garantire che la predetta trattenuta sia economicamente sostenuta dall'Azionista di competenza la cui inadempienza nel comunicare le necessarie informazioni o nel divenire un'istituzione finanziaria estera partecipante ovvero altra azione o inazione abbia ingenerato l'applicazione della trattenuta o l'inottemperanza, ivi compreso il rimborso obbligatorio, parziale o totale, della quota di azioni dell'ICAV in possesso dell'Azionista.

Qualora un Azionista non fornisca le necessarie prove documentali del proprio status fiscale di soggetto statunitense e/o non statunitense, come richiesto dall'ICAV, quest'ultima potrebbe essere tenuta al pagamento d'imposte (inclusa la ritenuta alla fonte statunitense) a causa della mancata osservanza delle disposizioni della Legge HIRE da parte di tale Azionista, nel qual caso detta passività fiscale potrebbe essere addebitata a quest'ultimo. Purché agisca in buona fede e per motivi ragionevoli, l'ICAV può procedere al rimborso forzoso delle azioni detenute da tali Azionisti conformemente a quanto stabilito dallo Statuto dell'ICAV. In aggiunta, l'ICAV avrà il diritto di trattenere, portare in compensazione o dedurre dai proventi dei rimborsi tutti gli importi ragionevoli (incluse eventuali passività fiscali) previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si raccomanda ai potenziali investitori e agli Azionisti di consultare il proprio consulente fiscale in merito ai requisiti imposti dal FATCA e alle possibili implicazioni dello stesso per i propri investimenti nell'ICAV. In particolare, gli Azionisti che detengono le proprie Azioni tramite intermediari devono confermare la conformità al FATCA di tali intermediari, per accertarsi che i rendimenti dei propri investimenti non siano soggetti alla ritenuta alla fonte statunitense.

Common Reporting Standard

Richiamandosi ampiamente all'approccio intergovernativo usato ai fini dell'attuazione del FATCA, l'OCSE ha sviluppato il Common Reporting Standard allo scopo di affrontare il problema dell'evasione fiscale offshore su base globale. In aggiunta, il 9 dicembre 2014 l'Unione Europea ha adottato la Direttiva

2014/107/UE del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ("Direttiva DAC2").

Il Common Reporting Standard e la Direttiva DAC2 (collettivamente in appresso il "CRS") forniscono norme comuni per la due diligence, la segnalazione e lo scambio di informazioni sui conti finanziari. Ai sensi del CRS, le giurisdizioni partecipanti e gli Stati Membri dell'UE ottengono dalle istituzioni finanziarie segnalanti, e scambiano automaticamente con gli altri Stati partecipanti con frequenza annuale, informazioni finanziarie relative a tutti i conti segnalabili identificati dalle istituzioni finanziarie sulla base delle comuni procedure di due diligence e segnalazione; il primo scambio di informazioni ha avuto inizio nel 2017. L'Irlanda ha recepito il CRS nel proprio ordinamento giuridico e pertanto l'ICAV è tenuto a osservare i requisiti di due diligence e segnalazione del CRS come recepito in Irlanda. Gli Azionisti potrebbero essere tenuti a fornire all'ICAV informazioni aggiuntive per consentirgli di adempiere ai propri obblighi in materia di CRS. In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, un investitore può essere soggetto a eventuali penali o altri addebiti e/o al rimborso d'ufficio delle proprie Azioni nel Comparto pertinente.

Si raccomanda agli Azionisti e ai potenziali investitori di rivolgersi al proprio consulente fiscale per chiarimenti riguardo ai propri requisiti di certificazione associati a un investimento nell'ICAV.

Rischio associato alla Sicurezza Informatica

L'ICAV e i suoi fornitori di servizi sono esposti a rischi operativi e di sicurezza informatica oltretutto a rischi correlati a eventuali incidenti che coinvolgono la cyber-sicurezza. In generale, gli incidenti informatici possono derivare da attacchi deliberati o eventi non intenzionali. Gli attacchi contro la sicurezza informatica includono, a titolo non esaustivo, l'accesso non autorizzato a sistemi digitali (ad esempio mediante "*hacking*" o software maligni) allo scopo di appropriarsi indebitamente di attività o informazioni sensibili, corrompere dati o causare interruzioni operative. Gli attacchi informatici possono essere effettuati anche attraverso modalità che non implicano un accesso non autorizzato, ad esempio causando il diniego di servizi all'interno di siti web (ossia tentativi di rendere indisponibili i servizi per gli utenti destinatari). Gli incidenti di sicurezza informatica riguardanti il Gestore, l'Agente Amministrativo o la Banca Depositaria ovvero altri fornitori di servizi, come gli intermediari finanziari, possono causare interruzioni e influire sulle attività operative, con potenziali ricadute in termini di perdite finanziarie, ad esempio interferendo con la capacità di un Comparto di calcolare il proprio NAV, impedimenti alla negoziazione per il portafoglio di un Comparto, incapacità degli Azionisti a svolgere transazioni con l'ICAV, violazione di leggi applicabili in materia di *privacy*, sicurezza dei dati o altro, ammende e sanzioni amministrative, danni reputazionali, rimborsi o altri risarcimenti o costi di riparazione, spese legali o costi aggiuntivi per la conformità. Analoghe conseguenze avverse potrebbero ingenerarsi per effetto di incidenti di sicurezza informatica riguardanti gli emittenti dei titoli in cui un Comparto è investito, le controparti con cui l'ICAV effettua le sue operazioni, le autorità di governo e altre autorità di regolamentazione, operatori di borse valori e altri operatori dei mercati finanziari, banche, intermediari, operatori mobiliari, compagnie assicurative e altre istituzioni finanziarie nonché altri soggetti. Malgrado

siano stati messi a punto sistemi di gestione del rischio informatico e piani di continuità aziendale, concepiti per ridurre i rischi associati con la sicurezza informatica, tali sistemi e piani sono soggetti a limiti intrinseci, tra cui la possibilità che determinati rischi non vengano identificati.

GDPR

Il GDPR entra in vigore in tutti gli Stati Membri il 25 maggio 2018, sostituendo le norme UE sulla protezione dei dati attualmente vigenti. Ai sensi del GDPR, i titolari del trattamento sono soggetti a obblighi addizionali, compresi, tra l'altro, obblighi di responsabilità e trasparenza in forza dei quali il titolare del trattamento è responsabile della conformità con le disposizioni in materia di trattamento dei dati contenute nel GDPR, deve essere in grado di dimostrare tale conformità e deve fornire ai soggetti interessati informazioni più dettagliate relative al trattamento dei loro dati personali. Altri obblighi imposti sui titolari del trattamento comprendono procedure più rigorose per l'ottenimento del consenso al trattamento dei dati e l'obbligo di comunicare tempestivamente alle autorità di vigilanza competenti eventuali violazioni dei dati personali. Il GDPR riconosce ai soggetti interessati ulteriori diritti, tra cui quello di correggere dati personali inesatti, quello di ottenere in determinate circostanze la cancellazione dei dati personali detenuti da un titolare del trattamento e il diritto di porre limiti o obiezioni al trattamento dei dati in determinate circostanze.

Gestione dei Conti di Liquidità Multi-Comparto / Conti di Liquidità Individuali

L'ICAV ha istituito conti di liquidità per le sottoscrizioni denominati in diverse valute e a nome dello stesso ICAV (che afferiscono a un determinato numero di Comparti) e può istituire conti di liquidità per sottoscrizioni in diverse valute a nome di un singolo Comparto, in ciascun caso presso una o più istituzioni finanziarie. Tutte le sottoscrizioni, i rimborsi o i dividendi dovuti al o dal rispettivo Comparto sono veicolati e amministrati mediante tali conti di liquidità dell'ICAV (congiuntamente i "**Conti di Liquidità Multi-Comparto**") o mediante conti di liquidità per singolo Comparto (congiuntamente i "**Conti di Liquidità Individuali**").

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tali conti non beneficiano dell'applicazione di alcuna norma sulla protezione del denaro degli investitori (ovvero in tali circostanze il denaro non viene detenuto in via fiduciaria per conto del relativo investitore) e che tali conti non sono trattati come conti di deposito affidati in custodia alla Banca Depositaria. Nei casi in cui pervengano somme da parte di un investitore ai fini di sottoscrizione prima di un Giorno di Negoziazione, a fronte delle quali è stata ricevuta o si prevede che sarà ricevuta una domanda di sottoscrizione di Azioni, e che vengono detenute in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Conto di Liquidità Individuale, tale investitore viene considerato un creditore generale e non il destinatario di un rapporto fiduciario, inoltre l'investitore non sarà un Azionista fino al momento di emissione delle Azioni. Di conseguenza, nel caso in cui tali somme vengano perse prima dell'emissione delle Azioni a beneficio dell'investitore in questione nel Giorno di Negoziazione pertinente (ad esempio in caso di insolvenza o altra inadempienza dell'istituto di credito presso il quale

sono detenuti i predetti conti), l'investitore viene considerato un creditore non garantito del Comparto in relazione alle somme di cui sopra. L'ICAV, per conto del Comparto, potrebbe essere obbligato a risarcire eventuali disavanzi correlati a tale perdita, con conseguente riduzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione in capo agli Azionisti esistenti del Comparto interessato. In caso di insolvenza del Comparto o dell'ICAV, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o l'ICAV avranno fondi sufficienti per saldare a pieno titolo i creditori non garantiti. Gli investitori che hanno trasferito somme di denaro ai fini di sottoscrizione prima di un Giorno di Negoziazione, le quali sono detenute in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Conto di Liquidità Individuale, sono considerati alla stregua di tutti gli altri creditori non garantiti del Comparto in questione e avranno diritto a una quota proporzionale dei fondi che vengono resi disponibili per la totalità dei creditori non garantiti dal curatore fallimentare. In tali circostanze, dunque, l'investitore potrebbe non recuperare tutto il denaro originariamente versato a fronte della domanda di sottoscrizione di Azioni. Si fa presente agli investitori che, in caso di insolvenza di un Comparto, il quale, per effetto di un ritardato pagamento dei proventi della sottoscrizione o per qualsiasi altra ragione, risulta detenere somme di denaro legittimamente spettanti a un altro Comparto, il recupero di eventuali importi di sottoscrizione a cui l'altro Comparto abbia diritto è soggetto ai termini del Conto di Liquidità Multi-Comparto e all'applicazione della legge. L'investitore che abbia versato tali importi (e che non diventa Azionista prima dell'emissione delle Azioni del Comparto) diventa un creditore non garantito del Comparto a cui i predetti importi dovevano essere corrisposti. Possono verificarsi ritardi nell'esecuzione e/o controversie riguardo alla ricezione di detti importi e il Comparto insolvente potrebbe non disporre di fondi sufficienti per rimborsare le somme dovute all'altro Comparto. In tal caso, l'ICAV fornisce al curatore fallimentare tutta l'assistenza necessaria per risolvere tempestivamente la situazione.

Le somme a titolo di rimborso dovute a un investitore successivamente al Giorno di Negoziazione di un Comparto in cui le Azioni di tale investitore sono state oggetto di rimborso possono essere trattenute temporaneamente in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Fondo di Liquidità Individuale e vengono trattate come patrimonio del Comparto in questione finché non sono versate all'investitore; analogamente, esse non beneficiano dell'applicazione di alcuna norma sulla protezione del denaro degli investitori (ovvero in tali circostanze il denaro non viene detenuto in via fiduciaria per conto del relativo investitore).

In attesa che venga effettuato il versamento all'Azionista interessato, i pagamenti a titolo di distribuzione possono essere trattenuti temporaneamente in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Fondo di Liquidità Individuale e vengono trattati come patrimonio del Comparto in questione finché non sono corrisposti all'Azionista; analogamente, essi non beneficiano dell'applicazione di alcuna norma sulla protezione del denaro degli investitori (ovvero in tali circostanze il denaro non viene detenuto in via fiduciaria per conto del relativo Azionista).

In tali circostanze, l'investitore viene considerato un creditore non garantito del relativo Comparto per quanto riguarda gli importi a titolo di rimborso o distribuzione, come applicabile, finché tali somme non gli sono versate e, laddove si tratti di un investitore richiedente rimborso, questi non figura come Azionista in riferimento ai predetti importi. In caso di insolvenza o altra inadempienza dell'istituto di credito che detiene

i suddetti conti ovvero del Comparto o dell'ICAV, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o l'ICAV disporranno di fondi sufficienti per saldare a pieno titolo i creditori non garantiti. Gli Azionisti a cui sono dovute somme a titolo di rimborso o dividendo, che sono detenute in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Conto di Liquidità Individuale, sono considerati alla stregua di tutti gli altri creditori non garantiti del Comparto in questione e avranno diritto a una quota proporzionale dei fondi che vengono resi disponibili per la totalità dei creditori non garantiti dal curatore fallimentare. In tali circostanze, dunque, l'Azionista potrebbe non recuperare tutto il denaro originariamente versato in un Conto di Liquidità Multi-Comparto o in un Conto di Liquidità Individuale a scopo di ritrasmissione all'Azionista medesimo.

Se, per qualsiasi ragione, gli importi detenuti in uno dei predetti conti non possono essere trasferiti a un investitore (ad esempio, nel caso in cui questi non abbia fornito una sufficiente documentazione identificativa per finalità di prevenzione antiriciclaggio), i suoi fondi restano soggetti ai predetti rischi; pertanto, situazioni del genere devono essere rettificate il più rapidamente possibile.

Fattori di Rischio Non Esaustivi

La descrizione dei rischi associati agli investimenti contenuta nel presente Prospetto non pretende di essere esaustiva e i potenziali investitori devono tenere conto del fatto che l'investimento nell'ICAV e in qualsiasi Comparto potrebbe essere di volta in volta esposto a rischi di natura eccezionale.

I dettagli relativi a rischi specifici inerenti un determinato Comparto o una determinata Classe in aggiunta a quelli descritti nella presente sezione sono indicati nel rispettivo Supplemento.

2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

I poteri di amministrazione dell'ICAV sono conferiti agli Amministratori in conformità con l'Atto Costitutivo. Gli Amministratori controllano l'attività dell'ICAV e sono responsabili per la formulazione della politica d'investimento. Gli Amministratori hanno delegato la quotidiana gestione dell'ICAV e la custodia del patrimonio di ogni Comparto rispettivamente al Gestore e alla Banca Depositaria. Il Gestore ha demandato all'Agente Amministrativo le funzioni di agente amministrativo dell'ICAV.

Amministratori

Di seguito sono elencati gli Amministratori dell'ICAV:

Joseph Keane

Joseph Keane, di nazionalità irlandese e residente in Irlanda, fornisce servizi di consulenza nel campo dei fondi comuni e degli *hedge fund* e serve come amministratore indipendente per società di gestione fondi. Da marzo 2004 ad aprile 2007, è stato Chief Financial Officer di Vega Hedge Fund Group. Nel 2002 ha fondato CFO.IE, ricoprendo l'incarico di Chief Executive Officer della società fino a febbraio 2004. Ha svolto le mansioni di Head of Operations per SEI Investments, Global Fund Services dal 2000 al 2002 e di Managing Director per ABN AMRO Trust Company (Cayman) nelle Isole Cayman dal 1995 al 2000. È membro dell'Institute of Chartered Accountants in Irlanda. Vanta trentacinque anni di esperienza nella gestione e amministrazione di fondi d'investimento, attività bancarie e contabilità pubblica.

Francisco Arcilla

Francisco Arcilla, francese di cittadinanza e residenza, è stato Global Head of Sales e co-responsabile ad interim del Gruppo clienti di AXA Investment Managers dal luglio 2017. Arcilla è entrato in AXA IM come CIO e Global Head of Funds of Hedge Funds nel 2011 ed è stato precedentemente CEO di AXA IM in Giappone da aprile 2015 a giugno 2017. È stato nominato direttore del Product Development per AXA Rosenberg nel novembre 2014 e in precedenza è stato nominato nel luglio 2012 per gestire la creazione dell'External Managers Group che unisce i gruppi Hedge Fund, Impact Investing e Long-Only Multi-Management.

Prima di entrare a far parte di AXA Investment Managers, Arcilla ha lavorato per la boutique svizzera di soluzioni alternative EIM SA nel giugno 2008 come Co-Head of Investments. In precedenza, ha trascorso undici anni come trader Buy-Side per diverse istituzioni globali, specializzate in strategie di relative value del credito e del reddito fisso, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. È stato analista presso la divisione Investment Banking di Merrill Lynch a Londra nel 1994. Si è laureato alla HEC School of Management a Parigi e ha conseguito un Master in finanza alla London Business School.

Kevin O'Brien

Kevin O'Brien, di nazionalità irlandese e residente in Irlanda, è un Amministratore indipendente non esecutivo nel settore dei fondi e assicurativo. Nel 1983 è entrato in Coopers & Lybrand (oggi PricewaterhouseCoopers) dove ha conseguito la qualifica di revisore contabile certificato. Nel 1988 è passato in Lifetime Assurance (controllata di Bank of Ireland Group nel settore della bancassicurazione) con il ruolo di Senior Financial Accountant per poi essere nominato Operations Manager e successivamente Managing Director delle attività generali di Bank of Ireland in campo assicurativo. Nel 2000 è entrato in Bank of Ireland Asset Management, dove ha ricoperto vari incarichi manageriali tra cui Director - Wholesale Funds e Director - Business Strategy. Ha conseguito una laurea con lode in scienze commerciali presso lo University College Cork (The National University of Ireland) nel 1983. Nel 2009, ha completato il percorso di professionalizzazione dell'Institute of Directors (Certificate and Diploma in Company Direction) ed è stato ammesso al suo interno come Chartered Director nel 2013.

Joseph Pinto

Joseph Pinto, di nazionalità francese e residente in Francia, è Global Chief Operating Officer di AXA Investment Managers. È entrato in AXA Investment Managers nel gennaio 2007 come Head of South Europe and Middle East. Nel dicembre 2011, ha assunto l'incarico di Global Head of Markets & Investment Strategy Department ed è stato nominato componente del Consiglio di Gestione. Nel marzo 2014, è diventato Global Chief Operating Officer. Prima di entrare in AXA Investment Managers, ha svolto le mansioni di Deputy CEO e membro del consiglio di amministrazione per Banque Privée Fideuram Wargny tra il 2001 e il 2006. In questo periodo, ha ideato e attuato la strategia di sviluppo commerciale della banca. Ha iniziato la sua carriera a New York con Crédit Lyonnais nel ramo della cartolarizzazione, prima di trasferirsi a Londra per lavorare con la divisione Corporate Finance di Lehman Brothers. Dal 1998 al 2001, è stato Project Manager presso McKinsey & Cie a Parigi. Ha conseguito una laurea presso l'Ecole Centrale Paris (una scuola francese a indirizzo ingegneristico) e un MBA presso la Columbia University.

La gestione e la supervisione delle attività dell'ICAV sono affidate agli Amministratori, che sono tutti amministratori non esecutivi dell'ICAV medesimo e i cui cenni biografici sono riportati sopra.

L'indirizzo degli Amministratori corrisponde alla sede legale dell'ICAV.

Il Gestore

L'ICAV ha nominato AXA Investment Managers Paris in qualità di gestore ai sensi del Contratto di Gestione ed è responsabile, su base giornaliera e con la supervisione degli Amministratori, per la gestione dell'attività dell'ICAV e la distribuzione delle Azioni. Il Gestore ha incaricato l'Agente Amministrativo di svolgere le operazioni per l'amministrazione giornaliera dell'ICAV, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto dei Comparti e delle Azioni, e i servizi correlati di contabilità dei comparti.

Il Gestore è una società a responsabilità limitata costituita in data 26 gennaio 1990. Il Gestore è stato

autorizzato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Francia (approvazione AMF n. GP 92-08) in data 7 aprile 1992 sia come società di gestione di OICVM sia come gestore di fondi d'investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE come recepita in Francia. La funzione di segreteria societaria del Gestore è svolta dal suo personale interno. Il Gestore funge da società di gestione dell'ICAV avendo facoltà di fornire servizi di gestione transfrontalieri all'interno dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS.

Ulteriori informazioni riguardanti il Gestore, compreso il suo Consiglio di Amministrazione, sono reperibili all'indirizzo <https://www.axa-im.com/en/board-of-directors>.

Il Gestore appartiene al gruppo AXA Investment Managers, uno dei più grandi gestori patrimoniali aventi sede in Europa, con un patrimonio gestito pari a EUR 732 miliardi al 30 settembre 2017. AXA Investment Managers è una controllata specializzata in gestione patrimoniale appartenente al Gruppo AXA e conta un organico di 2.354 persone in 21* paesi in tutto il mondo. Le attività d'investimento di AXA Investment Managers Paris riguardano strumenti tradizionali oltreché strutturati e alternativi.

** Dati non certificati*

Di seguito sono elencati gli Amministratori del Gestore:

AXA Investment Managers SA, rappresentata dal Sig. Jean-Christophe Menioux

Jean-Christophe è General Secretary e CFO di AXA Investment Managers, nonché membro del consiglio di gestione. Dal 2001 al 2016 è stato responsabile della divisione "Life & Savings" e ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità in seno al Gruppo AXA, tra cui quelli di direttore del team di gestione della liquidità e del team di rischio. Prima di approdare nel Gruppo AXA nel 2001 ha trascorso nove anni in Crédit Commercial de France (HSBC France), dove è stato Head of Interest Rate Derivatives prima di diventare Director of Market Risks. Ha conseguito una laurea presso l'École Centrale di Parigi.

Sig. Andrea Rossi

Andrea Rossi è Chairman e Chief Executive Officer del Gestore nonché Chief Executive Officer di AXA Investment Managers SA. Svolge inoltre le mansioni di Chairman per AXA Real Estate Investment Managers ed è membro del Comitato Esecutivo del Gruppo AXA. È diventato Chief Executive Officer di AXA Investment Managers nel luglio 2013. Ricopre posizioni dirigenziali all'interno del Gruppo AXA dal 2001. In precedenza, è stato Chief Executive Officer di AXA Assicurazioni in Italia, dove è entrato nel 2008. Nel 2006, ha ricoperto l'incarico di CEO e Deputy Chairman per AXA Insurance Gulf & Middle East, con sede a Dubai. È entrato nel Gruppo AXA nel 2001 come Senior Vice President, Business Support and Development per il Mediterraneo, il Medio Oriente e l'America Latina, assumendo successivamente l'incarico di Chief Operating Officer della regione MEDLA. Dal 1999 al 2000, è stato Director of Business Development & Marketing Europe per Transamerica Aegon. Nel 1995, è diventato Product Marketing Manager per General Electric Lighting Europe, passando poi al ruolo di Vice President-Six Sigma presso

General Electric Capital AFS Europe. Ha iniziato la sua carriera nel Finance Department di Olivetti, dedicandosi successivamente a numerose esperienze internazionali con Olivetti Canada e Morgan Stanley. Ha conseguito una laurea in scienze economiche presso l'Università La Sapienza di Roma in Italia e un MBA all'INSEAD di Fontainebleau, in Francia.

Sig. Jean-Pierre Hellebuyck

Jean-Pierre Hellebuyck è Director e Vice-Chairman di AXA Investment Managers Paris e funge da consulente del CEO. È membro del Consiglio di Amministrazione dell'International Corporate Governance Network (ICGN). Fa parte della commissione di Corporate Governance di French Asset Management Association (AFG). È inoltre membro del Collège dell'autorità di regolamentazione francese, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). In precedenza, è stato Chairman di AXA Asset Management dal 1995 al 1997, Chief Investment Officer del Gruppo AXA dal 1989 al 1995 e Senior Vice President di AXA Securities nel 1985. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Vice President per Drouot Assurances (Gruppo AXA) nel 1981 e di General Manager per Drouot Group (Gruppo AXA) dal 1977 al 1979. Ha lavorato come gestore di portafogli globali presso Paluel-Marmont dal 1972 al 1976 e come analista finanziario per la Banque de l'Union Parisienne dal 1970 al 1972. Ha conseguito una laurea presso l'Ecole Supérieure de Commerce di Lille nel 1969 e una presso il Collège d'Europe a Bruges nel 1970.

Sig.ra Bettina Ducat

Bettina è Director di AXA Investment Managers Paris. È Global Head of Product, Retail and Institutional Development di AXA Group e co-responsabile di Client Group dal 2014. A partire dal 2012, è stata nominata responsabile della distribuzione per la Francia, l'Europa meridionale e il Medio Oriente. Nel 2006 è entrata a far parte di AXA IM come responsabile delle vendite all'interno del team di distribuzione rivolto a istituzioni finanziarie e compagnie assicurative e nel 2009 ha assunto la responsabilità della gestione del team. Dal 2001 al 2016 è stata consulente strategico di Accenture. È laureata alla EM Lyon.

Sig.ra Amélie Watelet

Amélie Watelet è Director di AXA Investment Managers Paris. Ricopre inoltre l'incarico di Global Head of Human Resources & Corporate Communications ed è membro del Consiglio di Gestione di AXA Investment Manager dal 1° novembre 2016. È giunta in AXA Investment Managers dal Gruppo AXA, dov'era Global Head of HR, Communications e Corporate Responsibility per AXA Tech e i team IT del Gruppo AXA impegnati nella trasformazione informatica. Lavora in AXA da 10 anni, periodo nel quale ha rivestito numerosi ruoli di alto profilo nell'ambito delle Risorse Umane, delle Comunicazioni e della Responsabilità Aziendale, tra cui HR Director e General Secretary per AXA Headquarters e AXA Cessions (AXA Global P&C). Ha maturato 20 anni di esperienza nel campo delle Risorse Umane, formulando e attuando strategie di gestione della forza lavoro e del talento e soluzioni innovative di apprendimento e sviluppo, fungendo da consulente all'alta dirigenza su tutti gli aspetti delle Risorse Umane in settori diversi

quali Vendite al Dettaglio, Energia e Media. Ha conseguito un Master 2 all'I.E.P. Paris (SciencesPo) e una laurea in Strategie di Risorse Umane presso la University of Tours "François Rabelais".

Il Gestore ha l'autorità per delegare in tutto o in parte le proprie funzioni di distributore a sub-distributori in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Le commissioni e le spese di eventuali sub-distributori nominati dal Gestore che vengono assolte a valere sul patrimonio dell'ICAV devono essere in linea con le normali tariffe commerciali.

Il Gestore si riserva la facoltà, previa approvazione dell'ICAV e in conformità con le disposizioni della Banca Centrale, di nominare uno o più Sub-Gestori degli Investimenti all'interno del gruppo AXA Investment Managers affinché erogino servizi di gestione degli investimenti a uno o più Comparti costituiti in seno all'ICAV. I dettagli relativi a tale nomina sono contenuti nel rispettivo Supplemento. Salvo quando altrimenti indicato nel relativo Supplemento, le commissioni di ogni Sub-Gestore degli Investimenti così nominato saranno corrisposte dal Gestore a valere sulla propria commissione.

Sub-Gestori degli Investimenti

I dettagli relativi a eventuali Sub-Gestori degli Investimenti nominati in relazione a un Comparto sono forniti nel rispettivo Supplemento.

Banca Depositaria

L'ICAV ha nominato State Street Custodial Services (Ireland) Limited in qualità di Banca Depositaria ai sensi del Contratto di Banca Depositaria.

La Banca Depositaria è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

La Banca Depositaria contava un patrimonio amministrato pari a **USD** 602 miliardi al 31 dicembre 2015.

Tra le funzioni della Banca Depositaria si annoverano le seguenti:-

- (i) assicurare la custodia del patrimonio dell'ICAV, comprendente (i) il mantenimento in custodia di tutti gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia e (ii) la verifica del possesso di altre attività e conseguente mantenimento dei registri;
- (ii) garantire che i flussi di cassa di ciascun Comparto siano adeguatamente monitorati e che siano stati ricevuti tutti i pagamenti effettuati da o per conto dei sottoscrittori all'atto della sottoscrizione di Azioni del relativo Comparto;
- (iii) assolvere alle sue funzioni di supervisione e garantire che le emissioni, i rimborsi e gli annullamenti nonché la valutazione delle Azioni dei Comparti siano calcolati in conformità con i Regolamenti UCITS;

- (iv) eseguire le istruzioni dell'ICAV, salvo quando esse siano in conflitto con i Regolamenti UCITS;
- (v) garantire che, nelle operazioni aventi ad oggetto le attività di un Comparto, il corrispettivo sia versato al Comparto di competenza entro le normali scadenze; e
- (vi) garantire che il reddito dell'ICAV sia ripartito in conformità con i Regolamenti UCITS.

Responsabilità della Banca Depositaria

Ai sensi del Contratto di Banca Depositaria, quest'ultima è responsabile per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia (ovvero le attività assoggettate all'obbligo di permanenza in custodia secondo i Regolamenti UCITS) oppure affidati in custodia a un subdepositario, salvo quando possa dimostrare che la perdita è stata provocata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sono state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi per scongiurarle.

La Banca Depositaria è inoltre responsabile per tutte le altre perdite subite in conseguenza del mancato rispetto da parte della stessa, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi previsti in capo ad essa dai Regolamenti UCITS.

Delega

La Banca Depositaria ha facoltà di delegare le sue funzioni di custodia a uno o più delegati in conformità e nell'osservanza dei Regolamenti UCITS e dei termini definiti nel Contratto di Banca Depositaria, tuttavia la sua responsabilità non muta per il fatto di avere affidato a terzi in tutto o in parte le attività in sua custodia. Lo svolgimento della funzione di custodia della Banca Depositaria in relazione a determinate attività dell'ICAV è stata demandata ad alcuni soggetti delegati. La Banca Depositaria ha delegato le funzioni di custodia a State Street Bank and Trust Company con sede legale in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA in qualità di suo subdepositario globale (SSBTC) e pertanto può accedere alla rete di subdepositari di SSBTC. La rete di custodia globale di SSBTC copre oltre 100 mercati in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Canada, Irlanda e Regno Unito, SSBTC dispone di proprie basi operative per l'attività di custodia sul mercato locale. In altri mercati, ha selezionato una o più banche agenti locali affinché agiscano come suoi subdepositari. L'elenco dei delegati della Banca Depositaria e dei sub-delegati di SSBTC è contenuto nell'Allegato IV. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente. Un elenco aggiornato degli eventuali delegati dei delegati della Banca Depositaria e dei sub-delegati di SSBTC è consultabile nella Guida del Gestore degli Investimenti sul sito web www.mystatestreet.com ed è disponibile presso l'ICAV su richiesta.

La Banca Depositaria è soggetta ad alcuni obblighi di raccolta dei dati fiscali, informativa e ritenuta alla fonte in relazione ai pagamenti eseguiti a fronte delle attività detenute dalla Banca Depositaria o per suo conto da un delegato.

Conflitti

È possibile che di volta in volta insorgano conflitti d'interesse potenziali o effettivi tra la Banca Depositaria e i suoi delegati, ad esempio, fermo restando il carattere generale di quanto precede, nel caso in cui un delegato incaricato sia una società affiliata del gruppo e fornisca un prodotto o un servizio all'ICAV in cui la stessa detiene un interesse finanziario o commerciale ovvero riceve una remunerazione per altri prodotti o servizi correlati da essa forniti all'ICAV. Tra questi si annoverano servizi di copertura valutaria e altresì lo svolgimento della funzione di controparte in operazioni OTC e fornitura di convenzioni per linee di credito all'ICAV. La Banca Depositaria ha adottato una politica sui conflitti d'interesse per gestire queste eventualità.

La Banca Depositaria e/o le sue affiliate possono svolgere le mansioni di depositaria, *trustee* e/o agente amministrativo per altri fondi. È pertanto possibile che la Banca Depositaria (o le sue affiliate) vada incontro, nello svolgimento della sua attività, a conflitti o potenziali conflitti d'interesse con l'ICAV e/o altri fondi per i quali la stessa Banca Depositaria (o le sue affiliate) agisce. In caso di potenziale conflitto d'interesse eventualmente insorto durante il normale svolgimento dell'attività, la Banca Depositaria si attiene alle leggi applicabili. Laddove insorga un conflitto o un potenziale conflitto d'interesse, la Banca Depositaria tiene conto dei suoi obblighi nei confronti dell'ICAV e tratta quest'ultimo, nonché gli altri fondi per i quali agisce, in modo equo e tale che qualsiasi operazione venga eseguita, per quanto possibile, secondo termini che non siano sostanzialmente meno favorevoli per l'ICAV rispetto al caso in cui il conflitto o il potenziale conflitto d'interesse non fosse esistito.

Informazioni aggiornate riguardanti l'identità della Banca Depositaria, una descrizione delle sue funzioni, di eventuali deleghe delle sue mansioni e dei conflitti d'interesse che la riguardano sono a disposizione degli investitori su richiesta.

In nessun caso la Banca Depositaria agisce come garante od offerente delle Azioni dell'ICAV o di qualsiasi investimento sottostante. La Banca Depositaria fornisce un servizio all'ICAV e non ha alcuna responsabilità o autorità quanto all'assunzione di decisioni d'investimento o alla prestazione di consulenze in materia di investimenti in relazione al patrimonio dell'ICAV.

Agente Amministrativo

Il Gestore ha nominato State Street Fund Services (Ireland) Limited in qualità di agente amministrativo e responsabile per le registrazioni dell'ICAV ai sensi del Contratto di Amministrazione con l'incarico di svolgere le operazioni per l'amministrazione giornaliera dell'ICAV, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto e la redazione del bilancio dei singoli Comparti, sotto la supervisione generale del Gestore.

L'Agente Amministrativo è una società a responsabilità limitata di diritto irlandese costituita in data 23 marzo 1992 (numero di registrazione IE186184) da State Street Corporation.

L'Agente Amministrativo contava un patrimonio amministrato pari a USD 615 miliardi al 31 dicembre 2015.

Segretario

L'ICAV ha nominato Tudor Trust Limited in qualità di segretario. Tudor Trust Limited è una società privata per azioni costituita in Irlanda e affiliata a Dillon Eustace, società irlandese che fornisce consulenza legale all'ICAV.

Agenti Pagatori / Rappresentanti / Sub-Distributori

Leggi e regolamenti locali negli Stati Membri del SEE possono richiedere la nomina di agenti pagatori / agenti incaricati delle informazioni / rappresentanti / distributori / banche corrispondenti ("**Agenti Pagatori**") e altresì il mantenimento di scritture contabili da parte di tali Agenti Pagatori attraverso i quali possono essere corrisposte somme a titolo di sottoscrizione e rimborso o dividendi. Gli Azionisti che scelgono o che sono tenuti, in forza di norme locali, a pagare o a ricevere somme a titolo di sottoscrizione, rimborso o dividendo tramite un'entità intermediaria anziché attraverso un canale diretto con la Banca Depositaria (ad esempio un Agente Pagatore in una giurisdizione locale) sono esposti a un rischio di credito nei confronti di tale entità intermediaria per quanto riguarda:

- (a) le somme a titolo di sottoscrizione prima della loro trasmissione alla Banca Depositaria per conto dell'ICAV o del Comparto interessato; e
- (b) le somme a titolo di rimborso dovute dalla suddetta entità intermediaria all'Azionista interessato.

Le commissioni e le spese degli Agenti Pagatori nominati dal Gestore, che devono essere in linea con le normali tariffe commerciali, sono a carico dell'ICAV o del Comparto per il quale l'Agente Pagatore è stato nominato.

Possono essere predisposti Supplementi Nazionali che trattano temi riguardanti gli Azionisti nelle giurisdizioni in cui sono stati nominati Agenti Pagatori affinché tali Azionisti possano prenderne visione; in tal caso, ove richiesto, viene inclusa nel Supplemento Nazionale di pertinenza una sintesi delle disposizioni rilevanti contenute nei contratti con cui sono stati nominati gli Agenti Pagatori.

Tutti gli Azionisti dell'ICAV o del Comparto per conto del quale è stato nominato un Agente Pagatore possono avvalersi dei servizi erogati dagli Agenti Pagatori nominati da o per conto dell'ICAV.

I dettagli relativi agli Agenti Pagatori nominati sono riportati nel Supplemento Nazionale di pertinenza e vengono aggiornati in caso di nomina o revoca degli Agenti Pagatori.

Conflitti d'Interesse

Gli Amministratori, il Gestore, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo, eventuali Sub-Gestori degli Investimenti e rispettive affiliate, funzionari, direttori e azionisti, soci, dipendenti e agenti (congiuntamente le "Parti") sono o possono essere coinvolti in altre attività finanziarie, d'investimento e professionali che talvolta possono causare un conflitto d'interesse con il *management* dell'ICAV e/o i rispettivi ruoli in riferimento all'ICAV. Le predette attività possono includere la gestione o amministrazione di altri fondi, acquisti e vendite di Strumenti Finanziari, servizi bancari e di gestione degli investimenti, servizi d'intermediazione, servizi di copertura valutaria, valutazione di Strumenti Finanziari non quotati (in circostanze in cui le commissioni dovute all'entità che effettua la valutazione di tali Strumenti Finanziari possono aumentare di pari passo con il valore di questi ultimi) e lo svolgimento delle funzioni di amministratore, funzionario, consulente o agente per altri fondi o società, tra cui fondi o società in cui l'ICAV può investire. In particolare, il Gestore può svolgere mansioni di consulenza o gestione per altri fondi e altri organismi d'investimento collettivo in cui un Comparto può investire o che hanno obiettivi d'investimento simili o sovrapposti rispetto all'ICAV o ai suoi Comparti.

Si prevede che la Banca Depositaria o una delle società nel suo gruppo possano fornire servizi di copertura valutaria all'ICAV in relazione a uno o più Comparti, detenendo un interesse finanziario o commerciale in tali servizi e percependo un compenso a fronte di essi. La Banca Depositaria ha adottato una politica sui conflitti d'interesse per gestire queste eventualità e il Gestore monitora i servizi erogati.

Inoltre, al fine di migliorare le sue prestazioni e in conformità con il suo obiettivo d'investimento, l'ICAV ha facoltà di eseguire acquisti e vendite temporanei di titoli. A tale scopo, può avvalersi dei servizi di AXA Investment Managers GS Limited ("**AXA IM GS**"), incluse la selezione delle controparti e la gestione delle garanzie finanziarie.

AXA IM GS e AXA Investment Managers Paris sono due entità appartenenti al Gruppo AXA Investment Managers. Onde evitare eventuali conflitti d'interesse, il gruppo AXA Investment Managers ha adottato un'apposita politica, disponibile sul sito www.axa-im.fr.

AXA IM GS seleziona le controparti con cui le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine vengono concluse a nome e per conto dei FIA, in conformità con la sua politica di esecuzione, disponibile sul sito www.axa-im.co.uk.

La gestione della politica riguardante le garanzie finanziarie dell'ICAV in relazione alle operazioni di prestito titoli e pronti contro termine è coerente con quella sopra descritta.

Il Gestore e le sue affiliate non sono in alcun modo tenuti a offrire all'ICAV le opportunità d'investimento di cui vengono a conoscenza né a rendere conto all'ICAV (o informarlo o renderlo partecipe) di qualsiasi operazione correlata o eventuale beneficio ricevuto da alcuno di essi in conseguenza di tale operazione, bensì possono ripartire le predette opportunità a loro assoluta discrezione tra l'ICAV e altri clienti.

Il Gestore e i suoi funzionari, soci e dipendenti dedicano all'attività dell'ICAV tutto il tempo che reputano necessario e appropriato. Il Gestore, i suoi delegati e le sue affiliate non hanno l'obbligo di astenersi dal costituire ulteriori fondi d'investimento, intrattenere altri rapporti di consulenza in materia di investimenti o intraprendere altre attività commerciali, anche se tali iniziative possono essere in competizione con l'ICAV e/o possono richiedere un elevato dispendio di tempo e di risorse. Le predette attività potrebbero essere considerate come causa di un conflitto d'interesse in quanto il tempo e le energie del Gestore, dei suoi funzionari e dipendenti non sono dedicati esclusivamente alla conduzione dell'ICAV ma vengono ripartiti tra quest'ultima e le altre suddette attività. Impegni futuri del Gestore e dei suoi delegati e affiliate, tra cui la costituzione di altri fondi d'investimento, potrebbero generare ulteriori conflitti d'interesse.

L'Agente Amministrativo potrebbe chiedere una consulenza al Gestore in merito alla valutazione degli investimenti. Esiste un conflitto d'interesse tra il coinvolgimento del Gestore in tale processo di valutazione e il fatto che il Gestore medesimo abbia diritto per qualsiasi quota a una Commissione di Gestione o Commissione di Performance calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto.

Ciascuna delle Parti farà il possibile, entro limiti ragionevoli, per garantire che l'adempimento delle rispettive mansioni non sia pregiudicato da eventuali coinvolgimenti come sopra descritti che possano riguardarle e che eventuali conflitti insorti verranno risolti in modo equo.

Non vi è alcun divieto che impedisca l'esecuzione di operazioni con l'ICAV al Gestore, alla Banca Depositaria, all'Agente Amministrativo, a qualsiasi Sub-Gestore degli Investimenti o entità correlate del Gestore, della Banca Depositaria o di eventuali Sub-Gestori degli Investimenti, tra cui a titolo non esaustivo la detenzione, alienazione o altra negoziazione riguardante le Azioni emesse dall'ICAV o in suo possesso (singolarmente "**Operazione**" e congiuntamente "**Operazioni**") e nessuno dei soggetti menzionati sopra ha l'obbligo di rendere conto all'ICAV di eventuali profitti o benefici generati, derivati o riferiti a una delle predette operazioni, a condizione che tali operazioni siano regolate alle normali condizioni di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti e che:

- (a) il valore dell'Operazione sia certificato da un soggetto approvato dalla Banca Depositaria in quanto indipendente e competente (ovvero un soggetto approvato dal Gestore di concerto con gli Amministratori in quanto indipendente e competente nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria); ovvero
- (b) l'esecuzione avvenga alle migliori condizioni in una borsa valori ufficiale secondo le regole di tale borsa; ovvero
- (c) dove (a) e (b) non siano praticabili, l'esecuzione avvenga secondo condizioni che la Banca Depositaria (ovvero il Gestore di concerto con gli Amministratori, nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria) ritenga conformi al principio secondo cui tali operazioni devono essere regolate alle normali condizioni di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti.

La Banca Depositaria (o il Gestore di concerto con gli Amministratori nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria) deve documentare il modo in cui ha ottemperato alle disposizioni del precedente paragrafo (a), (b) o (c). Laddove le operazioni siano regolate in conformità con il paragrafo (c) di cui sopra, la Banca Depositaria (o il Gestore di concerto con gli Amministratori nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria) deve documentare il motivo per cui ritiene che l'operazione sia conforme ai principi sopra descritti.

Il Gestore e gli eventuali Sub-Gestori degli Investimenti ovvero una società ad essi correlata possono investire in Azioni affinché un Comparto o una Classe possa raggiungere una dimensione minima sufficiente ovvero sia in grado di operare in modo più efficiente. In tali circostanze, il Gestore e gli eventuali Sub-Gestori degli Investimenti ovvero una società ad essi correlata possono detenere una quota elevata delle Azioni in circolazione di un Comparto o di una Classe. I dettagli relativi alla quota di Azioni in possesso del Gestore e di eventuali Sub-Gestori degli Investimenti ovvero di una società ad essi correlata vengono comunicati agli investitori e ai potenziali investitori su richiesta.

Con il termine "**Persone Informate**" si intendono:

- (i) il Gestore ed eventuali affiliate del Gestore;
- (ii) qualsiasi altra società incaricata di fornire all'ICAV servizi di consulenza o di gestione degli investimenti;
- (iii) un Amministratore o un dirigente del Gestore o dell'ICAV o di qualsiasi altra società incaricata di fornire all'ICAV servizi di consulenza o di gestione degli investimenti;
- (iv) un dipendente, dirigente o socio del Gestore o di una società incaricata di fornire all'ICAV servizi di consulenza o di gestione degli investimenti, ove tale soggetto:
 - sia direttamente coinvolto nelle attività d'investimento dell'ICAV; oppure
 - appartenga all'alta dirigenza e abbia esperienza nell'erogazione di servizi per la gestione degli investimenti;

le Persone Informate hanno facoltà di investire nell'ICAV. Data la natura delle Persone Informate, e nel rispetto delle disposizioni in materia di abuso di mercato, *market timing* e informativa, in talune situazioni di mercato una Persona Informata potrebbe avere accesso a informazioni di mercato prima di altri Azionisti, offrendo loro in tal modo determinati vantaggi con riferimento a un investimento nell'ICAV.

I dettagli relativi agli interessi degli Amministratori sono indicati nella sezione del Prospetto intitolata "**Informazioni Generali - Interessi degli Amministratori**".

Soft Commission

Gli Amministratori non prevedono che il Gestore, i suoi delegati o persone correlate al Gestore stipuleranno accordi di *soft commission* con intermediari. Qualora il Gestore riceva prodotti e servizi offerti da intermediari e altri soggetti attraverso cui vengono eseguite operazioni d'investimento, il Gestore deve accertarsi che tali accordi siano stipulati secondo termini di *best execution* e i servizi erogati devono essere tali da contribuire alla prestazione di servizi d'investimento all'ICAV.

Sconto, Riduzione di Commissioni e Retrocessione

Qualora il Gestore, un Sub-Gestore degli Investimenti o qualsiasi loro delegato riesca a negoziare il recupero di una quota delle commissioni dovute a intermediari od operatori mobiliari in riferimento all'acquisto e/o vendita di titoli, tecniche o strumenti derivati consentiti e strumenti per l'ICAV o un Comparto, la riduzione della commissione dovrà essere riconosciuta all'ICAV o al Comparto interessato, a seconda dei casi. I dettagli completi relativi a tali accordi, tra cui le commissioni dovute al Gestore, a qualsiasi Sub-Gestore degli Investimenti o loro rispettivi delegati, sono riportati nel Supplemento del Comparto in questione. Il Gestore o i suoi delegati possono essere rimborsati a valere sul patrimonio dell'ICAV o del Comparto interessato per costi e spese ragionevoli opportunamente documentati che il Gestore o suoi delegati abbiano sostenuto direttamente a tale riguardo.

3. COMMISSIONI, ONERI E SPESE

Spese di Costituzione

Tutti gli oneri e le spese relativi alla costituzione e all'organizzazione dell'ICAV, tra cui gli onorari dei consulenti professionali dell'ICAV, nonché alla registrazione dei Comparti ai fini della loro distribuzione in vari mercati sono a carico dei Comparti esistenti. Tali oneri e spese non hanno superato la cifra di EUR 50.000 (IVA esclusa) e sono ammortizzati nel corso dei primi cinque Esercizi Contabili dell'ICAV.

Gli oneri e le spese relativi alla costituzione di eventuali Comparti ulteriori sono dettagliati nel rispettivo Supplemento.

Spese Operative e Commissioni

L'ICAV si fa carico di tutte le spese operative e delle commissioni di seguito descritte ed esigibili da esso. Le spese a carico dell'ICAV per la durata dell'ICAV stesso, in aggiunta alle commissioni e alle spese che devono essere riconosciute agli Amministratori, al Gestore, a eventuali Sub-Gestori degli Investimenti, alla Banca Depositaria, all'Agente Amministrativo, al Segretario e a qualsiasi Agente Pagatore nominato dall'ICAV o per suo conto, includono a titolo non esaustivo commissioni e spese bancarie e di intermediazione, spese legali e per altre consulenze professionali, oneri dovuti alle autorità di regolamentazione, onorari di revisione, commissioni di distribuzione, spese di traduzione e contabilità, interessi su prestiti, imposte e spese governative applicabili all'ICAV, costi e spese per la redazione, traduzione, stampa, aggiornamento e distribuzione del Prospetto e dei Supplementi dell'ICAV, delle relazioni annuali e semestrali nonché di altri documenti forniti agli Azionisti esistenti e potenziali, diritti di quotazione, tutte le spese relative alla registrazione, quotazione e distribuzione dell'ICAV e delle Azioni emesse o da emettere, tutte le spese connesse con l'ottenimento e il mantenimento di un rating creditizio per qualsiasi Comparto o Classe o Azioni, spese correlate alle assemblee degli Azionisti, premi assicurativi degli Amministratori, spese per la pubblicazione e la diffusione del Valore Patrimoniale Netto, spese di cancelleria per l'emissione o il rimborso di Azioni, spese postali, telefoniche, per fax e telex e qualsiasi altra spesa in ciascun caso aggravata dell'eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile.

Un accantonamento stimato in ragione delle spese operative dell'ICAV è tenuto in considerazione nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Le spese operative nonché le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono a carico dell'ICAV vengono sostenute da tutti i Comparti in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascuno o in base ad altri metodi, che devono essere giusti ed equi nei confronti degli investitori, ovvero secondo quanto riconducibile alla singola Classe, a condizione che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente ascrivibili a un particolare Comparto o Classe siano a carico del solo Comparto o della Classe in questione.

Commissioni dell'Agente Amministrativo

Le commissioni dell'Agente Amministrativo vengono pagate attingendo al patrimonio del rispettivo Comparto. I dettagli sono definiti nel Supplemento del Comparto interessato.

Commissioni della Banca Depositaria

Le commissioni della Banca Depositaria vengono pagate attingendo al patrimonio del rispettivo Comparto. I dettagli sono definiti nel Supplemento del Comparto interessato.

Commissioni del Gestore

L'ICAV corrisponde al Gestore una commissione a valere sul patrimonio del singolo Comparto secondo le modalità descritte nel relativo Supplemento.

Se un Comparto investe in un altro Comparto dell'ICAV, la percentuale della Commissione di Gestione annua addebitata agli investitori del Comparto relativamente alla porzione del patrimonio dello stesso che è investita nell'altro Comparto (indipendentemente dal fatto che tale commissione sia pagata direttamente dal Comparto investitore, indirettamente dall'altro Comparto o da una combinazione di entrambi) non deve eccedere la percentuale della Commissione di Gestione annua massima che può essere addebitata agli investitori del Comparto relativamente al saldo del patrimonio dello stesso, di modo che non vi sia un doppio addebito della Commissione di Gestione annua al Comparto in conseguenza dei suoi investimenti in un altro Comparto.

Politica di Remunerazione del Gestore

In linea con le disposizioni della Direttiva UCITS, il Gestore applica la sua politica e le sue prassi in materia di remunerazione secondo modalità e nella misura appropriate alle sue dimensioni, alla sua organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle sue attività.

Qualora il Gestore deleghi le funzioni di gestione degli investimenti relative a un Comparto, deve garantire che i soggetti delegati a tale scopo applichino in misura proporzionata le norme previste in materia di remunerazione dalla Direttiva UCITS o, in alternativa, che tali delegati siano soggetti a requisiti di remunerazione parimenti efficaci nella rispettiva giurisdizione di appartenenza.

I dettagli relativi alla politica di remunerazione del Gestore, tra cui a titolo non esaustivo una descrizione del modo in cui vengono calcolati i compensi e i benefit, l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione di compensi e benefit, ivi compresa la composizione del comitato per la remunerazione, ove tale comitato esista, sono reperibili all'indirizzo www.axa-im.com e disponibili su copia cartacea a titolo gratuito previa richiesta.

Commissione di Performance

I dettagli relativi alla Commissione di Performance addebitabile (se prevista) sono contenuti nel Supplemento di pertinenza.

Commissioni del Sub-Gestore degli Investimenti

Le commissioni del Sub-Gestore degli Investimenti saranno corrisposte dal Gestore a valere sulla propria commissione ovvero sul patrimonio del Comparto interessato secondo le modalità descritte più in dettaglio nel relativo Supplemento.

Commissioni dei Sub-Distributori

Le commissioni di eventuali sub-distributori saranno corrisposte a valere sul patrimonio del Comparto interessato ovvero secondo le modalità descritte nel relativo Supplemento.

Commissioni degli Agenti Pagatori

Le commissioni e le spese ragionevoli di eventuali Agenti Pagatori nominati dall'ICAV, che devono essere in linea con le normali tariffe commerciali IVA inclusa, se dovuta, sono a carico dell'ICAV o del Comparto per il quale l'Agente Pagatore è stato nominato.

Tutti gli Azionisti dell'ICAV o del Comparto per conto del quale è stato nominato un Agente Pagatore possono avvalersi dei servizi erogati dagli Agenti Pagatori nominati da o per conto dell'ICAV.

Commissione di Vendita

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, hanno il potere di addebitare una commissione di vendita non superiore a una certa percentuale del valore delle Azioni che vengono acquistate, comunque non superiore al 5 (cinque) per cento. I dettagli relativi alla commissione di vendita, se applicata, sono definiti nel Supplemento del Comparto interessato.

Commissione di Rimborso

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, hanno il potere di addebitare una Commissione di Rimborso basata su una percentuale del Valore Patrimoniale Netto per Azione secondo quanto disposto nel relativo Supplemento, comunque non superiore al 3 (tre) per cento.

Commissione di Conversione

L'Atto Costitutivo autorizza gli Amministratori, di concerto con il Gestore, ad applicare una commissione

alla conversione di Azioni di qualsiasi Comparto in Azioni di un altro Comparto fino a un massimo del 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni nel Comparto originario. I dettagli relativi alla Commissione di Conversione addebitabile (se prevista) sono contenuti nel Supplemento di pertinenza.

Contributo Anti-Diluizione

Quando un Comparto acquista/stipula o vende/chiude Strumenti Finanziari in conseguenza di una richiesta di emissione o rimborso di Azioni, in genere è soggetto a una riduzione di valore, costituita dai costi di negoziazione e dall'eventuale *spread* tra il prezzo di acquisto e di vendita degli investimenti interessati rispetto alla loro valutazione in funzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Quest'ultimo infatti non tiene generalmente conto di tali costi.

Lo scopo del Contributo Anti-Diluizione è quello di ridurre l'impatto dei costi di cui sopra (che, se considerevoli, penalizzano gli Azionisti esistenti del Comparto interessato) in modo tale da preservare il valore del Comparto in questione. Ove ciò sia indicato nel relativo Supplemento, il Gestore ha facoltà di esigere il pagamento di un contributo anti-diluizione, che viene ricompreso nel Prezzo di Sottoscrizione o nel Prezzo di Rimborso, come opportuno.

La necessità di applicare un contributo anti-diluizione dipende, tra l'altro, dalla liquidità generale di mercato degli Strumenti Finanziari del Comparto nonché dall'attività transazionale netta delle Azioni in un determinato Giorno di Negoziazione; essa è valutata dal Gestore e viene applicata dall'Agente Amministrativo senza darne preavviso all'Azionista interessato. L'attività transazionale netta delle Azioni viene determinata in riferimento alle richieste cumulative di sottoscrizione e di rimborso (comprendenti le sottoscrizioni e/o i rimborsi su cui influirebbero le conversioni da un Comparto a un altro Comparto) che vengono elaborate in riferimento a un determinato Giorno di Negoziazione. Nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione o del Prezzo di Rimborso delle Azioni, il Gestore ha facoltà, in qualsiasi Giorno di Negoziazione per il quale pervengono sottoscrizioni o rimborsi netti, di adeguare il prezzo di sottoscrizione o di rimborso (come appropriato) aggiungendo o sottraendo un Contributo Anti-Diluizione per coprire i costi di negoziazione e preservare il valore delle attività sottostanti di un Comparto.

Il Contributo Anti-Diluizione può variare in base alle condizioni di mercato prevalenti e all'implementazione della politica di valutazione ai fini della determinazione del Valore Patrimoniale Netto in qualsiasi Giorno di Valorizzazione.

Si prega di notare che, ove ciò sia indicato nel relativo Supplemento, il Gestore ha facoltà di applicare un meccanismo di *swing pricing* a un Comparto o una Classe, come descritto nel presente Prospetto nella sezione "Valore Patrimoniale Netto e Valorizzazione delle Attività".

Commissioni degli Amministratori

L'Atto Costitutivo autorizza gli Amministratori a percepire una commissione per i loro servizi secondo

un'aliquota stabilita dagli stessi Amministratori. A ciascun Amministratore spetta una commissione per i servizi resi fino a un massimo di EUR 32.500 all'anno ovvero altro importo che possa essere di volta in volta comunicato nelle relazioni annuali dei Comparti. Il sig. Arcilla e il sig. Pinto hanno rinunciato al proprio diritto di percepire una commissione dall'ICAV. Qualsiasi aumento della commissione che superi l'importo massimo consentito verrà preventivamente notificato agli Azionisti. Gli Amministratori possono rinunciare al loro diritto di ricevere una commissione. Ciascun Amministratore può avere diritto a una remunerazione speciale se incaricato di svolgere servizi particolari o aggiuntivi per l'ICAV, i cui dettagli sono forniti nel bilancio di quest'ultimo. Tutti gli Amministratori hanno diritto a un rimborso da parte dell'ICAV per le spese sostenute in relazione all'attività dell'ICAV o all'espletamento delle loro mansioni.

Ripartizione di Commissioni e Spese

Tutte le commissioni, le spese, le imposte e gli oneri saranno a carico del relativo Comparto e, al suo interno, saranno ascritti alle Classi per le quali sono stati sostenuti. Se gli Amministratori, di concerto con il Gestore, non considerano una determinata spesa ascrivibile ad alcun Comparto specifico, tale spesa viene di norma attribuita a tutti i Comparti in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto di ciascuno ovvero secondo altri metodi che siano giusti ed equi nei confronti degli investitori. In caso di commissioni e spese di natura regolare o ricorrente, come gli onorari di revisione, gli Amministratori di concerto con il Gestore possono calcolare tali commissioni e spese effettuando una stima preventiva su periodi annuali o di altra durata e accantonando l'importo suddiviso in parti uguali tra i Comparti su qualsiasi periodo.

4. LE AZIONI

Informazioni Generali

Le Azioni possono essere emesse in qualsiasi Giorno di Negoziazione. Le Azioni di un Comparto o di una Classe vengono emesse in forma nominativa e denominate nella Valuta di Base specificata nel Supplemento relativo al Comparto di competenza ovvero in una valuta attribuibile a una determinata Classe.

Nel caso in cui una Classe di Azioni sia denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto, tale Classe può disporre o meno di una copertura secondo le modalità descritte nel Supplemento relativo alla Classe in questione.

Laddove una Classe sia sprovvista di copertura, la conversione valutaria ha luogo al momento delle sottoscrizioni, dei rimborsi, delle conversioni e delle distribuzioni secondo il tasso di cambio prevalente normalmente ottenuto da Bloomberg, Reuters o altro fornitore di dati che il Gestore consideri appropriato. In tali circostanze, il valore dell'Azione espresso nella valuta della Classe sarà esposto al rischio di tasso di cambio in relazione alla Valuta di Base. Nel caso in cui una Classe di Azioni debba essere dotata di copertura, l'ICAV attua la politica in materia definita più in dettaglio nel presente Prospetto.

Le Azioni non hanno un valore nominale e vengono emesse inizialmente nel Periodo di Sottoscrizione previsto per ciascun Comparto o per ciascuna Classe come specificato nel relativo Supplemento. Successivamente, le Azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Per maggiori informazioni sul costo delle Azioni si rimanda alla sezione intitolata "**Domanda di Sottoscrizione di Azioni**".

La titolarità delle Azioni è documentata mediante iscrizione del nome dell'investitore nel registro dei Membri dell'ICAV senza emissione di alcun certificato. Le modifiche relative ai dati di iscrizione e alle istruzioni per il pagamento di un Azionista vengono effettuate esclusivamente previa ricezione, da parte del Gestore, delle istruzioni scritte originali debitamente autorizzate dall'Azionista interessato.

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, possono respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione di Azioni senza fornire alcuna spiegazione e possono limitare la proprietà delle Azioni da parte di qualsiasi soggetto, azienda o società in determinate circostanze, ivi compreso il caso in cui tale proprietà costituisce una violazione di requisiti legali o normativi o potrebbe influire sul regime fiscale dell'ICAV ovvero portare a quest'ultimo determinati svantaggi che non si sarebbero altrimenti manifestati. Tutte le restrizioni applicabili a un particolare Comparto o Classe sono specificate nel Supplemento relativo a tale Comparto o Classe. Qualsiasi soggetto che detiene Azioni contravvenendo alle restrizioni previste dagli Amministratori ovvero che, per effetto di tale partecipazione, commette una violazione di leggi e regolamenti nella sua giurisdizione di competenza o la cui partecipazione, a giudizio degli Amministratori, potrebbe assoggettare l'ICAV a imposte o a eventuali oneri pecuniari in riferimento alla giurisdizione di

competenza dell'Azionista che né l'ICAV né gli Azionisti, in toto o in parte, avrebbero altrimenti potuto soffrire o sostenere ovvero in altre circostanze che gli Amministratori considerano potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli Azionisti, è tenuto a indennizzare l'ICAV, il Gestore, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo e gli Azionisti per qualsiasi perdita subita in conseguenza del fatto che tale soggetto o soggetti acquistano o detengono Azioni dell'ICAV.

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, hanno la facoltà, ai sensi dell'Atto Costitutivo, di procedere al rimborso forzoso e/o all'annullamento di Azioni che sono detenute direttamente o in via beneficiaria contravvenendo alle restrizioni da essi previste ovvero in violazione del presente Prospetto o di qualsiasi legge o normativa.

L'ICAV, il Gestore, l'Agente Amministrativo, la Banca Depositaria, eventuali Sub-Gestori degli Investimenti o qualsiasi loro direttore, funzionario, dipendente o agente non sono responsabili né imputabili per l'autenticità delle istruzioni degli Azionisti ragionevolmente ritenute genuine e non sono responsabili per eventuali perdite, costi e spese derivanti da istruzioni non autorizzate o fraudolente ovvero correlati ad esse.

Pratiche di Negoziazione Abusive/Market Timing

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, di norma incoraggiano l'investimento nei Comparti in funzione di una strategia di lungo termine e scoraggiano pratiche di negoziazione abusive o eccessive o a breve termine. Tali attività, talvolta definite "**market timing**", possono avere effetti deleteri per i Comparti e gli Azionisti. Ad esempio, in base a vari fattori quali la dimensione del Comparto e l'ammontare del suo patrimonio detenuto in forma di liquidità, le negoziazioni eccessive o a breve termine da parte degli Azionisti possono interferire con la gestione efficiente del portafoglio del Comparto, incrementare le imposte e i costi di transazione e nuocere alla performance del Comparto.

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, si adoperano per scoraggiare e prevenire pratiche di negoziazione abusive e per ridurre, adottando vari metodi, i rischi correlati tra cui i seguenti:

- (i) nella misura in cui si verifica un ritardo tra un cambiamento di valore delle partecipazioni nel portafoglio di un Comparto e il momento in cui tale cambiamento è rispecchiato nel Valore Patrimoniale Netto per Azione, il Comparto risulta esposto al rischio che gli investitori possano tentare di sfruttare tale ritardo per acquistare o rimborsare Azioni ad un Valore Patrimoniale Netto che non rispecchia il giusto prezzo in funzione del valore equo. Gli Amministratori si adoperano per scoraggiare e prevenire questa attività, talvolta definita arbitraggio su prezzi non aggiornati o "**stale price arbitrage**", facendo un corretto uso della loro facoltà di adeguare il valore di qualsiasi Strumento Finanziario alla luce di considerazioni rilevanti per rispecchiarne il valore equo;
- (ii) gli Amministratori possono monitorare le attività sui conti degli Azionisti al fine di rilevare e

prevenire pratiche di negoziazione eccessive e penalizzanti, riservandosi il diritto di respingere a loro discrezione qualsiasi operazione di sottoscrizione o conversione senza fornire alcuna spiegazione in merito e senza corrispondere alcun risarcimento se, a loro giudizio, l'operazione poteva ledere gli interessi di un Comparto o dei suoi Azionisti. Gli Amministratori possono altresì monitorare le attività sui conti degli Azionisti al fine di rilevare schemi ricorrenti di acquisto e vendita che sembrano essere applicati in risposta a oscillazioni di breve termine del Valore Patrimoniale Netto per Azione e possono intraprendere le misure ritenute appropriate per limitare tali attività tra cui, a loro discrezione, il rimborso forzoso di Azioni detenute nel Comparto interessato dall'Azionista in questione oppure, ove ciò sia indicato nel relativo Supplemento, gli Amministratori possono imporre una commissione di rimborso a vantaggio del Comparto interessato quando il periodo di detenzione è inferiore al lasso di tempo specificato nel relativo Supplemento.

Non vi sono garanzie che le pratiche di negoziazione abusive possano essere contenute o evitate. Ad esempio i conti di intestazione, in cui acquisti e vendite di Azioni da parte di molteplici investitori possono essere aggregate per la negoziazione con il Comparto su base netta, possono nascondere l'identità degli investitori sottostanti del Comparto e questo rende più difficile per gli Amministratori e i loro delegati identificare le pratiche di negoziazione abusive.

Domanda di Sottoscrizione di Azioni

Le domande di sottoscrizione di Azioni per un determinato Comparto possono essere presentate attraverso l'Agente Amministrativo. Le sottoscrizioni iniziali devono essere effettuate da tutti gli investitori utilizzando il Modulo di Sottoscrizione fornito dall'Agente Amministrativo e devono essere presentate a quest'ultimo tramite fax o pdf allegato a un'e-mail secondo quanto concordato con lo stesso Agente Amministrativo, provvedendo tempestivamente a inoltrargli anche l'originale tramite posta.

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore o un delegato debitamente incaricato per conto dell'ICAV, possono respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione in toto o in parte senza fornire spiegazioni in merito e in tal caso le somme a titolo di sottoscrizione o eventuali saldi delle stesse saranno restituiti senza interessi, spese o altre compensazioni al sottoscrittore mediante bonifico sul conto da questi designato ovvero tramite posta a rischio del sottoscrittore.

Le domande di sottoscrizione accettate e ricevute dall'Agente Amministrativo prima del Termine Ultimo di Negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione vengono di norma elaborate in tale Giorno di Negoziazione. Eventuali domande di sottoscrizione ricevute dopo il Termine Ultimo di Negoziazione del Comparto in un determinato Giorno di Negoziazione vengono elaborate nel Giorno di Negoziazione successivo, a meno che gli Amministratori, di concerto con il Gestore, non decidano a loro assoluta discrezione di accettare una o più domande di sottoscrizione pervenute dopo il relativo Termine Ultimo di Negoziazione elaborandole nel medesimo Giorno di Negoziazione, a condizione che tali sottoscrizioni siano state ricevute prima del Momento di Valorizzazione per quel particolare Giorno di Negoziazione.

Le domande di sottoscrizione di Azioni di un Comparto ricevute dopo il relativo Termine Ultimo di Negoziazione ma prima del Momento di Valorizzazione vengono accettate solo in circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito e concordato dagli Amministratori di concerto con il Gestore.

Non saranno riconosciuti proventi da rimborso a un Azionista in relazione a una richiesta di rimborso (anche se possono essere elaborate sottoscrizioni successive) prima che l'Agente Amministrativo proceda all'accettazione del Modulo di Sottoscrizione iniziale originale, che deve essere preceduta dalla tempestiva trasmissione di carte e documenti di supporto (quali la documentazione relativa ai controlli per finalità di prevenzione antiriciclaggio) eventualmente richiesti dall'Agente Amministrativo e dal completamento di tutte le procedure antiriciclaggio da parte di quest'ultimo.

Le Azioni non vengono assegnate fino a che l'Agente Amministrativo non abbia ricevuto, con sua piena soddisfazione, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare l'identità, l'indirizzo e la provenienza dei fondi del sottoscrittore. Ciò potrebbe comportare l'emissione delle Azioni in un Giorno di Negoziazione successivo a quello in cui un sottoscrittore desiderava inizialmente che le sue Azioni venissero emesse. Si prenda inoltre atto che l'Agente Amministrativo deve essere manlevato dal sottoscrittore per qualsiasi perdita derivante dalla mancata elaborazione di una sottoscrizione o di un rimborso se le informazioni che lo stesso Agente Amministrativo ha richiesto al sottoscrittore non sono state da questi fornite.

Le richieste di sottoscrizione di Azioni del Comparto successive alla sottoscrizione iniziale possono essere presentate all'Agente Amministrativo tramite fax, pdf allegato a un'e-mail o *swift* secondo le modalità consentite dagli Amministratori di concerto con il Gestore e concordate con l'Agente Amministrativo in conformità alle disposizioni della Banca Centrale. Le domande di sottoscrizione trasmesse via fax vengono trattate come ordini definitivi e non possono essere ritirate dopo l'accettazione da parte dell'Agente Amministrativo (tranne in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto).

Gli Amministratori, a loro assoluta discrezione, possono respingere di concerto con il Gestore qualsiasi domanda di sottoscrizione di Azioni in toto o in parte. Gli importi versati all'ICAV in relazione a domande di sottoscrizione che vengono respinte (ovvero, in caso di domande di sottoscrizione che non vengono accettate pienamente, il saldo dell'importo versato) saranno restituiti al sottoscrittore, nel rispetto delle leggi vigenti, a suo rischio e spese senza interessi.

Gli Amministratori, di concerto con il Gestore, possono decidere, in qualsiasi momento e a loro discrezione, di chiudere in via temporanea o permanente una o tutte le Classi di Azioni dell'ICAV a nuove sottoscrizioni e hanno facoltà di non avvisare preventivamente gli Azionisti di tale chiusura, anche se gli Amministratori cercheranno di informarli prima possibile.

Ritiro delle Richieste di Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione di Azioni non possono essere ritirate se non con il consenso scritto dell'ICAV ovvero in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Emissione delle Azioni

Le Azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel relativo Giorno di Negoziazione, fatta eccezione per la sottoscrizione iniziale quando l'emissione avviene al Prezzo di Offerta Iniziale. Quest'ultimo potrebbe essere inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per Azione nel Giorno di Negoziazione pertinente in conseguenza di Imposte e Oneri nonché di altre commissioni e prelievi. I potenziali Azionisti devono quindi tenere presente che il costo pagato per le Azioni emesse potrebbe superare il loro valore nel giorno dell'emissione.

Frazioni

Le somme ai fini di sottoscrizione che siano inferiori al prezzo di sottoscrizione per un'Azione non vengono restituite all'investitore. Vengono emesse frazioni di Azioni nel caso in cui una parte qualsiasi della somma ai fini di sottoscrizione delle Azioni sia inferiore al prezzo di sottoscrizione per una singola Azione, fermo restando tuttavia che le frazioni non possono essere inferiori allo 0,0001 di un'Azione.

Le somme ai fini di sottoscrizione che siano inferiori allo 0,0001 di una singola Azione non vengono restituite all'investitore, bensì sono trattenute dall'ICAV per coprire le spese amministrative.

Metodo di Pagamento

I pagamenti a fronte delle sottoscrizioni, al netto di tutte le spese bancarie, devono essere effettuati mediante trasferimento elettronico sul conto bancario specificato nel Modulo di Sottoscrizione. Nessun interesse sarà riconosciuto sui pagamenti ricevuti in circostanze in cui il pagamento perviene prima del relativo Termine Ultimo di Regolamento delle Sottoscrizioni ovvero la domanda di sottoscrizione è rinviata a un successivo Giorno di Negoziazione.

Valuta di Pagamento

Le somme a titolo di sottoscrizione devono essere corrisposte nella valuta di denominazione della rispettiva Classe.

Tempi di Pagamento

Il pagamento relativo alle sottoscrizioni deve pervenire all'Agente Amministrativo sotto forma di fondi

disponibili prima del Termine Ultimo di Regolamento delle Sottoscrizioni. L'ICAV si riserva il diritto di rinviare l'emissione delle Azioni fino a quando il Comparto non riceva nella sua disponibilità le somme a titolo di sottoscrizione. Se il pagamento sotto forma di fondi disponibili in riferimento a una sottoscrizione non è stato ricevuto entro il Termine Ultimo di Regolamento delle Sottoscrizioni, l'eventuale assegnazione di Azioni effettuata in relazione a tale domanda di sottoscrizione può essere annullata e, in conformità con le disposizioni della Legge del 2015, possono essere apportate modifiche nel registro dei Membri. In caso di mancata disponibilità delle somme a titolo di sottoscrizione, l'eventuale assegnazione effettuata a fronte di una domanda di sottoscrizione può essere annullata. In ogni caso, e a prescindere dall'annullamento della domanda di sottoscrizione, l'ICAV può rivalersi sul sottoscrittore per eventuali spese sostenute dallo stesso ICAV o perdite subite dal Comparto conseguenti alla mancata ricezione o all'indisponibilità dei fondi. Inoltre, l'ICAV ha facoltà di vendere in tutto o in parte la partecipazione del sottoscrittore in Azioni della relativa Classe per fare fronte a tali spese e può trovarsi nella necessità di liquidare attività per coprire l'eventuale disavanzo tra i proventi dei rimborsi ed eventuali importi presi in prestito. Benché l'Azionista inadempiente sia responsabile per eventuali costi sostenuti in tale frangente dal Comparto, sussiste il rischio che quest'ultimo non riesca a recuperare tali costi dall'Azionista.

Conferma della Titolarità

Di norma l'Agente Amministrativo trasmette agli Azionisti una conferma scritta per ciascun acquisto di Azioni di un Comparto entro 10 Giorni Lavorativi dalla pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto (ovvero altro periodo come definito nel Supplemento). La titolarità delle Azioni è documentata mediante iscrizione del nome dell'investitore nel registro dei Membri dell'ICAV senza emissione di alcun certificato.

Sottoscrizioni in Natura

In conformità con le disposizioni dell'Atto Costitutivo, l'ICAV può accettare, a discrezione degli Amministratori di concerto con il Gestore, domande di sottoscrizione di Azioni in natura, a condizione che le attività da trasferire al Comparto siano qualificabili come investimenti per quest'ultimo in linea con i suoi obiettivi, politiche e restrizioni agli investimenti. Le attività così trasferite vengono affidate alla Banca Depositaria ovvero si procede a stipulare accordi per affidarle alla Banca Depositaria. Gli Amministratori e la Banca Depositaria devono accertarsi che i termini dello scambio non siano tali da poter arrecare qualsivoglia danno sostanziale agli Azionisti esistenti del Comparto.

Il costo della sottoscrizione in natura è a carico dell'Azionista interessato.

Il valore delle attività da trasferire (il "**Valore Patrimoniale Netto in Natura**") viene calcolato dall'Agente Amministrativo, di concerto con il Gestore, in conformità ai principi di valutazione che disciplinano l'ICAV e alla normativa applicabile.

Gli Amministratori garantiscono altresì che il numero di Azioni emesse in relazione a un trasferimento in natura come sopra descritto corrisponda al numero che sarebbe stato assegnato ai fini di regolamento se

il Valore Patrimoniale Netto in Natura fosse stato in contanti.

I potenziali investitori che desiderano sottoscrivere Azioni mediante trasferimento in natura di attività devono adempiere a eventuali disposizioni amministrative e di altro genere (tra cui eventuali garanzie da prestare all'ICAV in relazione alla titolarità delle attività che vengono consegnate alla Banca Depositaria, se applicabile) ai fini del trasferimento come specificato dagli Amministratori, dalla Banca Depositaria e dall'Agente Amministrativo. Inoltre, gli Amministratori devono garantire che eventuali attività trasferite siano affidate alla Banca Depositaria per conto dell'ICAV.

Misure contro il Riciclaggio di Capitali e il Finanziamento del Terrorismo

Le disposizioni contenute nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 e nel Criminal Justice Act 2013 (e successive modificazioni), che sono intese a prevenire il riciclaggio di capitali, richiedono una dettagliata verifica di ogni sottoscrittore per quanto riguarda identità, indirizzo, provenienza dei fondi e relativa documentazione di sostegno. Ad esempio, un singolo individuo è tenuto a fornire copia del suo passaporto o carta d'identità che rechi le generalità della persona, la data di nascita e la firma debitamente certificata da un notaio o altro soggetto specificato nel Modulo di Sottoscrizione unitamente a due diversi documenti originali/certificati che attestino l'indirizzo dell'interessato, come una bolletta di utenze pubbliche o un estratto conto bancario con data non anteriore a sei mesi. La provenienza dei fondi e la documentazione di sostegno sono requisiti necessari per tutte le persone fisiche, i conti comuni e i *trust*. La documentazione richiesta per le domande di sottoscrizione da parte di aziende dipende dal paese di costituzione o creazione. In taluni casi, può essere necessario presentare documenti costitutivi, costituzionali e di verifica certificati in relazione ai beneficiari effettivi.

In base alle circostanze pertinenti a ogni domanda di sottoscrizione, una verifica dettagliata può non essere necessaria laddove (a) l'investitore sia un istituto finanziario o di credito regolamentato o (b) la domanda di sottoscrizione venga effettuata mediante un intermediario finanziario regolamentato. Queste eccezioni si applicano esclusivamente nel caso in cui l'intermediario o l'istituto finanziario di cui sopra sia ubicato in un paese che abbia una legislazione antiriciclaggio equivalente a quella in vigore in Irlanda. I sottoscrittori possono rivolgersi all'Agente Amministrativo per verificare se rientrano nelle predette eccezioni.

L'Agente Amministrativo si riserva il diritto di chiedere le informazioni e la documentazione necessarie per verificare l'identità, la provenienza dei fondi e la relativa documentazione di supporto di un sottoscrittore. In caso di ritardata o mancata trasmissione di informazioni e documenti da parte del sottoscrittore necessari ai fini di verifica, l'Agente Amministrativo potrebbe non elaborare la domanda di sottoscrizione e restituire tutte le somme a titolo di sottoscrizione e/o il pagamento dei proventi dei rimborsi potrebbe subire un ritardo; l'ICAV, il Comparto, gli Amministratori, la Banca Depositaria, il Gestore e l'Agente Amministrativo non sono responsabili nei confronti del sottoscrittore o dell'Azionista nel caso in cui la domanda di sottoscrizione di Azioni non venga elaborata nelle predette circostanze. Se una domanda di sottoscrizione viene respinta, l'Agente Amministrativo restituisce le somme a titolo di sottoscrizione o il

relativo saldo mediante bonifico, in conformità con le leggi applicabili sul conto dal quale ha ricevuto il pagamento, a spese e a rischio del sottoscrittore. L'Agente Amministrativo può rifiutarsi di corrispondere i proventi dei rimborsi nel caso in cui l'Azionista non abbia fornito le informazioni e la documentazione richieste ai fini di verifica.

Ogni sottoscrittore e ogni Azionista è tenuto a rilasciare le dichiarazioni eventualmente richieste dall'ICAV in relazione ai programmi antiriciclaggio applicabili, ivi comprese dichiarazioni secondo cui il sottoscrittore o l'Azionista non è un paese, territorio, singolo individuo o ente vietato di cui all'elenco riportato sul sito web dell'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Ministero del Tesoro statunitense e secondo cui il dichiarante non è direttamente o indirettamente affiliato con paesi, territori, singoli individui o enti riportati nell'elenco OFAC o comunque vietati da qualsiasi programma di sanzioni dell'OFAC. Tale sottoscrittore o Azionista è inoltre tenuto a dichiarare che le somme da questi corrisposte al Comparto non sono state ottenute direttamente o indirettamente mediante attività che possono contravvenire a leggi e normative statali o federali degli Stati Uniti o internazionali, tra cui leggi e normative applicabili in materia di antiriciclaggio. Ogni sottoscrittore deve inoltre dichiarare di non essere né di avere affiliazioni dirette o indirette con qualsiasi individuo, gruppo o entità inseriti nell'elenco consolidato dell'Unione Europea dove sono indicati individui, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune ("PESC"), consultabile sul sito web della Commissione Europea, e deve altresì dichiarare di non rientrare in alcun programma di sanzioni PESC. Ogni sottoscrittore è inoltre tenuto a dichiarare che le somme a titolo di sottoscrizione non sono state ottenute direttamente o indirettamente mediante attività che possono contravvenire a leggi e normative statali o federali degli Stati Uniti o internazionali ovvero dell'Unione Europea, tra cui in ciascun caso leggi e normative applicabili in materia di antiriciclaggio.

L'Agente Amministrativo ha facoltà di comunicare le informazioni riguardanti gli investitori a determinati soggetti (ad esempio affiliate, legali, revisori contabili, autorità amministrative o di regolamentazione) secondo quanto ritenga opportuno o necessario per agevolare il trasferimento delle Azioni, tra cui a titolo non esaustivo in forza di leggi antiriciclaggio e altre leggi analoghe. L'Agente Amministrativo o altri fornitori di servizi possono inoltre comunicare informazioni se così hanno disposto gli investitori in Azioni ovvero se sono tenuti a farlo per legge o in seguito a richieste o indagini di qualsiasi organizzazione governativa o di autoregolamentazione. In riferimento all'attuazione di procedure antiriciclaggio, gli Amministratori possono applicare restrizioni aggiuntive al trasferimento di Azioni.

Gli Amministratori e l'Agente Amministrativo possono di volta in volta istituire ulteriori requisiti al fine di ottemperare a tutte le leggi e normative applicabili in materia di antiriciclaggio, tra cui il Patriot Act statunitense.

Protezione dei Dati

I potenziali investitori devono essere consapevoli che, nel compilare il Modulo di Sottoscrizione, forniscono all'ICAV informazioni che possono costituire dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati vigente in Irlanda o, a decorrere dal 25 maggio 2018, "dati personali" ai sensi del

GDPR. Tali dati saranno utilizzati dall'ICAV o per conto dello stesso ai fini dell'identificazione del cliente e nell'ambito del processo di sottoscrizione, gestione e amministrazione dei suoi investimenti nell'ICAV, oltre che a scopo di analisi statistica e ricerche di mercato e per ottemperare a qualsiasi requisito di legge o normativo applicabile (inclusi FATCA e CRS). Tali dati possono essere comunicati e/o trasferiti a terzi, tra cui enti di regolamentazione, autorità fiscali, delegati, consulenti e fornitori di servizi dell'ICAV nonché agli agenti debitamente autorizzati dei predetti terzi o dell'ICAV e alle rispettive società correlate, associate o affiliate, ovunque si trovino (anche in paesi esterni al SEE che potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati vigenti in Irlanda), per le finalità specificate.

Gli investitori hanno il diritto di ottenere una copia dei loro dati personali in possesso dell'ICAV e di correggere eventuali inesattezze presenti in tali dati, e in determinate circostanze il diritto a ottenere la cancellazione dei dati e a porre limiti o obiezioni al loro trattamento.

L'ICAV e i suoi fornitori di servizi nominati conservano tutta la documentazione fornita da un Azionista in relazione al proprio investimento nell'ICAV per il periodo di tempo richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Irlanda, e comunque per almeno sei anni dalla fine del periodo di investimento o dalla data dell'ultima transazione dell'Azionista con l'ICAV.

Una copia della politica sulla privacy dell'ICAV è disponibile all'indirizzo www.axa-im.com.

Sottoscrittori non idonei

L'ICAV richiede che ogni sottoscrittore potenziale di Azioni dichiarari e garantisca all'ICAV medesimo di essere in grado, tra l'altro, di acquistare e detenere Azioni senza violare le leggi applicabili.

In particolare, le Azioni non possono essere offerte, emesse o trasferite ad alcun soggetto in circostanze che, a parere degli Amministratori, di concerto con il Gestore, possano assoggettare l'ICAV, gli Azionisti nel loro complesso o il Comparto a eventuali imposte o a qualsiasi altro onere pecuniario che l'ICAV non avrebbe altrimenti dovuto sostenere ovvero che possano imporre in capo all'ICAV, agli Azionisti nel loro complesso o al Comparto la necessità di registrarsi ai sensi di leggi sui valori mobiliari in vigore negli Stati Uniti.

Salvo ove diversamente specificato nel Supplemento, le Azioni non possono di norma venire emesse o trasferite a Soggetti Statunitensi, fermo restando che gli Amministratori possono autorizzare l'emissione o il trasferimento di Azioni a un Soggetto Statunitense o per suo conto, a condizione che:

- (a) tale Soggetto Statunitense certifichi di essere un "**investitore accreditato**" nonché un "**acquirente qualificato**", in ciascun caso come definito ai sensi delle leggi federali sui valori mobiliari vigenti negli Stati Uniti;
- (b) tale emissione o trasferimento non dia luogo a una violazione della Legge del 1933 o delle leggi sui valori mobiliari vigenti in uno degli stati degli Stati Uniti;

- (c) tale emissione o trasferimento non comporti per l'ICAV l'obbligo di registrarsi ai sensi della Legge del 1940 o di presentare un prospetto alla US Commodity Futures Trading Commission o alla US National Futures Association in conformità con le disposizioni del Commodity Exchange Act statunitense;
- (d) tale emissione o trasferimento non trasformi eventuali attività di un Comparto in "attività a servizio del piano" ai fini dello U.S. Employee Retirement Income Security Act del 1974 e successive modificazioni (l'"**ERISA**"); e
- (e) tale Soggetto Statunitense certifichi di non essere soggetto al Titolo 1 dell'ERISA o alle disposizioni in materia di transazioni proibite di cui alla Sezione 4975 dello U.S. Internal Revenue Code del 1986, e successive modificazioni (il "Codice"), di non essere un piano a benefici per i dipendenti (in appresso un "**Piano ERISA**") secondo la definizione di cui alla Sezione 3(3) dell'ERISA, soggetto al Titolo I dell'ERISA o un piano soggetto alla Sezione 4975 del Codice o soggetto a qualsiasi altra legge, regolamento, procedura o restrizione avente analogie significative con la Sezione 406 dell'ERISA o con la Sezione 4975 del Codice (unitamente al Piano ERISA, i "Piani"), di non essere un soggetto il cui patrimonio costituisca il patrimonio di un Piano e di non agire per conto di un Piano o utilizzando il patrimonio di un Piano in connessione con qualsivoglia transazione.
- (f) tale emissione o trasferimento non comporti conseguenze avverse sul piano fiscale o normativo per il Comparto o i suoi Azionisti nel loro complesso.

Ogni investitore e cessionario di Azioni che sia un Soggetto Statunitense sarà tenuto a fornire le dichiarazioni, garanzie o documenti richiesti dagli Amministratori per accertare che tali requisiti siano soddisfatti prima che venga approvata l'emissione o la registrazione di eventuali trasferimenti di Azioni. Se non è già un Azionista, il cessionario è tenuto a compilare il Modulo di Sottoscrizione.

Azionisti cointestatari

In caso di comproprietà, salvo specifica indicazione scritta al momento della richiesta e salvo autorizzazione contraria ricevuta dagli altri Azionisti cointestatari, tutti gli Azionisti cointestatari iscritti nel registro devono firmare tutti i documenti o dare istruzioni in relazione alla loro partecipazione.

Rimborso di Azioni

Le richieste di rimborso di Azioni devono essere presentate all'Agente Amministrativo e possono essere inviate per posta, via fax o mediante pdf allegato a un'e-mail, nella misura consentita dagli Amministratori previa consultazione con il Gestore e con l'accordo dell'Agente Amministrativo. Le richieste di rimborso devono essere effettuate inviando all'ICAV un Modulo di Rimborso compilato, all'attenzione dell'Agente

Amministrativo. I Moduli di Rimborso possono essere inviati per posta, via fax o mediante pdf allegato a un'e-mail. I Moduli di Rimborso pervenuti entro il Termine Ultimo di Negoziazione del Comparto in ogni Giorno di Negoziazione vengono evasi nel medesimo Giorno di Negoziazione. I Moduli di Rimborso pervenuti dopo il Termine Ultimo di Negoziazione del Comparto in un Giorno di Negoziazione vengono di norma evasi nel Giorno di Negoziazione successivo. I Moduli di Rimborso pervenuti dopo il Termine Ultimo di Negoziazione del Comparto ma prima del Momento di Valorizzazione vengono accettati esclusivamente in circostanze eccezionali, come determinato e concordato dagli Amministratori previa consultazione con il Gestore.

Si rimanda alle restrizioni al pagamento dei proventi del rimborso descritte nella sezione "**Domanda di sottoscrizione di Azioni**" in relazione al ricevimento della documentazione e al completamento di tutte le procedure antiriciclaggio.

A condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti dell'Agente Amministrativo (tra cui, a titolo non esaustivo, il ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Agente Amministrativo per fini antiriciclaggio) la richiesta di rimborso originale non è necessaria prima del pagamento dei proventi del rimborso.

Metodo di Pagamento

I proventi del rimborso sono versati sul conto bancario indicato nel Modulo di Sottoscrizione o successivamente comunicato all'Agente Amministrativo con debita autorizzazione scritta. I proventi del rimborso vengono versati unicamente sul conto di un Azionista iscritto nel registro.

Valuta di Pagamento

Gli Azionisti sono di norma rimborsati nella valuta di denominazione della Classe di appartenenza delle Azioni rimborsate.

Rimborsi in natura

A discrezione degli Amministratori, previa consultazione con il Gestore e con il consenso degli Azionisti interessati, l'ICAV può soddisfare qualsiasi richiesta di rimborso di Azioni mediante trasferimento in natura a tali Azionisti di attività del Comparto di valore pari a quello delle Azioni rimborsate, come se i proventi del rimborso fossero versati in contanti, al netto dell'eventuale Commissione di Rimborso e delle altre spese di trasferimento, secondo quanto stabilito dagli Amministratori.

La decisione di effettuare il rimborso in natura è unicamente a discrezione dell'ICAV qualora l'Azionista richieda un rimborso pari ad almeno il 5% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Nel caso in cui l'ICAV decida di soddisfare una richiesta di rimborso con un trasferimento di attività in natura, l'Azionista che richiede il rimborso ha il diritto di chiedere, anziché il trasferimento, la vendita di

attività proposte per la distribuzione in natura e il versamento dei proventi di tale vendita in contanti, al netto dei costi di vendita, che sono a carico dell'Azionista interessato.

La natura e il tipo di attività da trasferire in natura a ciascun Azionista sono determinati dagli Amministratori o dai loro delegati (previa approvazione della Banca Depositaria in merito all'attribuzione delle attività) con modalità ritenute eque dagli Amministratori o dai loro delegati, a loro discrezione. Il rimborso di Azioni in natura può essere accettato unicamente se la Banca Depositaria ritiene che i termini dello scambio non possano comportare verosimilmente alcun pregiudizio rilevante per gli Azionisti del Comparto.

Limite di Rimborso

Salvo diversa indicazione contenuta nel Supplemento, le limitazioni relative ai rimborsi di seguito descritte si applicano al Comparto interessato.

Laddove, in relazione a qualsiasi Comparto cui si applicano tali limiti di rimborso, il totale delle richieste di rimborso in un qualsiasi Giorno di Negoziazione superi almeno il 10% del numero complessivo di Azioni del Comparto o almeno il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e qualora gli Amministratori, previa consultazione con il Gestore, deliberino di rifiutare il rimborso di un numero di Azioni superiore al 10% del numero complessivo di Azioni del Comparto o al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto ovvero una percentuale più elevata stabilita dagli Amministratori, l'ICAV deve ridurre in misura proporzionale tutte le richieste di rimborso per quel Giorno di Negoziazione ed evadere le richieste di rimborso come se fossero state ricevute in ciascuno dei Giorni di Negoziazione successivi fino al rimborso di tutte le Azioni oggetto della richiesta iniziale.

Rimborso d'ufficio di Azioni / Prelievo di imposte

Se diventano Sottoscrittori non Idonei (come descritto in precedenza) o persone altrimenti soggette a restrizioni sulla proprietà, come indicato nel presente documento, gli Azionisti sono tenuti a informare immediatamente l'Agente Amministrativo e possono essere obbligati a rimborsare o a trasferire le loro Azioni.

Gli Amministratori, previa consultazione con il Gestore, possono di volta in volta rimborsare d'ufficio eventuali Azioni direttamente o indirettamente di proprietà o detenute a beneficio di qualsiasi soggetto in violazione di eventuali limiti alla proprietà, come indicato nel presente prospetto, ovvero se le Azioni sono detenute:

- (i) da qualsiasi soggetto in violazione delle leggi o delle disposizioni di qualsiasi paese o autorità governativa in virtù delle quali tale soggetto non sia in possesso dei requisiti per detenere Azioni tra cui, a titolo meramente esemplificativo, norme in materia di controllo dei cambi;

- (ii) da un soggetto che sia un Soggetto Statunitense o abbia acquisito tali Azioni per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- (iii) da qualsiasi soggetto la cui partecipazione potrebbe comportare per l'ICAV l'obbligo di registrarsi quale "*investment company*" ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 o di registrare qualsiasi sua Classe di Azioni ai sensi del Securities Act o di norme analoghe;
- (iv) da uno o più soggetti in circostanze (direttamente o indirettamente relative a tali soggetti o in qualsivoglia altra circostanza che, considerata isolatamente o in relazione ad altri soggetti collegati o meno, appaia pertinente per gli Amministratori) che a giudizio degli Amministratori potrebbero comportare per l'ICAV oppure per qualsiasi Comparto o Azionista dell'ICAV o del Comparto obblighi di natura fiscale, oneri fiscali, legali, pecuniari, regolamentari o un rilevante danno amministrativo in cui l'ICAV, il Comparto o gli Azionisti non sarebbero altrimenti incorsi o che non avrebbero subito;
- (v) da qualsivoglia soggetto che non fornisca le informazioni o le dichiarazioni richieste dagli Amministratori entro sette giorni da una richiesta in tal senso formulata dagli Amministratori;
- (vi) da qualsivoglia soggetto che, salvo a seguito di una diminuzione del valore della sua partecipazione, detenga una quota inferiore alla Partecipazione Minima per uno specifico Comparto o Classe di Azioni; o
- (vii) da qualsivoglia soggetto che sia un Sottoscrittore non Idoneo.

In tutti i casi di rimborso d'ufficio, gli Amministratori mantengono il diritto di stabilire il Giorno di Negoziazione per il rimborso.

L'ICAV può utilizzare i proventi del rimborso d'ufficio per coprire qualsiasi onere fiscale o ritenuta alla fonte derivante dalla partecipazione o dalla proprietà beneficiaria delle Azioni da parte di un Azionista divenuto un Sottoscrittore non Idoneo, compresi eventuali interessi o sanzioni esigibili.

Alle Azioni non vengono versati né accreditati i dividendi dichiarati nel Giorno di Negoziazione in cui sono state rimborsate o successivamente.

Rimborso totale delle Azioni

Tutte le Azioni di qualsiasi Classe o Comparto possono essere rimborsate:

- (a) se l'ICAV comunica agli Azionisti la sua intenzione di rimborsare tali Azioni con un preavviso compreso tra un minimo di due e un massimo di dodici settimane con scadenza in un Giorno di Negoziazione; ovvero

- (b) se nel corso di un'assemblea degli Azionisti debitamente convocata e tenuta, gli Azionisti che detengono il 75% in termini di valore della Classe o del Comparto deliberano che tali Azioni devono essere rimborsate.

Prima di procedere al rimborso totale delle Azioni gli Amministratori, previa consultazione con il Gestore, possono deliberare, a loro assoluta discrezione, di mantenere liquidità sufficiente per coprire i costi associati alla successiva chiusura di un Comparto o alla liquidazione dell'ICAV.

Conversione di Azioni

Nel rispetto della Sottoscrizione Iniziale e della Partecipazione Minima richiesta del Comparto o delle Classi pertinenti e di qualsiasi altra restrizione indicata nel relativo Supplemento, gli Azionisti possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle loro Azioni di un Comparto o di una Classe (il "**Comparto Originario**") in Azioni di un altro Comparto o Classe o di un'altra Classe del medesimo Comparto (il "**Nuovo Comparto**"), in base alla formula e alle procedure di seguito indicate.

Le richieste di conversione di Azioni devono essere presentate all'ICAV all'attenzione dell'Agente Amministrativo via fax o con comunicazione scritta (nel formato o con i metodi consentiti dagli Amministratori previa consultazione con il Gestore e precedentemente concordati con l'Agente Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di quest'ultimo) e devono includere le informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal loro delegato.

Le richieste di conversione devono pervenire entro il primo tra il Termine Ultimo di Negoziazione per i rimborsi del Comparto Originario e il Termine Ultimo di Negoziazione per le sottoscrizioni del Nuovo Comparto.

Le richieste di conversione pervenute dopo il Termine Ultimo di Negoziazione applicabile sono accettate esclusivamente in circostanze eccezionali, come determinato e concordato dagli Amministratori e secondo il principio della parità di trattamento tra gli Azionisti.

Le richieste di conversione vengono accettate esclusivamente se sono stati ricevuti i corrispettivi e i documenti compilati per le sottoscrizioni originarie.

Se in seguito a una richiesta di conversione un Azionista giunge a detenere una quantità di Azioni del Comparto Originario o del Nuovo Comparto inferiore alla Partecipazione Minima per tale Comparto, l'ICAV o il suo delegato può, se lo ritiene opportuno, convertire la totalità della partecipazione nel Comparto Originario in Azioni del Nuovo Comparto o respingere la richiesta di conversione dal Comparto Originario.

All'atto della conversione l'ICAV può emettere frazioni di Azioni non inferiori a 0,0001 Azione laddove il

valore delle Azioni convertite del Comparto Originario non sia sufficiente per acquistare un numero intero di Azioni del Nuovo Comparto; l'eventuale saldo residuo inferiore a 0,0001 Azione viene trattenuto dall'ICAV.

Il numero di Azioni del Nuovo Comparto da emettere è calcolato secondo la seguente formula:

$$A = \frac{(R \times PR \times TC) - C}{PS}$$

dove:

"**A**" è il numero di Azioni del Nuovo Comparto da attribuire.

"**R**" è il numero di Azioni del Comparto Originario da rimborsare.

"**PR**" è il Prezzo di Rimborso per Azione del Comparto Originario nel Giorno di Negoziazione pertinente.

"**TC**" è il fattore di conversione valutaria (eventualmente) stabilito dall'Agente Amministrativo.

"**C**" è l'eventuale commissione di conversione pari a un massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del Comparto Originario.

"**PS**" è il Prezzo di Sottoscrizione per Azione del Nuovo Comparto nel Giorno di Negoziazione pertinente.

Ritiro di Richieste di Conversione

Le richieste di conversione possono essere ritirate solo con il consenso scritto degli Amministratori o di un loro agente autorizzato o in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto dei Comparti in relazione ai quali la richiesta di conversione è stata effettuata.

Valore Patrimoniale Netto e Valorizzazione delle Attività

Salvo diversa disposizione in un particolare Supplemento, la metodologia utilizzata per determinare il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e di ciascuna Classe e Azione di ciascun Comparto è quella di seguito indicata.

Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto e di ciascuna Classe viene calcolato dall'Agente Amministrativo nel Momento di Valorizzazione in relazione a ogni Giorno di Valorizzazione, conformemente all'Atto Costitutivo. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto viene determinato nel Momento di valorizzazione per il relativo Giorno di Valorizzazione valutando le attività del Comparto (inclusi i redditi maturati ma non ancora riscossi) e detraendo le passività del Comparto (inclusi un

accantonamento per Imposte e Oneri, le commissioni e le spese maturate, incluse quelle che saranno sostenute in caso di successiva chiusura del Comparto o liquidazione dell'ICAV e tutte le altre passività). Il Valore Patrimoniale Netto attribuibile a una Classe viene determinato nel Momento di Valorizzazione per il Giorno di Valorizzazione pertinente calcolando la quota del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe nel Momento di Valorizzazione, salvo rettifica per tenere conto delle attività e/o passività attribuibili alla Classe. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto è espresso nella Valuta di Base del Comparto o in un'altra valuta stabilita dal Gestore in via generale, in relazione a una particolare Classe o in un caso specifico.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene calcolato nel Momento di Valorizzazione o in relazione a ciascun Giorno di Valorizzazione dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto o attribuibile a una Classe per il numero totale di Azioni in circolazione o considerate emesse del Comparto o della Classe nel relativo Momento di Valorizzazione.

Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto:

- (a) i titoli quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato, salvo quanto indicato al punto (g), sono valutati alla chiusura delle transazioni (al corso denaro, lettera o medio, con le modalità appropriate per ciascun Comparto e come riportato nel relativo Supplemento) o, se non è disponibile alcun prezzo di chiusura, all'ultimo prezzo di mercato noto. Se un titolo è quotato o negoziato su più di un Mercato Regolamentato, la borsa o il mercato pertinente deve essere quello che costituisce il mercato principale o quello che secondo il Gestore fornisce i criteri più equi per stabilire il valore dei rispettivi titoli. I titoli quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato, ma acquisiti o negoziati a premio o a sconto all'esterno o al di fuori della borsa o del mercato pertinente possono essere valutati tenendo conto del livello del premio o dello sconto nel Momento di Valorizzazione;
- (b) I titoli quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato in cui il prezzo di mercato non è rappresentativo o non è disponibile e i titoli non quotati sono valutati in base al probabile valore di realizzo, stimato con cura e in buona fede:
 - (i) dal Gestore;
 - (ii) da un soggetto competente nominato dal Gestore e approvato a tal fine dalla Banca Depositaria; o
 - (iii) con qualsiasi altra modalità, purché il valore sia approvato dalla Banca Depositaria.

I titoli a reddito fisso possono essere valutati da uno qualsiasi dei soggetti di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono usando matrici di prezzi (ossia valutando i titoli facendo riferimento alla valutazione di altri titoli considerati analoghi in termini di *rating*, rendimento, scadenza e altre caratteristiche) laddove non siano disponibili quotazioni di mercato affidabili;

- (c) Le disponibilità liquide in cassa o in deposito sono valutate al valore facciale/nominale più gli interessi maturati, ove applicabile, alla fine del giorno in cui cade il Momento di Valorizzazione;
- (d) I contratti futures e di opzione quotati (compresi i futures e le opzioni su indici) negoziati su un Mercato Regolamentato sono valutati sulla base del prezzo di regolamento determinato dal mercato in cui il contratto futures/di opzione è negoziato. Se il prezzo di regolamento non è disponibile, il contratto viene valutato in base al probabile valore di realizzo, stimato con cura e in buona fede (i) dal Gestore; (ii) da un soggetto competente nominato dal Gestore e approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria; o (iii) con qualsiasi altra modalità, purché il valore sia approvato dalla Banca Depositaria;
- (e) i contratti derivati OTC non negoziati su un Mercato Regolamentato né autorizzati da una controparte di compensazione sono valutati sulla base del prezzo di mercato del contratto derivato o, se le condizioni di mercato impediscono il calcolo del prezzo di mercato, con un metodo "mark to model" affidabile e prudente. I contratti derivati OTC non negoziati su un Mercato Regolamentato ma autorizzati da una controparte di compensazione sono valutati sulla base di una quotazione fornita dalla controparte con frequenza almeno pari a quella con cui il Comparto interessato calcola il suo Valore Patrimoniale Netto e verificata almeno mensilmente da un organismo indipendente dalla controparte, compresi il Gestore o un altro soggetto indipendente approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria;
- (f) i contratti a termine su valute sono valutati con le stesse modalità dei contratti derivati non negoziati su un Mercato Regolamentato o in funzione del prezzo al quale, nello stesso Momento di Valorizzazione, potrebbe essere stipulato un nuovo contratto a termine della medesima entità e con la stessa scadenza;
- (g) In deroga al paragrafo (a) che precede, le quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio sono valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto per quota o corso denaro disponibile pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo del risparmio in questione o del più recente corso denaro pubblicato dal fondo d'investimento. La valutazione in base al corso medio o al corso lettera è accettabile se coerente con la politica di valutazione. In conformità con il precedente punto (a), se il fondo d'investimento in cui è stato effettuato l'investimento è quotato su un Mercato Regolamentato, il Gestore può procedere a una valutazione basata sui prezzi di mercato;
- (h) se l'applicazione della valutazione al costo ammortizzato al portafoglio di un Comparto non rientra nelle intenzioni o nell'obiettivo del Gestore, uno Strumento del Mercato Monetario detenuto in tale portafoglio deve essere valutato in base al costo ammortizzato solo se ha vita residua inferiore a tre mesi e non ha una sensibilità specifica ai parametri di mercato, incluso il rischio di credito;

- (i) Il valore di qualsiasi attività può essere rettificato dal Gestore, laddove tale rettifica sia ritenuta necessaria al fine di riflettere il valore equo in termini di valuta, negoziabilità, costi di negoziazione e/o di altre considerazioni ritenute pertinenti;
- (j) Qualsiasi valore espresso in valute diverse dalla Valuta di Base del Comparto viene convertito nella Valuta di Base del Comparto al tasso di cambio in vigore al Momento di Valorizzazione disponibile all'Agente Amministrativo e di norma ottenuto da Bloomberg, Reuters o altri fornitori di dati;
- (k) Se il Gestore lo ritiene necessario, la valutazione di una particolare attività può essere effettuata utilizzando un metodo di valutazione alternativo, che deve essere approvato dalla Banca Depositaria, mentre l'ICAV deve documentare chiaramente la motivazione/le metodologie.

Swing pricing

Le sottoscrizioni o i rimborsi in un Comparto o in una Classe di Azioni possono provocare una diluizione del patrimonio del Comparto o della Classe di Azioni se gli Azionisti sottoscrivono o chiedono il rimborso a un prezzo che potrebbe non riflettere pienamente il valore della negoziazione e gli altri costi connessi a eventuali compravendite di titoli effettuate dal Gestore per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi netti. Al fine di tutelare gli interessi degli Azionisti esistenti di un Comparto o di una Classe di Azioni, può essere utilizzato un meccanismo di *swing pricing*, se riportato e descritto nel Supplemento del Comparto. Qualora le sottoscrizioni e i rimborsi netti basati sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile in un qualsiasi Giorno di Valorizzazione superino una determinata soglia del valore di un Comparto o di una Classe di Azioni nel medesimo Giorno di Valorizzazione, come determinata e rivista periodicamente dal Gestore, il Valore Patrimoniale Netto può essere rettificato rispettivamente al rialzo o al ribasso al fine di rispecchiare i costi di negoziazione e di altra natura che si ritiene siano stati sostenuti per la compravendita di attività necessaria a soddisfare le transazioni giornaliere nette. Il Gestore può applicare un meccanismo di *swing pricing* a qualsiasi Comparto o Classe di Azioni, come descritto nel Supplemento di ciascun Comparto. L'entità della rettifica del prezzo viene determinata dal Gestore in modo da riflettere i costi di negoziazione e di altro tipo stimati e non può superare il 2% del Valore Patrimoniale Netto.

Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione

Salvo in caso di sospensione temporanea del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, del Valore Patrimoniale Netto per Azione e/o dei prezzi di emissione e di rimborso nelle circostanze specificate nella sezione del Prospetto intitolata "**Sospensione della Valorizzazione delle Attività**", il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe del Comparto e i prezzi di emissione e di rimborso delle Azioni in ogni Giorno di Sottoscrizione e di Rimborso sono disponibili presso l'Agente amministrativo in ogni Giorno di Negoziazione nei normali orari di apertura degli uffici e sono pubblicati sul sito web www.axa-im.com. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione pubblicato su www.axa-im.com è

aggiornato.

Sospensione della Valorizzazione delle Attività

Gli Amministratori, previa consultazione con il Gestore, possono sospendere temporaneamente in qualsiasi momento e di volta in volta il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di qualunque Comparto o di una Classe, nonché l'emissione, la conversione e il rimborso delle Azioni di qualsiasi Comparto o Classe:

- (a) in parte o nella totalità dei periodi in cui i Mercati Regolamentati nei quali sono quotati o negoziati gli Strumenti Finanziari del Comparto interessato sono chiusi per motivi diversi dalle normali festività o dai fine settimana, oppure nei periodi in cui le negoziazioni in tali mercati sono limitate o sospese; o
- (b) in parte o nella totalità dei periodi in cui, a causa di circostanze che esulano dal controllo degli Amministratori, previa consultazione con il Gestore, la vendita o la valutazione degli Strumenti Finanziari del Comparto non è ragionevolmente possibile o rischia di essere pregiudizievole per gli interessi degli Azionisti ovvero non è possibile trasferire i corrispettivi dell'acquisto o della vendita di Strumenti Finanziari al o dal conto di pertinenza dell'ICAV; o
- (c) in parte o nella totalità dei periodi in cui si verifica un'interruzione del funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore di qualsivoglia Strumento Finanziario del Comparto; o
- (d) in parte o nella totalità dei periodi in cui, per qualsiasi motivo, il valore di qualsiasi Strumento Finanziario del Comparto non può essere accertato in maniera ragionevole, immediata o accurata; o
- (e) in parte o nella totalità dei periodi in cui i proventi delle sottoscrizioni non possono essere trasferiti al o dal conto di un qualsiasi Comparto o ICAV non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i rimborsi (ad esempio in caso di imposizione di controlli sui cambi in un'economia emergente in cui un Comparto è investito) o quando tali pagamenti non possono essere effettuati a tassi di cambio normali, a giudizio degli Amministratori previa consultazione con il Gestore; o
- (f) di comune accordo tra l'ICAV e la Banca Depositaria ai fini della liquidazione dell'ICAV o della chiusura di qualsiasi Comparto o Classe; o
- (g) nei periodi in cui, in ragione di eventi politici, economici, militari o monetari o in altre circostanze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dal potere dell'ICAV, la cessione o la valutazione di una quota significativa degli Investimenti del Comparto non è ragionevolmente praticabile senza pregiudicare gravemente gli interessi degli Azionisti del Comparto o se, secondo gli Amministratori previa consultazione con il Gestore, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto non

può essere calcolato in modo equo; o

- (h) se per qualsiasi altro motivo è impossibile o impraticabile liquidare o determinare il valore di una quota significativa degli Strumenti Finanziari, dell'ICAV o di qualsiasi Comparto quando l'applicazione di un programma di rimborso differito (descritto nella sezione "LE AZIONI", nel sottotitolo "Rimborso di Azioni", nel paragrafo "Limite di Rimborso") non è considerata dagli Amministratori una misura adeguata da adottare in tali circostanze per tutelare gli interessi degli Azionisti.

Qualsiasi sospensione della valorizzazione deve essere notificata immediatamente alla Banca Centrale, in ogni caso entro il giorno lavorativo in cui tale sospensione ha avuto effetto, e deve essere comunicata agli Azionisti. Ove possibile, vengono adottate tutte le misure ragionevoli miranti a concludere ogni periodo di sospensione nel più breve tempo possibile.

Distribuzioni

L'ICAV può emettere Classi a capitalizzazione e a distribuzione. Si rimanda ai Supplementi pertinenti per conoscere le azioni disponibili per ciascun Comparto.

I dividendi possono essere prelevati dal capitale di ciascun Comparto o dai proventi netti da investimenti e/o dalle plusvalenze nette realizzate e non realizzate (ossia dalle plusvalenze realizzate e non realizzate al netto delle minusvalenze realizzate e non realizzate) del Comparto. Il pagamento dei dividendi prelevati dal capitale può comportare l'erosione di quest'ultimo, nonostante la performance dell'ICAV. Di conseguenza, le distribuzioni possono limitare il potenziale di crescita futura del capitale e questo ciclo può proseguire fino al prosciugamento dell'intero capitale. Le distribuzioni di capitale possono avere implicazioni fiscali diverse da quelle delle distribuzioni di reddito. Si invitano gli investitori a chiedere il parere dei loro consulenti di fiducia a tale riguardo. Il pagamento di dividendi prelevati dal capitale è finalizzato a consentire a ciascun Comparto di massimizzare l'importo distribuibile agli investitori che ricercano una Classe di Azioni che distribuisce dividendi più elevati.

La politica di distribuzione di ogni Classe di Azioni e di ciascun Comparto è descritta nel relativo Supplemento.

Dividendi non reclamati

I dividendi non reclamati dopo sei anni a decorrere dalla data in cui diventano pagabili cadono automaticamente in prescrizione e vengono versati al Comparto senza la necessità di qualsivoglia dichiarazione o altra azione da parte degli Amministratori, dell'ICAV o del Gestore.

Oneri Fiscali dell'ICAV

Si rammenta ai potenziali investitori e agli Azionisti che possono essere tenuti a versare imposte sui

redditi, ritenute alla fonte, imposte sulle plusvalenze, imposte sul patrimonio, imposte di bollo o qualsiasi altro tipo di imposta sulle distribuzioni effettive o presunte di un Comparto, sulle plusvalenze relative a un Comparto, realizzate o non realizzate, e sul reddito ricevuto, presunto o maturato in relazione a un Comparto. Tale prelievo fiscale viene effettuato in base alle leggi e alle prassi vigenti nel paese in cui le Azioni sono acquistate, vendute, detenute o rimborsate e nel paese di residenza o di nazionalità dell'Azionista; tali leggi e prassi possono variare nel tempo.

Qualsiasi modifica della normativa fiscale in Irlanda o altrove può influenzare (i) la capacità dell'ICAV o di un qualsiasi Comparto di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, (ii) il valore degli investimenti dell'ICAV o di un qualsiasi Comparto o (iii) la capacità di versare i rendimenti agli Azionisti oppure alterare tali rendimenti. Tali modifiche, che possono anche avere effetto retroattivo, possono influire sulla validità delle informazioni riportate nel presente documento, sulla base delle attuali leggi e prassi fiscali. I potenziali investitori e gli Azionisti dovrebbero tenere presente che le dichiarazioni sulla tassazione esposte nella presente sezione e nel presente Prospetto sono basate su informazioni ricevute dagli Amministratori relativamente alle leggi e alla prassi in vigore nella giurisdizione di pertinenza alla data del presente Prospetto. Come avviene per ogni investimento, non è possibile garantire che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalenti nel momento in cui viene effettuato l'investimento nell'ICAV possa protrarsi indefinitamente.

Se, in conseguenza dello status di un Azionista, l'ICAV o un Comparto diventa sostituto d'imposta, in qualsiasi giurisdizione, anche per eventuali interessi o sanzioni, esso ha il diritto di detrarre l'importo pertinente dal pagamento di eventuali somme dovute a tale Azionista e/o di disporre il rimborso d'ufficio o annullare un numero di Azioni detenute dall'Azionista o dal beneficiario effettivo delle Azioni sufficiente per adempiere a tali eventuali passività. L'Azionista interessato deve sollevare e tenere l'ICAV o il Comparto indenne da qualsiasi perdita derivante dal ruolo di sostituto d'imposta assunto dall'ICAV o dal Comparto e dai relativi interessi o sanzioni in caso di eventi che comportano oneri fiscali, anche in caso di mancata detrazione, appropriazione o annullamento.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti e dei potenziali investitori sui rischi tributari associati all'investimento nell'ICAV. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "Regime Fiscale".

Conti per Sottoscrizioni e Rimborsi

L'ICAV mantiene conti per le sottoscrizioni e per i rimborsi tramite i quali i corrispettivi delle sottoscrizioni e dei rimborsi o i dividendi possono essere pagati dagli e agli Azionisti. Questi conti non sono tutelati dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations, 2015 for Fund Service Providers né godono di protezioni equivalenti relative al "*client money*" e l'ICAV o l'istituzione finanziaria presso cui l'ICAV ha aperto tali conti non detiene i corrispettivi in trust per l'investitore. Gli investitori sono pertanto esposti come creditori non garantiti all'affidabilità creditizia dell'istituzione presso cui tali conti sono stati aperti. In relazione ai corrispettivi delle sottoscrizioni versati su tali conti prima del Giorno di Negoziazione nel quale le Azioni vengono emesse all'investitore,

quest'ultimo è esposto anche al rischio di credito nei confronti dell'ICAV per il relativo Comparto.

L'ICAV può aprire e gestire conti per le sottoscrizioni e per i rimborsi a proprio nome anziché a nome di un singolo Comparto, nel qual caso la separazione di tali importi dalle passività di Comparti diversi da quello al quale detti importi sono attribuibili dipende, tra l'altro, dalla corretta registrazione delle attività e delle passività dei singoli Comparti da parte dell'ICAV e dei suoi agenti.

Se un investitore non adempie al proprio obbligo di regolare la sua sottoscrizione entro i termini previsti, l'ICAV annulla le Azioni emesse a tale investitore e gli addebita gli interessi e le altre spese sostenute dal Comparto. Se l'ICAV non è in grado di recuperare tali importi dall'investitore inadempiente, il Comparto interessato può subire perdite o sostenere spese in previsione dell'incasso di tali importi, per cui il Comparto, e di conseguenza i suoi Azionisti, possono risultare indebitati.

Prima dell'emissione di Azioni all'investitore, quest'ultimo non è un Azionista, bensì un creditore non garantito. All'atto del rimborso, un investitore non è più un Azionista dell'ICAV ed è un creditore non garantito.

Gli Azionisti che scelgono o hanno l'obbligo, ai sensi di regolamenti locali, di pagare o ricevere i corrispettivi delle sottoscrizioni o dei rimborsi oppure i dividendi tramite un'entità intermedia (ad esempio, un Agente Pagatore in una giurisdizione locale) sono esposti al rischio di credito nei confronti di tale entità intermedia per quanto riguarda:

- (a) i corrispettivi delle sottoscrizioni prima del loro trasferimento all'ICAV; e
- (b) le somme a titolo di rimborso dovute dalla suddetta entità intermediaria all'Azionista interessato.

5. REGIME FISCALE

Informazioni Generali

Le informazioni fornite non hanno carattere esaustivo e non costituiscono una consulenza legale o fiscale. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai loro consulenti di fiducia per conoscere le implicazioni della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione, della conversione o della vendita delle Azioni ai sensi della normativa vigente nelle giurisdizioni in cui possono essere soggetti a imposte.

Di seguito viene fornita una breve sintesi di alcuni aspetti della normativa e della prassi fiscale irlandese rilevanti per le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Essa è basata sulla normativa, sulle prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente vigenti, che possono subire modifiche.

Eventuali dividendi, interessi e plusvalenze ricevuti dai Comparti in relazione ai rispettivi investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse ritenute alla fonte, nei paesi in cui hanno sede gli emittenti di tali strumenti. Si prevede che l'ICAV potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenute alla fonte nell'ambito degli accordi sulla doppia imposizione fiscale tra l'Irlanda e tali paesi. Nel caso in cui questa posizione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta dovesse comportare una restituzione a favore dell'ICAV, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e il beneficio sarà assegnato in via proporzionale agli Azionisti esistenti al momento della restituzione.

Regime fiscale irlandese

Gli Amministratori sono stati informati che, dal momento che l'ICAV ha sede in Irlanda a fini fiscali, la situazione fiscale dell'ICAV e degli Azionisti si presenta come segue.

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni.

"Investitore Irlandese Esente":

- un piano pensionistico avente lo status di "*exempt approved scheme*" ai sensi dell'Articolo 774 del Taxes Act oppure un "*retirement annuity contract*" o un "*trust scheme*" cui si applica l'Articolo 784 o 785 del Taxes Act;
- una compagnia assicurativa attiva nel ramo vita ai sensi dell'Articolo 706 del Taxes Act;
- un organismo d'investimento ai sensi dell'Articolo 739B(1) del Taxes Act;
- uno "*special investment scheme*" ai sensi dell'Articolo 737 del Taxes Act;

- un ente benefico che rientra tra i soggetti di cui all'Articolo 739D(6)(f)(i) del Taxes Act;
- un fondo d'investimento cui si applica l'Articolo 731(5)(a) del Taxes Act;
- un gestore di fondi qualificato ai sensi dell'Articolo 784A(1)(a) del Taxes Act, se le Azioni detenute sono attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- una società di gestione qualificata ai sensi dell'Articolo 739B del Taxes Act;
- un'*investment limited partnership* ai sensi dell'Articolo 739J del Taxes Act;
- un amministratore di "*personal retirement savings account*" ("PRSA") che opera per conto di una persona avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e sulle plusvalenze in virtù dell'Articolo 787I del Taxes Act, se le Azioni sono attività di un PRSA;
- una "*credit union*" ai sensi dell'Articolo 2 del Credit Union Act del 1997;
- la National Asset Management Agency;
- la National Treasury Management Agency o un veicolo d'investimento (ai sensi della sezione 37 del National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014) di cui il Ministro delle Finanze è l'unico beneficiario effettivo o se lo Stato opera tramite la National Treasury Management Agency;
- una società soggetta all'imposta sulle società ai sensi dell'Articolo 110(2) del Taxes Act in relazione ai pagamenti ricevuti dall'ICAV; o
- qualsiasi altro soggetto Residente in Irlanda o Abitualmente Residente in Irlanda cui può essere consentito di possedere Azioni ai sensi della normativa fiscale o in virtù di una concessione o prassi scritta del fisco irlandese (*Revenue Commissioner*), senza che ciò dia luogo a un onere fiscale per l'ICAV o comprometta le esenzioni fiscali collegate all'ICAV comportando un onere fiscale a carico del medesimo;

a condizione che essi abbiano compilato correttamente la Dichiarazione Pertinente.

"Intermediario" indica un soggetto che:

- svolge un'attività che contempla o consiste nell'incasso di pagamenti da parte di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti; o
- detiene azioni di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

"Irlanda" indica la Repubblica d'Irlanda.

"Residente in Irlanda"

- Nel caso di una persona fisica, indica una persona fisica residente in Irlanda a fini fiscali.
- Nel caso di un *trust*, indica un *trust* residente in Irlanda a fini fiscali.
- Nel caso di una società, indica una società residente in Irlanda a fini fiscali.

Una persona fisica è considerata residente in Irlanda con riferimento a un determinato esercizio fiscale se si trova in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni nel corso di tale esercizio fiscale; o (2) per un periodo di almeno 280 giorni nell'arco di due esercizi fiscali consecutivi, purché tale soggetto sia presente in Irlanda per almeno 31 giorni in ogni periodo. Per stabilire i giorni di presenza in Irlanda, una persona fisica si ritiene presente se è in Irlanda in un momento qualsiasi del giorno considerato. Questo nuovo test è in vigore dal 1° gennaio 2009 (in precedenza per stabilire i giorni di presenza in Irlanda, una persona era ritenuta presente se si trovava in Irlanda alla fine del giorno considerato (mezzanotte)).

Di norma, un *trust* è residente in Irlanda se il *trustee* è residente in Irlanda o se la maggioranza dei *trustee* (se sono più di uno) è residente in Irlanda.

Una società con gestione e direzione centrale in Irlanda è considerata residente in Irlanda indipendentemente dal luogo in cui è stata costituita. Una società che non ha gestione e direzione centrale in Irlanda ma che è stata costituita in Irlanda è considerata residente in Irlanda, salvo se:

- la società o una società collegata svolge un'attività economica in Irlanda e tale società è controllata da persone residenti negli Stati Membri dell'UE o in paesi con i quali l'Irlanda ha stipulato un trattato sulla doppia imposizione fiscale oppure la medesima società o una società collegata è quotata in una Borsa Valori riconosciuta nell'UE o in un paese che ha stipulato un trattato sulla doppia imposizione fiscale con l'Irlanda. Tale eccezione non si applica ove ne risultasse una società costituita in Irlanda, gestita e controllata in un territorio pertinente (diverso dall'Irlanda), ma non residente in tale territorio poiché non vi è stata costituita, non essendo residente a fini fiscali in alcun territorio;

oppure

- la società è considerata come non residente in Irlanda in virtù di un trattato sulla doppia imposizione fiscale stipulato tra l'Irlanda e un altro paese.

Il Finance Act 2014 ha modificato le suddette regole relative alla residenza per le società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2015. Queste nuove regole sulla residenza assicurano che le società costituite e registrate in Irlanda e quelle non costituite ma gestite e controllate in Irlanda siano fiscalmente residenti in Irlanda, tranne nel caso in cui le società in questione, in virtù di un trattato sulla doppia imposizione fiscale stipulato tra l'Irlanda e un altro paese, siano considerate residenti in un territorio diverso dall'Irlanda (e quindi non residenti in Irlanda). Per le società costituite prima di tale data, queste nuove regole non entreranno in vigore fino al 1° gennaio 2021 (salvo in circostanze limitate).

Si noti che in taluni casi la determinazione della residenza di una società a fini fiscali può essere complessa e si consiglia ai potenziali investitori di consultare le specifiche disposizioni legislative contenute nell'Articolo 23A del Taxes Act.

"Abitualmente Residente in Irlanda"

- Nel caso di una persona fisica, indica una persona fisica abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.
- Nel caso di un *trust*, indica un *trust* abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.

Una persona fisica è considerata abitualmente residente per uno specifico esercizio fiscale se è stata Residente in Irlanda per i tre esercizi fiscali precedenti consecutivi (ossia diventa abitualmente residente con effetto a decorrere dall'inizio del quarto esercizio fiscale). Una persona fisica rimane abitualmente residente in Irlanda fino al momento in cui risulta non Residente per tre esercizi fiscali consecutivi. Pertanto, una persona fisica residente e abitualmente residente in Irlanda nell'esercizio fiscale compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 che lascia l'Irlanda in tale esercizio fiscale rimane abitualmente residente fino alla fine dell'esercizio fiscale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il concetto di residenza abituale per i *trust* è alquanto oscuro ed è legato alla loro residenza fiscale.

"Sistema di Compensazione Riconosciuto"

Indica ogni sistema di compensazione elencato nell'Articolo 246A del Taxes Act (tra cui, a titolo non esaustivo, Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA e CREST) o qualsiasi altro sistema di compensazione di azioni indicato dai *Revenue Commissioner* irlandesi, ai sensi del Capitolo 1A della Parte 27 del Taxes Act, come sistema di compensazione riconosciuto.

"Dichiarazione Pertinente"

Indica la dichiarazione pertinente per l'Azionista come indicato nell'Allegato 2B del Taxes Act.

"Periodo Pertinente"

Indica un periodo di 8 anni a decorrere dall'acquisizione di un'Azione da parte di un Azionista e ogni periodo di 8 anni immediatamente successivo al Periodo Pertinente precedente.

"Taxes Act", il Taxes Consolidation Act (irlandese) del 1997 e successive modifiche.

Regime fiscale dell'ICAV

È stato notificato agli Amministratori che, in base alla legge e alla prassi attualmente in vigore in Irlanda, l'ICAV si qualifica come organismo di investimento ai sensi della Sezione 739B del Taxes Act, a condizione di essere residente in Irlanda. Di conseguenza, l'ICAV non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito e sulle plusvalenze.

Tuttavia, un'imposta può essere dovuta al verificarsi di un "evento imponibile" per l'ICAV. Gli eventi imponibili comprendono le distribuzioni agli Azionisti o qualsiasi pagamento ricevuto, rimborso, annullamento, trasferimento o cessione presunta (una cessione presunta si verifica allo scadere di un Periodo Pertinente) di Azioni oppure ogni appropriazione o annullamento di Azioni di un Azionista da parte dell'ICAV al fine di saldare l'importo dell'imposta sulle plusvalenze dovuta derivante da un trasferimento. L'ICAV non è soggetto ad alcuna imposta per eventi imponibili in relazione a un Azionista non Residente in Irlanda né Abitualmente Residente in Irlanda al momento dell'evento imponibile, a condizione che vi sia una Dichiarazione Pertinente e che l'ICAV non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Pertinente o se l'ICAV non è in grado di assicurare misure equivalenti (si rimanda al paragrafo "*Misure Equivalenti*" che segue), si presume che l'investitore sia Residente in Irlanda o Abitualmente Residente in Irlanda. Non rientrano fra gli eventi imponibili:

- uno scambio di Azioni dell'ICAV con altre Azioni dell'ICAV da parte di un Azionista, effettuato mediante un accordo alle normali condizioni di mercato senza che sia stato versato alcun pagamento all'Azionista;
- transazioni (che potrebbero altrimenti essere eventi imponibili) in relazione alle azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto, come indicato su ordine dei *Revenue Commissioners* irlandesi;
- un trasferimento di diritti su Azioni da parte di un Azionista, qualora detto trasferimento avvenga tra coniugi ed ex coniugi, subordinatamente a determinate condizioni; o
- uno scambio di Azioni derivante da una particolare ristrutturazione o fusione (ai sensi dell'Articolo 739H del Taxes Act) dell'ICAV con un altro organismo d'investimento.

Laddove diventi sostituto d'imposta in caso di evento imponibile, l'ICAV può detrarre dal pagamento connesso a un evento imponibile un importo pari all'imposta adeguata e/o, se del caso, adeguare o annullare il numero di Azioni detenute dall'Azionista o dal beneficiario effettivo delle Azioni necessario per onorare l'imposta. L'Azionista interessato deve sollevare e tenere l'ICAV indenne da qualsiasi perdita derivante dal ruolo di sostituto d'imposta assunto dall'ICAV in caso di evento imponibile, anche nell'eventualità di mancata detrazione, appropriazione o annullamento.

I dividendi percepiti dall'ICAV dall'investimento in azioni irlandesi possono essere soggetti alla ritenuta alla fonte irlandese sui dividendi all'aliquota standard dell'imposta sul reddito (attualmente pari al 20%). Tuttavia, l'ICAV può effettuare una dichiarazione al pagatore, indicando di essere un organismo di investimento collettivo del risparmio avente diritto ai dividendi. Ciò consente all'ICAV di ricevere tali dividendi senza che sia applicata la ritenuta alla fonte irlandese.

Imposta di bollo

Non è dovuta alcuna imposta di bollo in Irlanda sull'emissione, sul trasferimento, sul rimborso o sul riscatto di Azioni dell'ICAV. Se una sottoscrizione o un rimborso di Azioni vengono soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli, immobili o altri tipi di attività può essere applicata un'imposta di bollo irlandese.

L'ICAV non è soggetto ad alcuna imposta di bollo irlandese sulla trasmissione o sul trasferimento di azioni o titoli negoziabili, a condizione che le azioni o i titoli negoziabili in questione non siano stati emessi da una società registrata in Irlanda e che la trasmissione o il trasferimento non si riferiscano a immobili situati in Irlanda ovvero a diritti o interessi su tali proprietà o ad azioni o titoli negoziabili di una società (diversa da un organismo d'investimento ai sensi della Sezione 739B (1) del Taxes Act o da una "qualifying company" ai sensi dell'Articolo 110 del Taxes Act) registrata in Irlanda.

Imposta a carico degli Azionisti

Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto

I pagamenti a un Azionista o qualsiasi pagamento ricevuto, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto non comportano un evento imponibile per l'ICAV (la normativa è tuttavia ambigua riguardo all'applicazione delle regole illustrate nel presente paragrafo alle Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto in caso di eventi imponibili derivanti da una cessione presunta; pertanto, come precedentemente indicato, gli Azionisti sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale al riguardo). Di conseguenza, l'ICAV non è tenuto a detrarre imposte irlandesi da tali pagamenti indipendentemente dal fatto che gli Azionisti siano Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda, o laddove un Azionista non residente abbia effettuato una Dichiarazione Pertinente. Tuttavia, gli Azionisti Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda, oppure non Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda ma le cui Azioni sono attribuibili a una filiale o agenzia in Irlanda, possono ancora essere soggetti a imposte irlandesi su distribuzioni, pagamenti ricevuti, rimborsi o trasferimenti delle loro Azioni.

Se le Azioni non sono detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto al momento di un evento imponibile (e ai sensi di quanto esposto nel paragrafo precedente in merito a eventi imponibili derivanti da una cessione presunta), di norma possono sorgere le seguenti implicazioni fiscali in caso di evento imponibile.

Azionisti non Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda

L'ICAV non è tenuto a detrarre alcuna imposta in caso di evento imponibile in relazione a un Azionista se (a) l'Azionista non è Residente in Irlanda né Abitualmente Residente in Irlanda, (b) l'Azionista ha rilasciato una Dichiarazione Pertinente al momento della richiesta di sottoscrizione o dell'acquisizione delle Azioni o

poco dopo e (c) l'ICAV non è in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Pertinente (fornita in tempo utile) o se l'ICAV non è in grado di assicurare misure equivalenti (si rimanda al paragrafo "*Misure Equivalenti*" che segue), in caso di evento imponibile dell'ICAV si applica un'imposta indipendentemente dal fatto che l'investitore non sia Residente in Irlanda né Abitualmente Residente in Irlanda. L'imposta dovuta viene detratta come descritto di seguito.

Se un Azionista opera come intermediario per conto di soggetti non Residenti in Irlanda né Abitualmente Residenti in Irlanda, l'ICAV non è tenuto a detrarre alcuna imposta in caso di evento imponibile, a condizione che (i) l'ICAV abbia assicurato misure equivalenti o che (ii) l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione Pertinente indicando di operare per conto di tali soggetti e l'ICAV non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette.

Se (i) l'ICAV ha assicurato misure equivalenti o (ii) gli Azionisti hanno rilasciato Dichiarazioni Pertinenti e l'ICAV non è in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tali Dichiarazioni non siano più sostanzialmente corrette, gli Azionisti non Residenti in Irlanda né Abitualmente Residenti in Irlanda non sono soggetti a imposte irlandesi sul reddito derivante dalle loro Azioni e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle medesime. Tuttavia, ogni Azionista (persona giuridica) non Residente in Irlanda e che detiene Azioni direttamente o indirettamente tramite o per conto di una sua filiale o agenzia commerciale in Irlanda è soggetto al pagamento dell'imposta irlandese sul reddito derivante dalle Azioni o sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle medesime.

Se l'imposta viene trattenuta dall'ICAV in ragione della mancata presentazione di una Dichiarazione Pertinente all'ICAV da parte dell'Azionista, la normativa irlandese prevede un rimborso dell'imposta solo alle società soggette all'imposta irlandese sulle società, a taluni soggetti inabili e in altre circostanze limitate.

Azionisti Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda

Salvo laddove un Azionista sia un Investitore Irlandese Esente e rilasci una Dichiarazione Pertinente a tale riguardo e l'ICAV non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano più sostanzialmente corrette o salvo in caso di acquisto delle Azioni da parte del Courts Service, l'ICAV è tenuto a detrarre dalle distribuzioni (in caso di pagamenti effettuati annualmente o con frequenza maggiore) agli Azionisti Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda un'imposta del 41% (25% se l'Azionista è una società e in presenza di un'adeguata dichiarazione). Analogamente, l'ICAV è tenuto a detrarre un'imposta del 41% (25% se l'Azionista è una società e in presenza di un'adeguata dichiarazione) da qualsiasi altra distribuzione o plusvalenza per l'Azionista (diverso da un Investitore Irlandese Esente che ha rilasciato una Dichiarazione Pertinente) sul pagamento ricevuto, il rimborso, l'annullamento, il trasferimento o la

cessione presunta (cfr. di seguito) delle Azioni da parte di un Azionista Residente in Irlanda o Abitualmente Residente in Irlanda.

Il Finance Act 2006 ha introdotto norme (successivamente modificate dal Finance Act 2008) relative a un'imposta automatica di uscita per gli Azionisti Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda in riferimento alle Azioni da essi detenute nell'ICAV al termine di un Periodo Pertinente. Si ritiene che tali Azionisti (sia persone fisiche che giuridiche) abbiano ceduto le loro Azioni ("cessione presunta") alla scadenza di tale Periodo Pertinente e viene loro addebitata un'imposta del 41% (25% se l'Azionista è una società e in presenza di un'adeguata dichiarazione) su qualsiasi plusvalenza presunta (calcolata senza il beneficio della riduzione da indicizzazione) loro spettante in base all'eventuale incremento del valore delle Azioni dall'ultimo a verificarsi tra l'acquisto e la precedente imposta di uscita applicata.

Ai fini del calcolo di eventuali ulteriori imposte derivanti da un evento imponibile successivo (diverso da quelli connessi alla fine di un successivo Periodo Pertinente o in caso di pagamenti effettuati annualmente o con frequenza maggiore), la precedente cessione presunta viene inizialmente ignorata e l'imposta appropriata viene calcolata come di consueto. Ai fini del calcolo di tale imposta si tiene immediatamente conto di qualsiasi imposta pagata in conseguenza della precedente cessione presunta. Se l'imposta derivante dal successivo evento imponibile è superiore a quella relativa alla precedente cessione presunta, l'ICAV deve detrarre la differenza. Se l'imposta derivante dal successivo evento imponibile è inferiore a quella relativa alla precedente cessione presunta, l'ICAV rimborsa la differenza all'Azionista (ai sensi del seguente paragrafo intitolato "*Soglia del 15%*").

Soglia del 10%

L'ICAV non è tenuto a detrarre imposte ("imposta di uscita") in relazione a tale cessione presunta se il valore delle azioni imponibili (ossia delle Azioni detenute da Azionisti cui non si applica la procedura di dichiarazione) dell'ICAV (o del Comparto) è inferiore al 10% del valore totale delle Azioni dell'ICAV (o del Comparto) e l'ICAV ha deciso di comunicare al fisco determinati dettagli in relazione a ciascun Azionista interessato ("Azionista Interessato") in ogni anno in cui si applica il limite minimo. In una situazione di questo tipo, l'obbligo di applicare l'imposta sulle eventuali plusvalenze derivanti da una cessione presunta rientra tra le responsabilità dell'Azionista in base all'autovalutazione ("*self-assessor*") anziché dell'ICAV o del Comparto (o dei loro fornitori di servizi). Si presume che l'ICAV abbia deciso di effettuare la comunicazione quando ha notificato agli Azionisti Interessati per iscritto l'intenzione di effettuare la relazione richiesta.

Soglia del 15%

Come indicato in precedenza, se l'imposta derivante dal successivo evento imponibile è inferiore a quella relativa alla precedente cessione presunta (ad esempio a causa di una perdita successiva in caso di cessione effettiva), l'ICAV rimborsa la differenza all'Azionista. Tuttavia, se immediatamente prima dell'evento imponibile successivo il valore delle azioni imponibili dell'ICAV (o del Comparto) non supera il 15% del valore totale delle Azioni, l'ICAV può decidere di far rimborsare l'imposta in eccesso direttamente dal fisco all'Azionista. Si presume che l'ICAV abbia preso questa decisione quando notifica all'Azionista

per iscritto che qualsiasi rimborso dovuto sarà versato direttamente dal fisco subito dopo il ricevimento di una richiesta da parte dell'Azionista.

Altro

Al fine di evitare molteplici cessioni presunte per più Azioni, ai sensi dell'Articolo 739D(5B), l'ICAV può prendere la decisione irrevocabile di valutare le Azioni detenute al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno prima che si verifichi la cessione presunta. La normativa è ambigua, ma generalmente si ritiene che l'intento sia quello di consentire a un fondo di raggruppare le azioni in lotti di sei mesi per agevolare il calcolo dell'imposta di uscita, evitando di dover effettuare valutazioni in più date diverse durante l'anno, il che comporterebbe un onere amministrativo significativo.

I *Revenue Commissioner* irlandesi hanno fornito linee guida aggiornate per gli organismi d'investimento che descrivono gli aspetti pratici relativi ai suddetti calcoli/obiettivi.

Gli Azionisti (in funzione della loro situazione fiscale personale) Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda possono comunque essere soggetti al pagamento di imposte o di ulteriori imposte sulle distribuzioni o sulle plusvalenze derivanti da pagamenti ricevuti, rimborsi, annullamenti, trasferimenti o presunta cessione delle loro Azioni. In alternativa, possono avere diritto al rimborso totale o parziale delle imposte detratte dall'ICAV su un evento imponibile.

Misure Equivalenti

Il Finance Act 2010 ("Act") ha introdotto misure comunemente note come "misure equivalenti" per modificare le regole relative alle Dichiarazioni Pertinenti. Prima dell'Act, un organismo d'investimento non era soggetto ad alcuna imposta per eventi imponibili in relazione a un azionista non Residente in Irlanda né Abitualmente Residente in Irlanda al momento dell'evento imponibile, a condizione che vi fosse una Dichiarazione Pertinente e che l'organismo d'investimento non fosse in possesso di alcuna informazione che potesse ragionevolmente far ritenere che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non fossero più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Pertinente, si presumeva che l'investitore fosse Residente in Irlanda o Abitualmente Residente in Irlanda. Tuttavia, l'Act contiene disposizioni che consentono l'applicazione della suddetta esenzione per gli azionisti non Residenti in Irlanda né Abitualmente Residenti in Irlanda se l'organismo d'investimento non è attivamente distribuito a tali investitori, se applica adeguate misure equivalenti per assicurare che tali azionisti non siano Residenti in Irlanda né Abitualmente Residenti in Irlanda e se ha ricevuto l'approvazione dei *Revenue Commissioner* a tale riguardo.

Organismo d'Investimento di Portafoglio Personale (Personal Portfolio Investment Undertaking)

Il Finance Act 2007 ha introdotto disposizioni relative alla tassazione delle persone fisiche Residenti in Irlanda o Abitualmente Residenti in Irlanda che detengono azioni di organismi d'investimento. Tali disposizioni hanno introdotto la nozione di organismo d'investimento di portafoglio personale (*Personal*

Portfolio Investment Undertaking, "PPIU"). In sostanza, un organismo d'investimento è considerato un PPIU in relazione a uno specifico investitore se tale investitore può influenzare la selezione di parte o della totalità del patrimonio dell'organismo d'investimento direttamente o tramite soggetti che operano per conto dell'investitore o a esso collegati. In funzione delle circostanze dei singoli soggetti, un organismo d'investimento può essere considerato un PPIU in relazione a nessuno, a parte o alla totalità dei singoli investitori, ossia è un PPIU solo per i soggetti in grado di "influenzare" la selezione. Le eventuali plusvalenze derivanti da un evento imponibile in relazione a un organismo d'investimento che è considerato un PPIU per un determinato soggetto a decorrere dal 20 febbraio 2007 sono tassate con un'aliquota del 60%. Si applicano specifiche esenzioni se gli immobili in cui si è investito sono stati ampiamente commercializzati e resi disponibili al pubblico o in relazione a investimenti non immobiliari effettuati dall'organismo d'investimento. Ulteriori restrizioni potrebbero essere applicate a investimenti in terreni o in azioni non quotate il cui valore deriva da terreni.

Rendicontazione

Ai sensi della Sezione 891C del Taxes Act e del Return of Values (Investment Undertakings) Regulations 2013, l'ICAV è obbligato a segnalare ogni anno alcune informazioni relative alle Azioni detenute dagli investitori ai *Revenue Commissioner*. Le informazioni da segnalare comprendono il nome, l'indirizzo e la data di nascita di un Azionista, se registrati, e il valore delle Azioni detenute da quest'ultimo. In relazione alle Azioni acquisite il 1° gennaio 2014 o a una data successiva, le informazioni da segnalare comprendono anche il numero di registrazione fiscale dell'Azionista (sia esso un numero di registrazione fiscale o un numero di partita IVA irlandese o, nel caso di un investitore privato, il suo numero personale di servizio pubblico (PPS)) o, in assenza del numero di registrazione fiscale, un marcatore che indichi che non è stato fornito. Non sono da segnalare informazioni relative agli Azionisti che sono:

- Investitori Irlandesi Esenti (come sopra definito);
- Azionisti non Residenti in Irlanda o non Abitualmente Residenti in Irlanda (a condizione che abbiano rilanciato le pertinenti dichiarazioni); o
- Azionisti le cui Azioni siano tenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto.

Imposta sulle Acquisizioni di Capitale

La cessione di Azioni può essere soggetta all'imposta irlandese sulla donazione o successione (Imposta sulle Acquisizioni di Capitale). Tuttavia, purché l'ICAV rientri nella definizione di organismo d'investimento (ai sensi dell'Articolo 739B (1) del Taxes Act), la cessione di Azioni da parte di un Azionista non è soggetta all'Imposta sulle Acquisizioni di Capitale a condizione che (a) alla data della donazione o successione, il donatario o erede non sia domiciliato né Abitualmente Residente in Irlanda; (b) alla data della cessione, l'Azionista che cede ("cedente") le Azioni non sia domiciliato né Abitualmente Residente in Irlanda; e (c) le Azioni siano incluse nella donazione o nella successione alla data di tale donazione o successione e alla data di valorizzazione.

Con riferimento alla residenza fiscale irlandese ai fini dell'Imposta sulle Acquisizioni di Capitale, si applicano regole speciali ai soggetti non domiciliati in Irlanda. Un donatario o cedente non domiciliato in Irlanda non è ritenuto residente o abitualmente residente in Irlanda alla data pertinente salvo laddove:

- 1) tale persona sia stata residente in Irlanda per i cinque anni di valutazione consecutivi immediatamente precedenti l'anno di valutazione in cui cade tale data; e
- 2) tale persona sia residente o abitualmente residente in Irlanda in tale data.

Conformità con i requisiti in materia di informativa e di ritenuta alla fonte negli Stati Uniti

Le disposizioni in materia di Foreign Account Tax Compliance ("FATCA") dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010 costituiscono un vasto regime di informativa adottato dagli Stati Uniti ("USA") al fine di assicurare che i Soggetti Statunitensi Specificati con attività finanziarie al di fuori degli Stati Uniti versino imposte corrette negli USA. Il FATCA di norma impone una ritenuta alla fonte pari a un massimo del 30% su determinati redditi di origine statunitense (compresi dividendi e interessi) e sui proventi lordi della vendita o della cessione di proprietà che possono generare interessi o dividendi di origine statunitense versati a un'istituzione finanziaria non statunitense ("Foreign financial institution", "FFI"), salvo laddove l'FFI stipuli direttamente un accordo ("accordo dell'FFI") con l'Internal Revenue Service ("IRS") statunitense o, in alternativa, l'FFI si trovi in un paese che ha sottoscritto un IGA (si veda sotto). Un accordo dell'FFI comporta obblighi per quest'ultima, tra cui la comunicazione di talune informazioni circa gli investitori statunitensi direttamente all'IRS e l'applicazione di una ritenuta alla fonte nel caso di investitori non conformi. In quest'ottica, l'ICAV rientrerebbe nella definizione di FFI ai fini del FATCA.

In riconoscimento del fatto che l'obiettivo dichiarato del FATCA consiste nel raccogliere dichiarazioni (anziché esclusivamente ritenute alla fonte) e delle difficoltà che potrebbero sorgere in talune giurisdizioni in relazione al rispetto delle disposizioni del FATCA da parte delle FFI, gli Stati Uniti hanno sviluppato un approccio intergovernativo per l'attuazione della normativa FATCA. A tale riguardo, i governi irlandese e statunitense hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("IGA Irlandese") il 21 dicembre 2012 e le relative disposizioni sono state incluse nel Finance Act 2013 per l'attuazione dell'IGA Irlandese e per consentire ai *Revenue Commissioner* irlandesi di emanare regolamenti relativi ai requisiti di registrazione e reporting derivanti dall'IGA Irlandese. In materia, i Revenue Commissioner (unitamente al Department of Finance) hanno emesso i Regolamenti - S.I. n. 292 del 2014 in vigore dal 1° luglio 2014. Le Note Orientative di Supporto (*Supporting Guidance Notes*, che vengono aggiornate in caso di necessità) sono state emesse originariamente dai *Revenue Commissioner* irlandesi il 1° ottobre 2014 e la loro versione più recente è datata giugno 2017.

L'IGA Irlandese è volto a ridurre l'onere di rispettare il FATCA per le FFI irlandesi, semplificando il processo di conformità e minimizzando il rischio di ritenuta alla fonte. Ai sensi dell'IGA Irlandese, le informazioni sugli investitori statunitensi interessati vengono fornite su base annua da ciascuna FFI irlandese (salvo laddove tale FFI sia esentata dai requisiti FATCA) direttamente ai *Revenue Commissioner* irlandesi. I *Revenue Commissioner* trasmettono quindi dette informazioni all'IRS (entro il

30 settembre dell'anno successivo) senza la necessità per l'FFI di stipulare un accordo dell'FFI con l'IRS. Tuttavia, l'FFI è tenuta a registrarsi presso l'IRS per ottenere un *Global Intermediary Identification Number*, comunemente definito GIIN.

Ai sensi dell'IGA Irlandese, di norma le FFI non dovrebbero applicare la ritenuta alla fonte del 30%. Se la ritenuta alla fonte statunitense dovesse essere applicata agli investimenti dell'ICAV in conseguenza del FATCA, gli Amministratori potrebbero intraprendere qualsivoglia azione in relazione alla partecipazione di un investitore nell'ICAV al fine di assicurare che la ritenuta alla fonte sia economicamente a carico dell'investitore la cui mancata comunicazione delle informazioni necessarie o mancata qualifica quale FFI partecipante ha dato luogo alla ritenuta alla fonte.

Common Reporting Standard

Il 14 giugno 2014 l'OCSE ha emesso lo Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari (lo "Standard"), che contiene al suo interno il Common Reporting Standard. Questa normativa è applicata in Irlanda tramite il quadro giuridico internazionale e la legislazione tributaria irlandese pertinente. In aggiunta, il 9 dicembre 2014 l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ("Direttiva DAC2"), che a sua volta è stata recepita in Irlanda tramite la legislazione tributaria irlandese pertinente.

L'obiettivo principale del Common Reporting Standard e della Direttiva DAC2 (collettivamente in appresso il "CRS") è disporre lo scambio automatico annuale di informazioni su determinati conti finanziari tra le autorità fiscali delle giurisdizioni o degli Stati Membri dell'UE partecipanti.

Il CRS si richiama ampiamente all'approccio intergovernativo usato ai fini dell'attuazione del FATCA e, pertanto, vi sono analogie significative tra i rispettivi meccanismi di segnalazione. Tuttavia, mentre il FATCA impone essenzialmente di segnalare all'IRS solo specifiche informazioni su Soggetti Statunitensi Specificati, il CRS ha un ambito di applicazione molto più ampio per via delle molteplici giurisdizioni che partecipano al sistema di scambio.

In termini generali, il CRS richiede alle Istituzioni Finanziarie Irlandesi di identificare i Titolari di Conti (e, in situazioni particolari, i Soggetti Controllanti di tali Titolari di Conti) residenti in altre giurisdizioni o Stati Membri dell'UE partecipanti e di segnalare ogni anno specifiche informazioni relative a tali Titolari di Conti (e, in situazioni particolari, specifiche informazioni relative ai Soggetti Controllanti identificati) ai *Revenue Commissioners* irlandesi (che, a loro volta, forniscono tali informazioni alle autorità fiscali dei paesi in cui i Titolari di Conti sono residenti). A tal riguardo, si noti che l'ICAV è considerato un'Istituzione Finanziaria Irlandese ai fini del CRS.

Per ulteriori informazioni sui requisiti CRS applicabili all'ICAV, si rimanda alla seguente sezione "Avviso contenente informazioni sulla protezione dei dati ai fini del CRS".

Avviso contenente informazioni sulla protezione dei dati ai fini del CRS

L'ICAV conferma in quanto segue che intende adottare le misure eventualmente necessarie per soddisfare tutti gli obblighi imposti (i) dallo Standard e, nello specifico, il Common Reporting Standard, come applicato in Irlanda tramite il quadro giuridico internazionale e la legislazione tributaria irlandese pertinente e (ii) dalla Direttiva DAC2, come recepita in Irlanda tramite la legislazione tributaria irlandese pertinente, al fine di assicurare la conformità o la presunta conformità (a seconda dei casi) con il CRS a decorrere dal 1° gennaio 2016.

A tal riguardo, ai sensi della Sezione 891F e della Sezione 891G del Taxes Act e conformemente ai regolamenti emanati ai sensi di tali sezioni, l'ICAV è tenuto a raccogliere talune informazioni relative al regime fiscale di ciascun Azionista (nonché a raccogliere informazioni relative ai Soggetti Controllanti pertinenti a specifici Azionisti).

In determinate circostanze, l'ICAV può essere tenuto per legge a condividere tali informazioni e altre informazioni finanziarie in relazione agli interessi di un Azionista nell'ICAV con i *Revenue Commissioner* irlandesi (e, in particolari situazioni, anche a condividere informazioni relative ai Soggetti Controllanti pertinenti a specifici Azionisti). A loro volta, e nella misura in cui il conto è stato individuato come Conto Oggetto di Comunicazione, i *Revenue Commissioner* irlandesi scambiano tali informazioni con il paese di residenza del Soggetto o dei Soggetti Passibili di Comunicazione in relazione a quel Conto Oggetto di Comunicazione.

In particolare, le informazioni che potrebbero essere segnalate in relazione a un Azionista (e ai Soggetti Controllanti pertinenti, ove applicabile) comprendono nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, numero di conto, saldo o valore del conto a fine anno (o, se il conto è stato chiuso durante l'anno, il saldo o il valore alla data di chiusura del conto), eventuali pagamenti (compresi rimborsi e distribuzioni di dividendi/interessi) effettuati in relazione al conto durante l'anno solare, la/e residenza/e fiscale/i e il/i numero/i di identificazione fiscale.

Gli Azionisti (e i Soggetti Controllanti pertinenti) possono ottenere ulteriori informazioni sugli obblighi d'informativa fiscale dell'ICAV sul sito web dei *Revenue Commissioner* irlandesi (<http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html>) o, nel caso del CRS, all'indirizzo <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Tutti i termini in maiuscolo che precedono, salvo diversa definizione nei paragrafi precedenti, hanno il significato loro attribuito nello Standard o nella Direttiva DAC2 (a seconda dei casi).

La sintesi che precede non va considerata una descrizione esaustiva delle conseguenze di un investimento nell'ICAV in termini di imposte sui redditi o di altra natura. Si raccomanda vivamente ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare le potenziali conseguenze fiscali di un investimento in un particolare Comparto con specifico riferimento alla propria situazione personale.

6. INFORMAZIONI GENERALI

1. Registrazione, Sede Legale e Capitale Sociale

- (a) L'ICAV è stato registrato in Irlanda il 12 maggio 2016 come organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese strutturato come fondo multi-comparto con passività separate tra i comparti registrato presso la Banca Centrale e da essa autorizzato con il numero di registrazione C154706 ai sensi dei Regolamenti UCITS. L'ICAV non ha controllate.
- (b) La sede legale dell'ICAV è quella indicata nella sezione "Referenti" nella parte introduttiva Prospetto.
- (c) Secondo la clausola 2 dell'Atto Costitutivo dell'ICAV, l'obiettivo esclusivo dell'ICAV consiste nell'investimento collettivo dei suoi comparti in immobili e nel far beneficiare i suoi membri dei risultati della gestione dei suoi comparti.
- (d) L'Atto Costitutivo dispone che il capitale sociale dell'ICAV corrisponda al valore corrente del capitale azionario in circolazione dello stesso. Il valore corrente del capitale azionario interamente versato dell'ICAV deve essere pari in qualsiasi momento al valore delle attività dello stesso al netto delle passività.
- (e) L'Atto Costitutivo dispone che le azioni dell'ICAV siano suddivise in 10.000.000 (dieci milioni) di azioni di partecipazione ordinarie senza valore nominale ("**Azioni**") e 2 (due) azioni del management ordinarie senza valore nominale ("**Azioni del Management**") che possono essere emesse e rimborsate a 1 (un) euro ciascuna. L'ICAV può emettere azioni interamente liberate conformemente all'Atto Costitutivo, ai requisiti della Banca Centrale, ai Regolamenti della Banca Centrale, ai Regolamenti UCITS e alla Legge del 2015. La responsabilità dei Membri in relazione al pagamento per le loro azioni è limitata all'eventuale importo non versato per le azioni detenute da ciascuno di essi.
- (f) Ai sensi delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, gli Azionisti hanno il diritto di partecipare o ricevere i profitti o i proventi generati dall'acquisizione, dalla detenzione, dalla gestione o dalla vendita di investimenti dei singoli Comparti, di votare alle assemblee generali dell'ICAV o a qualsiasi riunione del Comparto o della Classe di Azioni nel cui ambito le Azioni sono state emesse, nonché gli altri diritti eventualmente attribuiti alle Azioni di un determinato Comparto o Classe, in ogni caso, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto e/o nel relativo Supplemento, nel costante rispetto delle disposizioni della Banca Centrale, dei Regolamenti della Banca Centrale, dei Regolamenti UCITS e della Legge del 2015. I detentori delle Azioni del Management hanno il diritto di ricevere un importo non superiore al corrispettivo dovuto per tali Azioni del Management e di votare alle assemblee generali dell'ICAV conformemente alle disposizioni dell'Atto Costitutivo.

- (g) Gli Amministratori sono autorizzati a esercitare tutti i poteri dell'ICAV per emettere azioni dello stesso alle condizioni e con le modalità che ritengono opportune.
- (h) Nessuna quota del capitale sociale dell'ICAV è sotto opzione e non vi è alcun accordo (condizionato o incondizionato) in tal senso.

2. Modifica dei Diritti delle Azioni e dei Diritti di Opzione

- (a) Anche laddove l'ICAV si trovi in liquidazione, i diritti spettanti alle Azioni emesse nell'ambito di ogni Classe o Comparto possono essere modificati o abrogati con il consenso scritto degli Azionisti in possesso di tre quarti delle Azioni in circolazione di tale Classe o Comparto oppure con la ratifica di una delibera speciale approvata da un'assemblea generale degli Azionisti di tale Classe o Comparto.
- (b) Una delibera scritta firmata da tutti i Membri dell'ICAV, del Comparto o della Classe aventi in quel momento il diritto di partecipare e votare in merito a tale delibera a un'assemblea generale è valida ed efficace per tutte le finalità, come se fosse stata approvata nel corso di un'assemblea generale dell'ICAV, del Comparto o della Classe debitamente convocata e tenuta e può consistere in diversi documenti nello stesso formato, ciascuno eseguito da o per conto di uno o più Membri.
- (c) Conformemente ai requisiti della Banca Centrale, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nell'Atto Costitutivo, una delibera scritta indicata come Delibera Ordinaria o Delibera Straordinaria firmata da uno o più Membri che, al momento della firma della delibera in questione, rappresentano oltre il 50%, nel caso di una Delibera Ordinaria, o il 75%, nel caso di una Delibera Straordinaria, del totale dei diritti di voto di tutti i Membri che in quel momento avrebbero il diritto di partecipare e votare a un'assemblea generale dell'ICAV, del Comparto o della Classe in oggetto e che è stata distribuita dagli Amministratori (o da qualsiasi altro soggetto che la propone) con il testo della delibera proposta a tutti i Membri dell'ICAV, del Comparto o della Classe in oggetto (secondo i casi) aventi il diritto di partecipare e votare in merito alla delibera, è valida ed efficace per tutte le finalità come se la Delibera Ordinaria o la Delibera Straordinaria, a seconda dei casi, fosse stata approvata dall'assemblea generale dell'ICAV, del Comparto o della Classe debitamente convocata e tenuta.
- (d) I diritti conferiti ai detentori delle azioni di qualsiasi Classe dell'ICAV emesse con diritti preferenziali o di altra natura, salvo diversa disposizione esplicitamente contenuta nei termini di emissione delle azioni di tale Classe dell'ICAV, non possono essere modificati dalla creazione o dall'emissione di ulteriori azioni dello stesso tipo o dalla liquidazione dell'ICAV o di un Comparto con distribuzione del relativo patrimonio ai Membri in conformità con i loro diritti o conferimento in natura di attività a *trustee* per i Membri.

(e) Non vi sono diritti di opzione sull'emissione delle Azioni dell'ICAV.

3. Diritti di Voto

Si applicano le seguenti regole relative ai diritti di voto:

- (a) le frazioni di Azioni non conferiscono diritti di voto;
- (b) nel voto per alzata di mano, ciascun Azionista (in possesso dei diritti di voto applicabili) presente o rappresentato tramite delega ha diritto a un voto, mentre un detentore di Azioni del Management ha diritto a un voto per la totalità delle Azioni del Management;
- (c) il presidente di un'assemblea generale dell'ICAV o almeno due Membri presenti o rappresentati tramite delega oppure qualsiasi Membro presente o rappresentato tramite delega che rappresenti almeno un decimo delle azioni in circolazione con diritto di voto all'assemblea può chiedere uno scrutinio;
- (d) in uno scrutinio, ciascun Azionista presente o rappresentato tramite delega ha diritto a un voto per ciascuna Azione in suo possesso, mentre un detentore di Azioni del Management ha diritto a un voto per la totalità delle Azioni del Management in suo possesso. Un Azionista che ha diritto a più di un voto non deve necessariamente esprimere tutti i suoi voti né esprimerli tutti allo stesso modo;
- (e) in caso di parità dei voti, sia per alzata di mano che per scrutinio, il Presidente dell'assemblea in cui ha avuto luogo l'alzata di mano o è stato richiesto lo scrutinio dispone di un secondo voto o del voto decisivo;
- (f) qualsiasi persona (Membro o meno) può essere nominata delegato; un Membro può nominare più di un delegato a partecipare alla stessa assemblea;
- (g) L'atto di nomina di un delegato e la delega o altra autorizzazione (ove presente) in base alla quale l'atto è stato firmato o una copia autenticata da un notaio di tale delega o autorizzazione, devono essere comunicati tramite mezzi elettronici o depositati presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo a tal fine specificato nell'avviso di convocazione o nell'atto di nomina del delegato emesso dall'ICAV entro il termine minimo specificato che precede la data stabilita per l'assemblea o l'assemblea aggiornata alla quale il soggetto indicato nell'atto propone di votare; in caso di mancato deposito, l'atto di delega non è considerato valido. A spese dell'ICAV, gli Amministratori possono inviare ai Membri, per posta o con altri mezzi, gli atti di delega (con o senza affrancatura prepagata per la risposta) da utilizzare nelle assemblee generali o nelle assemblee di qualsiasi Classe di Membri, in bianco o riportanti la nomina, in alternativa, di uno o più Amministratori o di altri soggetti;

- (h) per essere approvate, le delibere ordinarie dei Membri o degli Azionisti di un particolare Comparto o Classe richiedono la maggioranza semplice dei voti espressi dai Membri o dagli Azionisti presenti o rappresentati tramite delega all'assemblea nella quale viene proposta la delibera. Le delibere straordinarie dei Membri o degli Azionisti di un particolare Comparto o Classe richiedono una maggioranza di almeno il 75% dei Membri o degli Azionisti presenti o rappresentati tramite delega e votanti a un'assemblea generale per adottare una delibera straordinaria, quali le delibere finalizzate a modificare l'Atto Costitutivo.

4. Assemblee

- (a) Gli Amministratori possono convocare assemblee generali straordinarie dell'ICAV in qualsiasi momento.
- (b) Gli Amministratori, in conformità con le disposizioni dell'Atto Costitutivo, possono decidere di non tenere l'assemblea generale annuale dando preavviso scritto di 60 giorni a tutti i Membri dell'ICAV.
- (c) Uno o più Membri dell'ICAV in possesso, singolarmente o collettivamente, in qualsiasi momento di almeno il 50% dei diritti di voto dell'ICAV possono convocare un'assemblea generale straordinaria dell'ICAV. Su richiesta di uno o più Membri dell'ICAV che, alla data di tale richiesta, siano in possesso, singolarmente o collettivamente, di almeno il 10% dei diritti di voto dell'ICAV, gli Amministratori possono convocare un'assemblea generale straordinaria dell'ICAV. La richiesta deve riportare gli obiettivi dell'assemblea, deve essere firmata dai richiedenti e depositata presso la sede legale dell'ICAV e può consistere in diversi documenti nello stesso formato, ciascuno firmato da uno o più richiedenti. Se entro 21 giorni dalla data di deposito della richiesta gli Amministratori non procedono a convocare un'assemblea da tenere entro due mesi da tale data, i richiedenti, o parte di essi a rappresentanza di oltre il 50% dei diritti di voto complessivi dei richiedenti, possono convocare autonomamente un'assemblea, fermo restando che eventuali assemblee così convocate non possono tenersi oltre tre mesi dopo la data della richiesta iniziale.
- (d) Ai Membri deve essere dato un preavviso non inferiore a quattordici giorni per ogni assemblea generale annuale, ogni assemblea straordinaria e ogni assemblea convocata per l'approvazione di una delibera straordinaria.
- (e) Il quorum previsto per un'assemblea generale è di due Membri presenti o rappresentati tramite delega, fermo restando che il quorum per un'assemblea generale convocata per valutare modifiche dei diritti attribuiti alle Classi di Azioni è di due Azionisti che detengono o che rappresentano tramite delega almeno un terzo delle Azioni in circolazione del Comparto o della Classe in oggetto. Se il quorum non viene raggiunto entro mezz'ora dall'orario d'inizio di un'assemblea, la stessa, se convocata dagli Azionisti o su loro richiesta, è sciolta. In tutti gli altri

casi, l'assemblea viene aggiornata alla settimana successiva nello stesso orario, giorno e luogo o in un altro giorno, orario e luogo stabilito dagli Amministratori; qualora non venga raggiunto entro mezz'ora dall'orario d'inizio dell'assemblea aggiornata, il quorum è costituito dal Membro o dai Membri presenti e, nel caso dell'assemblea di un Comparto o di una Classe convocata per valutare modifiche dei diritti degli Azionisti di tale Comparto o Classe, il quorum è costituito da un Azionista in possesso di Azioni del Comparto o della Classe in questione o da un suo delegato. Tutte le assemblee generali si tengono in Irlanda.

- (f) Le disposizioni che precedono riguardo alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, salvo nella misura espressamente prevista dall'Atto Costitutivo in relazione alle assemblee di un Comparto o di una Classe, si applicano *mutatis mutandis* alle assemblee separate di ciascun Comparto o Classe di Membri.

5. Relazioni e Bilanci

L'ICAV redige una relazione annuale e un bilancio certificato e una relazione semestrale e un bilancio non certificato separati per ciascuno dei suoi Comparti. L'ICAV redige una relazione annuale e un bilancio certificato al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2016 e una relazione semestrale e un bilancio non certificato al 30 giugno di ogni anno a partire dal 2017 per tutti i Comparti, salvo diversa indicazione nel Supplemento di un particolare Comparto. Le date delle relazioni annuali e semestrali dei futuri Comparti saranno quelle indicate nei relativi Supplementi o in un aggiornamento del presente Prospetto.

La relazione annuale e il bilancio certificati sono redatti in conformità con i Principi IFRS e sono pubblicati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario del Comparto pertinente, mentre la relazione semestrale viene pubblicata entro due mesi dalla fine del semestre di riferimento e, in ogni caso, tali documenti vengono offerti ai sottoscrittori prima della stipula di un contratto, forniti gratuitamente su richiesta agli Azionisti e possono essere ottenuti presso la sede del Gestore. L'Atto Costitutivo può anch'esso essere ottenuto gratuitamente presso la sede legale del Gestore.

6. Comunicazioni e Avvisi agli Azionisti

Le comunicazioni e gli avvisi agli Azionisti o al primo nominato tra gli Azionisti cointestatari si considerano debitamente recapitati con le modalità che seguono:

Consegna a mano	Il giorno della consegna o il giorno lavorativo successivo, se la consegna avviene fuori dal normale orario lavorativo.
Posta	48 ore dopo la spedizione.
Fax	Il giorno in cui viene ricevuta una conferma positiva della trasmissione.

Trasmissione elettronica	Il giorno in cui la trasmissione elettronica è stata inviata al sistema informatico designato da un Azionista.
Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione	Il giorno di pubblicazione in un quotidiano nazionale del paese o dei paesi in cui le Azioni sono commercializzate.

7. Trasferimento di Azioni

- (a) Il trasferimento di azioni può essere effettuato per iscritto o con qualsiasi altra forma stabilita dagli Amministratori unitamente alle prove della proprietà eventualmente e ragionevolmente richieste dagli Amministratori per dimostrare il diritto del cedente di effettuare il trasferimento ("Atto di Trasferimento"), deve essere firmato dal cedente o per suo conto e ogni trasferimento deve indicare il nome completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario.
- (b) Prima della fine del periodo di due mesi che decorre dalla data di ricevimento dell'Atto di Trasferimento, gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare il trasferimento nelle seguenti circostanze:
- (i) laddove, a seguito di tale operazione, il cedente o il cessionario dovesse risultare in possesso di un numero di Azioni inferiore alla Partecipazione Minima;
 - (ii) in caso di mancato pagamento di tutte le tasse e/o imposte di bollo applicabili per l'Atto di Trasferimento e di mancato deposito dell'Atto di Trasferimento presso la sede legale o in un altro luogo ragionevolmente richiesto dagli Amministratori, unitamente alle informazioni e alle dichiarazioni rilevanti ragionevolmente richieste al cessionario dagli Amministratori, tra cui, a titolo esemplificativo, informazioni e dichiarazioni che potrebbero essere richieste a un richiedente di azioni dell'ICAV e al compenso di volta in volta specificato dagli Amministratori per la registrazione dell'Atto di Trasferimento;
 - (iii) se gli Amministratori sono a conoscenza o ragionevolmente convinti che il trasferimento possa comportare la proprietà beneficiaria delle Azioni da parte di un soggetto in violazione di eventuali restrizioni alla proprietà imposte dagli Amministratori oppure danni legali, regolamentari, pecuniari, fiscali o significativi svantaggi amministrativi per l'ICAV, un Comparto, una Classe di Azioni o tutti gli Azionisti;
 - (iv) in caso di mancato deposito dell'Atto di Trasferimento presso l'Agente Amministrativo unitamente alle prove da quest'ultimo richieste per dimostrare il rispetto dei requisiti anticiclaggio stabiliti dall'Agente Amministrativo o dall'ICAV; o
 - (v) se la registrazione di tale trasferimento rischia di comportare la violazione di qualsiasi

disposizione di legge.

- (c) La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa per i periodi eventualmente stabiliti dagli Amministratori, fermo restando che ogni registrazione non può essere sospesa per oltre 30 giorni in un anno.

8. Amministratori

Di seguito viene fornita una sintesi delle principali disposizioni dell'Atto Costitutivo relative agli Amministratori:

- (a) il numero di Amministratori non può essere inferiore a due;
- (b) un Amministratore non deve necessariamente essere un Membro;
- (c) l'Atto Costitutivo non contiene disposizioni che obbligano gli Amministratori a ritirarsi al raggiungimento di una certa età;
- (d) un Amministratore può votare ed essere conteggiato nel quorum di un'assemblea relativamente alla nomina oppure alla definizione o alla variazione dei termini della nomina di un Amministratore a una qualunque carica o posizione presso l'ICAV o qualsiasi società in cui l'ICAV detiene un interesse, ma non può votare o essere conteggiato nel quorum di una delibera concernente la propria nomina;
- (e) attualmente gli Amministratori dell'ICAV hanno il diritto di percepire la remunerazione eventualmente stabilita dagli Amministratori e indicata nel presente Prospetto e possono ottenere il rimborso di tutte le spese di viaggio, di alloggio e di altra natura ragionevolmente sostenute in relazione all'attività dell'ICAV o allo svolgimento delle loro funzioni e possono avere diritto a ulteriori retribuzioni se chiamati a fornire servizi particolari o straordinari all'ICAV o su sua richiesta;
- (f) all'ICAV si applicano le disposizioni della Legge del 2015 relative alle restrizioni imposte agli amministratori di società insolventi o alle persone escluse in riferimento alla nomina o all'incarico di amministratore o di altro funzionario, revisore legale, tesoriere o liquidatore oppure a qualsiasi coinvolgimento (diretto o indiretto) nella promozione, costituzione o gestione di una società;
- (g) salvo quanto disposto nell'Atto Costitutivo, un Amministratore non può votare in relazione a qualsiasi contratto, accordo o proposta in cui abbia un interesse rilevante che non deriva dalle sue partecipazioni in azioni, obbligazioni, altri titoli o di altra natura nell'ICAV o tramite esso. Un Amministratore non è incluso nel calcolo del quorum di un'assemblea in relazione a qualsiasi delibera per la quale è escluso dalla votazione. In assenza di un interesse rilevante diverso da

quello indicato di seguito, un Amministratore ha il diritto di votare e di essere conteggiato nel quorum in relazione a qualsiasi delibera riguardante uno dei seguenti specifici argomenti, in particolare:

- (i) la prestazione di qualsiasi cauzione o indennizzo nei suoi confronti in relazione a prestiti in denaro o a obblighi da lui contratti su richiesta o a beneficio dell'ICAV o di una delle sue controllate o associate;
 - (ii) la prestazione di qualsiasi cauzione, garanzia o indennizzo a terzi in relazione a debiti o a obblighi dell'ICAV o di una delle sue controllate o associate di cui l'Amministratore si è assunto la responsabilità, in tutto o in parte, in base a una garanzia, a un indennizzo o a una cauzione;
 - (iii) qualsiasi proposta relativa a un'offerta di sottoscrizione o acquisto di azioni o di altri titoli dell'ICAV o da parte dell'ICAV o di una delle sue controllate o associate, nell'ambito della quale ha o avrà interessi in veste di partecipante alla sottoscrizione o sub-sottoscrizione;
 - (iv) una proposta riguardante qualsiasi altra società in cui egli abbia un interesse, diretto o indiretto, in qualità di funzionario, azionista o altro, A CONDIZIONE CHE non detenga, direttamente o a titolo beneficiario, una percentuale pari o superiore al 5% delle azioni circolanti di una qualunque classe di tale società o di una terza società da cui deriva la sua partecipazione o dei diritti di voto spettanti agli azionisti di tale società (ai fini della Clausola 24.04 dell'Atto Costitutivo tale interesse è considerato un interesse rilevante in qualsiasi circostanza); o
 - (v) una proposta relativa all'acquisto di qualsiasi polizza assicurativa contro le responsabilità di amministratori e funzionari.
- (h) La carica di Amministratore diviene vacante in una delle seguenti circostanze:
- (i) se l'Amministratore deposita una lettera di dimissioni firmata presso la sede legale dell'ICAV;
 - (ii) in caso di fallimento dell'Amministratore o di concordato con i suoi creditori;
 - (iii) in caso di sopravvenuta infermità mentale;
 - (iv) se l'Amministratore risulta assente alle riunioni degli Amministratori per sei mesi consecutivi senza il consenso esplicito mediante delibera degli Amministratori e se questi ultimi deliberano di considerare vacante la sua carica;

- (v) in caso di cessazione della carica di Amministratore oppure di divieto o restrizione all'esercizio di tale carica a seguito di un ordine emesso ai sensi di una legge o di una disposizione applicativa;
 - (vi) qualora all'Amministratore venga chiesto dalla maggioranza degli altri Amministratori (non inferiore a due) di rinunciare alla carica;
 - (vii) in caso di destituzione dall'incarico mediante delibera ordinaria dell'ICAV; o
 - (viii) in caso di cessazione dell'approvazione della Banca centrale per l'esercizio della carica di amministratore.
- (j) Mediante delibera ordinaria l'ICAV può destituire un Amministratore prima della fine del suo mandato nonostante le disposizioni dell'Atto Costitutivo o di qualsiasi contratto tra l'ICAV e l'Amministratore, conformemente alle disposizioni della Legge del 2015.

9. Interessi degli Amministratori

Nessuno degli Amministratori ha o ha avuto interessi diretti nella promozione dell'ICAV o in qualsiasi transazione effettuata dall'ICAV che risulti insolita nella sua natura o nelle sue condizioni o rilevante per l'attività dell'ICAV fino alla data del presente Prospetto o in qualsiasi contratto o accordo dell'ICAV in essere alla data del presente documento, salvo:

Il sig. Joseph Pinto e il sig. Jean-Pierre Leoni sono entrambi dipendenti del Gestore. Il sig. Kevin O'Brien è amministratore di diversi altri organismi d'investimento collettivo irlandesi gestiti dal Gestore o dalle sue affiliate.

Nessun attuale Amministratore o soggetto collegato ha un interesse diretto o indiretto nel capitale sociale dell'ICAV.

10. Liquidazione dell'ICAV

- (a) L'ICAV può essere liquidato:
 - (i) se, entro un periodo di dodici mesi o altro periodo concordato in base ai termini del Contratto di Banca Depositaria dalla data in cui (a) la Banca Depositaria notifica all'ICAV la sua intenzione di ritirarsi in conformità con le disposizioni del Contratto di Banca Depositaria e non revoca tale decisione; (b) la nomina della Banca Depositaria è revocata dall'ICAV in conformità con le disposizioni del Contratto di Banca Depositaria; o (c) la Banca Depositaria cessa di essere approvata dalla Banca Centrale quale banca

depositaria, non è stata nominata una nuova Banca depositaria. In tali casi, gli Amministratori conferiscono al segretario dell'ICAV l'incarico di convocare un'assemblea generale straordinaria dell'ICAV alla quale viene proposta una Delibera Ordinaria per liquidare l'ICAV. Fatto salvo quanto indicato in precedenza, la nomina della Banca Depositaria termina solo in caso di revoca dell'autorizzazione dell'ICAV da parte della Banca centrale; o

- (ii) se la prosecuzione della gestione dell'ICAV diventa illegale o, secondo il giudizio degli Amministratori dell'ICAV, impraticabile o sconsigliabile.
- (b) In tutti i casi diversi da quelli indicati in precedenza, i Membri possono decidere di liquidare l'ICAV mediante Delibera Straordinaria in conformità con la procedura di approvazione sommaria indicata nella Legge del 2015.
- (c) In caso di liquidazione, il liquidatore deve innanzitutto utilizzare le attività dell'ICAV per soddisfare le richieste dei creditori nel modo e nell'ordine che ritiene opportuni. In relazione alle attività disponibili per la distribuzione tra i Membri, il liquidatore effettua i trasferimenti necessari a e dalle Classi al fine di ripartire l'onere effettivo delle richieste dei creditori tra i Membri di Classi diverse nelle proporzioni che il liquidatore, a sua discrezione, ritiene eque.
- (d) Le attività disponibili per la distribuzione tra i Membri sono impiegate rispettando il seguente ordine di priorità:
- (i) in primo luogo, il pagamento ai detentori delle Azioni di ciascuna Classe o Comparto di un importo nella Valuta di Base (o in un'altra valuta selezionata dal liquidatore) nel modo più equo possibile (a un tasso di cambio stabilito dal liquidatore), al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale Classe o Comparto detenute da tali Azionisti rispettivamente alla data di inizio della liquidazione;
 - (ii) in secondo luogo, il pagamento ai detentori delle Azioni del Management di importi fino a concorrenza del corrispettivo pagato per le medesime attingendo al patrimonio dell'ICAV non compreso in nessuno dei Comparti, purché in mancanza di attività sufficienti a consentire tale pagamento per intero non si faccia ricorso alle attività dei Comparti;
 - (iii) in terzo luogo, il pagamento ai detentori delle Azioni di ciascuna Classe o Comparto dell'eventuale saldo residuo nel Comparto pertinente, effettuato proporzionalmente al numero di Azioni della Classe o del Comparto detenute;
 - (iv) in quarto luogo, l'eventuale saldo residuo e non attribuibile a un qualsiasi Comparto o Classe di Azioni viene ripartito tra i Comparti e le Classi di Azioni in misura

proporzionale al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto o Classe di Azioni immediatamente prima di qualsiasi distribuzione agli Azionisti e gli importi così ripartiti sono versati agli Azionisti in proporzione al numero di Azioni di tale Comparto o Classe di Azioni da essi detenute.

- (e) Con l'autorità di una Delibera Ordinaria dell'ICAV, il liquidatore può suddividere tra gli Azionisti (in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni nell'ICAV) in natura parte o la totalità delle attività dell'ICAV, indipendentemente dal fatto che il patrimonio sia composto da immobili di uno stesso tipo, a condizione che gli Azionisti abbiano facoltà di chiedere la vendita di una o più attività di cui è proposta la distribuzione e che vengano loro distribuiti i proventi liquidi della vendita. I costi sostenuti in relazione a tale vendita sono a carico dell'Azionista interessato.
- (f) Fatte salve le altre disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, laddove gli Amministratori in qualsiasi momento e a loro assoluta discrezione decidano che è nel migliore interesse degli Azionisti liquidare l'ICAV, tale liquidazione deve essere avviata in conformità con la procedura di approvazione sommaria indicata nella Legge del 2015. Il liquidatore eventualmente nominato per liquidare l'ICAV distribuisce il patrimonio dell'ICAV conformemente alle disposizioni dell'Atto Costitutivo.

11. Chiusura di un Comparto

L'ICAV può chiudere un Comparto:

- (a) dando agli Azionisti di tale Comparto o Classe un preavviso non inferiore a due né superiore a dodici settimane con scadenza in un Giorno di Negoziazione e rimborsando, al Prezzo di Rimborso in tale Giorno di Negoziazione, tutte le Azioni del Comparto o della Classe non precedentemente rimborsate;
- (b) e rimborsando, al prezzo di rimborso nel Giorno di Negoziazione indicato, tutte le Azioni di tale Comparto o Classe non precedentemente rimborsate, laddove gli Azionisti in possesso del 75% in termini di valore delle Azioni in circolazione del Comparto o della Classe deliberino nel corso di un'assemblea degli Azionisti del Comparto o della Classe, debitamente convocata e tenuta, che tali Azioni devono essere rimborsate.

Se un particolare Comparto o Classe deve essere chiuso e tutte le Azioni di tale Comparto o Classe devono essere rimborsate come menzionato, gli Amministratori, mediante Delibera Ordinaria del relativo Comparto o Classe, possono ripartire in natura tra gli Azionisti parte o la totalità del patrimonio di tale Comparto o Classe in base al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni detenute in quel momento da ciascun Azionista del relativo Comparto o Classe, a condizione che gli Azionisti abbiano facoltà di chiedere, a loro spese, la vendita di una o più attività di cui è proposta la distribuzione e che vengano loro distribuiti i proventi liquidi della vendita.

12. Indennità e Assicurazioni

Ogni persona fisica o giuridica che sia o sia stata Amministratore o segretario dell'ICAV o qualsiasi persona fisica o giuridica che sia o sia stata società di revisione dell'ICAV e i suoi eredi, amministratori ed esecutori devono essere mantenuti indenni a carico del patrimonio e degli utili dell'ICAV da e contro tutte le azioni, i costi, gli oneri, le perdite, i danni e le spese che possono subire o sostenere in ragione di eventuali contratti stipulati o di qualsiasi atto, coinvolgimento od omissione nell'esecuzione dei loro obblighi o presunti obblighi nelle rispettive sedi o *trust*, ad eccezione di quelli eventualmente subiti o sostenuti per propria negligenza, colpa, violazione di obblighi o abuso di fiducia.

Gli Amministratori hanno il potere di acquistare e mantenere, a beneficio dei soggetti che sono o sono stati in qualsiasi momento Amministratori, segretari o Società di Revisione dell'ICAV, assicurazioni contro ogni responsabilità assunta da tali persone in relazione a qualsiasi atto od omissione nell'esecuzione o nello svolgimento delle loro funzioni o nell'esercizio dei loro poteri.

13. Informazioni Generali

- (a) Alla data del presente Prospetto, l'ICAV non ha capitale di prestito (inclusi finanziamenti a termine) in essere o autorizzato ma non emesso, né ipoteche, gravami, obbligazioni o altri debiti o indebitamento sotto forma di prestiti, inclusi scoperti bancari, passività per accettazione (diverse dalle normali cambiali commerciali), crediti per accettazione, leasing finanziari, locazione con opzione di acquisto, fidejussioni, altri impegni o passività eventuali in essere.
- (b) Nessuna azione o capitale di prestito dell'ICAV è sotto opzione e non vi è alcun accordo condizionato o incondizionato in tal senso.
- (c) L'ICAV non ha e non ha mai avuto dipendenti fin dalla registrazione.
- (d) L'ICAV non intende acquistare o acquisire né impegnarsi ad acquistare o acquisire proprietà.
- (e) I diritti conferiti agli Azionisti in virtù delle loro partecipazioni sono disciplinati dall'Atto Costitutivo, dalla legislazione generale irlandese e dalla Legge del 2015.
- (f) L'ICAV non è coinvolto in procedimenti legali o arbitrati e gli Amministratori non sono a conoscenza di procedimenti legali o rivendicazioni pendenti o minacciati contro l'ICAV.
- (g) L'ICAV non ha controllate.
- (h) I dividendi non riscossi per sei anni dalla data in cui divengono dovuti non possono più essere incassati. In tal caso, detti dividendi vanno a beneficio del patrimonio del Comparto cui si

riferiscono. I dividendi o altri importi da corrispondere agli Azionisti non maturano interessi a carico dell'ICAV.

- (i) Nessun soggetto gode di diritti di prelazione per la sottoscrizione di capitale autorizzato ma non emesso dall'ICAV.

14. Contratti rilevanti

I seguenti contratti che sono o possono essere rilevanti sono stati stipulati fuori dal corso ordinario dell'attività:

- (a) il Contratto di Gestione tra l'ICAV e il Gestore datato 19 agosto 2016, in virtù del quale il Gestore è stato nominato gestore del patrimonio dell'ICAV e distributore delle Azioni dell'ICAV e incaricato della fornitura di altri servizi collegati all'ICAV. Il Contratto di Gestione può essere risolto da una delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni o annullato immediatamente mediante comunicazione scritta in determinate circostanze, quali l'insolvenza di una parte o una violazione non riparata dopo la comunicazione. Il Gestore ha il potere di delegare le proprie funzioni conformemente alle disposizioni della Banca Centrale. In assenza di negligenza, frode o dolo da parte del Gestore o di qualsiasi atto che costituisca una violazione dei suoi obblighi ai sensi del Contratto di Gestione, il Gestore non risponde nei confronti dell'ICAV o di qualsiasi Azionista di eventuali atti o omissioni nel corso o in relazione ai servizi resi ai sensi del Contratto di Gestione. In nessuna circostanza il Gestore è responsabile di perdite o danni indiretti. Il Contratto dispone che l'ICAV mantenga il Gestore indenne e lo risarcisca a carico del patrimonio del relativo Comparto contro e per eventuali azioni, procedimenti, danni, crediti, costi, oneri, perdite e spese, tra cui le spese legali e professionali, addebitati, imposti o sostenuti dal Gestore nello svolgimento delle sue funzioni diversi da quelli dovuti a negligenza, frode o dolo del Gestore o a motivo di qualunque atto che costituisca una violazione degli obblighi impostigli dal Contratto di Gestione nello svolgimento dei suoi obblighi;
- (b) il Contratto di Amministrazione tra il Gestore e l'Agente Amministrativo datato 19 agosto 2016, in virtù del quale il secondo è stato nominato Agente Amministrativo e incaricato della fornitura di determinati servizi di amministrazione e servizi collegati all'ICAV, ai sensi dei termini e delle condizioni del Contratto di Amministrazione e sotto la supervisione generale degli Amministratori. Le responsabilità dell'Agente Amministrativo includono i servizi di registrazione e di trasferimento, la valorizzazione delle attività dell'ICAV e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione e la redazione delle relazioni annuale e semestrale di ciascun Comparto. Il Contratto di Amministrazione può essere risolto da una delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni o annullato immediatamente mediante comunicazione scritta in determinate circostanze, quali l'insolvenza di una parte o una violazione non riparata dopo la comunicazione. Il Contratto di Amministrazione dispone che, in assenza di negligenza, imprudenza, frode, malafede, dolo o violazione del Contratto da parte dell'Agente Amministrativo in relazione all'esercizio dei propri

doveri e obblighi ai sensi del Contratto di Amministrazione, l'Agente Amministrativo (inclusi dirigenti, amministratori, dipendenti e agenti) non sia soggetto ad alcuna responsabilità (tra cui responsabilità per danni consequenziali o indiretti) nei confronti degli Azionisti, dell'ICAV, del Gestore o di qualsiasi altro soggetto alla luce degli atti compiuti, omessi o subiti dall'Agente Amministrativo ai sensi del Contratto di Amministrazione, nel perseguire gli interessi dell'ICAV oppure in base o in virtù di qualsiasi richiesta o consulenza dell'ICAV, dei suoi agenti autorizzati o dei rispettivi delegati. Il Gestore, unicamente attingendo al patrimonio dell'ICAV, si è impegnato a mantenere indenne e a risarcire l'Agente Amministrativo nei confronti di tutte le azioni o rivendicazioni che possono essere subite o sostenute dall'Agente Amministrativo e dai suoi delegati, amministratori, funzionari, dipendenti, prestatori o agenti nel corso della corretta esecuzione dei loro obblighi e doveri ai sensi del Contratto di Amministrazione e nei confronti di tutte le imposte sui profitti o sui guadagni dell'ICAV che possono essere accertate o diventare dovute per l'Agente Amministrativo o per i suoi delegati, amministratori, funzionari, dipendenti, prestatori o agenti, a condizione che tale manleva sia data solo in assenza di negligenza, imprudenza, malafede, frode, dolo o violazione del Contratto di Amministrazione da parte dell'Agente Amministrativo o di uno dei suoi delegati, amministratori, funzionari, dipendenti, prestatori o agenti in relazione all'espletamento delle funzioni e degli obblighi dell'Agente Amministrativo ai sensi del Contratto di Amministrazione;

- (c) il Contratto di Banca Depositaria tra l'ICAV e la Banca Depositaria datato 19 agosto 2016, in virtù del quale la Banca Depositaria è stata nominata depositaria del patrimonio dell'ICAV sotto la supervisione generale degli Amministratori. Il Contratto di Banca Depositaria dispone che la Banca Depositaria agisca in modo onesto, equo, professionale e nell'interesse dell'ICAV e degli Azionisti con debita cura e diligenza nell'espletamento delle sue funzioni e che risponda all'ICAV e agli Azionisti per l'esercizio dei suoi doveri. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti dell'ICAV per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia presso la Banca Depositaria o presso uno dei suoi delegati e per tutte le altre perdite subite a causa del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei suoi obblighi. Il Contratto di Banca Depositaria può essere risolto da una delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni o annullato immediatamente mediante comunicazione scritta in determinate circostanze, quali l'insolvenza di una parte o una violazione non riparata dopo la comunicazione, fermo restando che in tal caso la Banca Depositaria mantiene il suo incarico fino alla nomina da parte dell'ICAV di una nuova banca depositaria approvata dalla Banca Centrale o alla revoca dell'autorizzazione dell'ICAV da parte della Banca Centrale. La Banca Depositaria ha il potere di delegare le proprie funzioni, ma la sua responsabilità non è condizionata dal fatto di aver affidato a terzi parte o la totalità del patrimonio conferitole in custodia. Il Contratto dispone che l'ICAV debba mantenere indenne la Banca Depositaria nei confronti di tutte le azioni, i procedimenti e le rivendicazioni (inclusi quelli di qualsiasi persona che afferma di essere il beneficiario effettivo di qualsiasi parte del patrimonio) e di tutti i costi, le pretese e le spese (tra cui le spese legali e professionali) da essi derivanti che possono essere sostenuti o subiti dalla Banca Depositaria in ragione dell'espletamento delle sue funzioni in base ai termini del Contratto di Banca Depositaria, salvo laddove tali azioni,

procedimenti, rivendicazioni, costi, pretese o spese sorgano in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri compiti da parte della Banca Depositaria o della perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia conformemente ai termini del Contratto di Banca Depositaria.

15. Documenti Disponibili per la Consultazione

Copie dei seguenti documenti, unicamente a scopo informativo e che non costituiscono parte del presente documento, sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'ICAV in Irlanda nel corso del normale orario di ufficio in ogni Giorno Lavorativo:

- (a) l'Atto Costitutivo (copie del quale possono essere ottenute gratuitamente presso l'Agente Amministrativo);
- (b) la Legge del 2015 e i Regolamenti UCITS;
- (c) Una volta pubblicate, le ultime relazioni annuale e semestrale dell'ICAV (copie delle quali possono essere ottenute gratuitamente presso il Gestore o l'Agente Amministrativo);
- (d) un elenco degli incarichi direttivi e delle *partnership* assunti dagli Amministratori dell'ICAV negli ultimi 5 anni, esplicitando se i suddetti sono ancora amministratori o *partner*.

Copie del Prospetto e del Documento Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori possono anche essere ottenute dagli Azionisti presso l'Agente Amministrativo o il Gestore.

16. Fornitura di informazioni aggiuntive agli Azionisti

L'ICAV può stipulare accordi e/o intese con uno o più Azionisti in merito alle condizioni del loro investimento e ad altre questioni tra cui la fornitura a tali Azionisti di determinate informazioni relative all'ICAV o di informazioni relative all'ICAV che siano formattate in modo particolare al fine di soddisfare i requisiti regolamentari o di altro genere di tali Azionisti. Qualsiasi Azionista che richieda informazioni relative all'ICAV è invitato a rivolgersi al Gestore degli Investimenti o all'Agente Amministrativo. A tal riguardo, l'ICAV assicura l'equo trattamento di tutti gli Azionisti.

ALLEGATO I

Investimenti Ammessi e Restrizioni agli Investimenti

1. Investimenti Ammessi

Gli investimenti di un Comparto sono limitati a:

- 1.1 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro;
- 1.2 valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o su un altro mercato (come indicato sopra) entro un anno;
- 1.3 strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato;
- 1.4 quote di OICVM;
- 1.5 quote di FIA;
- 1.6 depositi presso istituti di credito;
- 1.7 strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati che ciascun Comparto può utilizzare e la loro finalità commerciale sono descritti nel relativo Supplemento. Uno o più Comparti possono investire in *credit default swap* ("CDS"), *futures*, *swap* su tassi d'interesse, contratti a termine su valute e *swap* su valute. Un CDS è un contratto in cui il venditore accetta, a fronte del pagamento anticipato o continuo di un premio o di una commissione, di rimborsare l'acquirente al verificarsi di un evento specifico, ad esempio l'insolvenza, la ristrutturazione o l'incapacità di onorare i pagamenti di un organismo di riferimento. I futures sono contratti standardizzati tra due controparti stipulati in borsa, nei quali una parte si impegna a vendere all'altra un'attività a un prezzo stabilito alla data del contratto, ma con consegna e pagamento da effettuare in una data futura. Gli *swap* sono varianti di contratti a termine stipulati fuori borsa in cui due controparti decidono di scambiare una serie di flussi di cassa futuri. Un contratto a termine su valute è un contratto di acquisto o vendita di una valuta specifica in una data futura e al prezzo fissato alla stipula del contratto. I contratti a termine su valute sono simili a contratti futures, ma non sono stipulati in borsa e sono negoziati singolarmente tra gli operatori di mercato.

2. Restrizioni agli Investimenti

2.1 Un Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nel paragrafo 1.

2.2 Ai sensi del secondo capoverso del presente paragrafo 2.2, un Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli del tipo cui si applica il Regolamento 68(1)(d) dei Regolamenti UCITS (ossia valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno).

Il primo capoverso che precede non si applica agli investimenti di un Comparto in titoli statunitensi noti come "titoli soggetti alla Rule 144A", a condizione che:

- tali titoli siano stati emessi con l'impegno di registrarli presso la Securities and Exchanges Commission statunitense entro un anno dall'emissione; e
- i titoli non siano illiquidi, ossia possano essere realizzati dal Comparto entro sette giorni al prezzo o a un prezzo simile a quello di valutazione determinato dall'ICAV.

2.3 Un Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, purché il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli emittenti nei quali investe oltre il 5% sia inferiore al 40%.

2.4 Previa approvazione della Banca Centrale, il limite del 10% (di cui al paragrafo 2.3) è aumentato al 25% nel caso di obbligazioni emesse da istituti di credito aventi sede legale in uno Stato Membro e soggetti per legge a una speciale supervisione pubblica a tutela dei detentori di obbligazioni. Se un Comparto investe oltre il 5% del suo patrimonio netto in dette obbligazioni di un unico emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del valore patrimoniale netto del Comparto.

2.5 Il limite del 10% (di cui al paragrafo 2.3) è aumentato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali, da uno Stato non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

2.6 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario indicati nei paragrafi 2.4 e 2.5 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo 2.3.

2.7 Un Comparto non può investire oltre il 20% del suo patrimonio netto in depositi presso lo stesso istituto di credito.

I depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da quelli indicati nel Regolamento 7 dei Regolamenti della Banca Centrale detenuti a titolo di liquidità accessoria non devono superare il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Questo limite può essere elevato al 20% nel caso dei depositi effettuati presso la Banca Depositaria.

2.8 L'esposizione di un Comparto al rischio connesso a una controparte di un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto.

Questo limite è elevato al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nel SEE, di un istituto di credito autorizzato in uno stato firmatario (diverso da uno Stato Membro del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi del luglio 1988 o di un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

2.9 Fermi restando i paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 che precedono, una combinazione di due o più dei seguenti strumenti emessi dallo stesso organismo oppure effettuati o sottoscritti presso lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- depositi; e/o
- esposizioni al rischio di controparte derivanti da transazioni in derivati OTC.

2.10 I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere sommati, pertanto l'esposizione a un singolo organismo non deve superare il 35% del patrimonio netto.

2.11 I gruppi societari sono considerati come singoli emittenti ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, può essere applicato un limite del 20% del patrimonio netto agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

2.12 Un Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, dai suoi enti locali, da Stati non Membri o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e devono provenire dal seguente elenco:

governi OCSE (a condizione che le emissioni abbiano *rating investment grade*), governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, International Finance Corporation, Fondo monetario internazionale, Euratom, The Asian Development Bank, Banca centrale europea, governo del Brasile (a condizione che le emissioni abbiano *rating investment grade*), governo dell'India (a condizione che le emissioni abbiano *rating investment grade*), governo della Repubblica popolare cinese, Consiglio d'Europa, Eurofima, African Development Bank, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), The Inter-American Development Bank, Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.

Il Comparto deve detenere titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di un'unica emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto.

3. Investimenti in Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR")

- 3.1 Un Comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in un singolo organismo d'investimento collettivo del risparmio.
- 3.2 Gli investimenti in FIA non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto.
- 3.3 Gli organismi d'investimento collettivo del risparmio nei quali un Comparto può investire non possono investire oltre il 10% del patrimonio netto in altri organismi d'investimento collettivo del risparmio di tipo aperto.
- 3.4 Se un Comparto investe in quote di altri organismi d'investimento collettivo del risparmio gestiti, direttamente o attraverso delega, dal Gestore o da un'altra società legata al Gestore per effetto di una gestione o di un controllo comune o da una considerevole partecipazione, diretta o indiretta, tale società di gestione o tale altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso agli investimenti del Comparto nelle quote di tali altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.
- 3.5 Laddove, in virtù dell'investimento in quote di un altro fondo d'investimento, il Gestore, un gestore degli investimenti o un consulente per gli investimenti riceva una commissione per conto del Comparto (incluse commissioni ridotte), gli Amministratori si assicurano che la commissione pertinente sia accreditata al relativo Comparto.

4. OICVM Indicizzati

- 4.1 Un Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo nel caso in cui la politica d'investimento del Comparto consista nel replicare un indice che rispetta i criteri stabiliti nei Regolamenti della Banca Centrale ed è riconosciuto dalla Banca Centrale.
- 4.2 Il limite indicato al paragrafo 4.1 può essere innalzato al 35% e applicato a un singolo emittente, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.

5. Disposizioni Generali

- 5.1 Un Comparto o il Gestore, nelle attività relative a tutti gli organismi d'investimento collettivo del risparmio da esso gestiti, non può acquistare azioni con diritto di voto che possano consentirgli di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.
- 5.2 Un Comparto non può acquisire:
- (i) più del 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - (ii) più del 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
 - (iii) più del 25% delle quote di un singolo organismo d'investimento collettivo del risparmio;
 - (iv) più del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

NOTA: i limiti previsti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) possono essere disattesi se, al momento dell'acquisto, non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto dei titoli in circolazione.

5.3 I paragrafi 5.1 e 5.2 non sono applicabili:

- (i) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
- (ii) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro;
- (iii) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali cui appartengono uno o più Stati Membri;

- (iv) alle azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro che investe il proprio patrimonio principalmente nei titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, la cui legislazione prevede che tale partecipazione rappresenti l'unica modalità con cui un Comparto può investire nei titoli degli emittenti di quello Stato. Tale deroga si applica soltanto se le politiche d'investimento della società dello Stato non Membro rispettano i limiti di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6, e purché, in caso di superamento di tali limiti, si osservino le disposizioni dei seguenti paragrafi 5.5 e 5.6;
- (v) alle azioni detenute dall'ICAV nel capitale di società controllate che svolgono unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la consociata, in relazione al rimborso di Azioni su richiesta degli Azionisti ed esclusivamente per loro conto.
- 5.4 Un Comparto non è tenuto a rispettare le restrizioni agli investimenti qui stabilite nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione relativi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario che costituiscono parte del suo patrimonio.
- 5.5 La Banca Centrale può concedere ai Comparti di recente autorizzazione una deroga dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per i sei mesi successivi alla data della loro autorizzazione, purché osservino il principio di diversificazione del rischio.
- 5.6 Laddove i limiti indicati nella presente sezione vengano superati per ragioni al di fuori del controllo dell'ICAV o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, l'ICAV deve porsi come obiettivo prioritario delle operazioni di vendita la rettifica di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei propri Azionisti.
- 5.7 Né l'ICAV, né il Gestore, né la Banca Depositaria che opera per conto dell'ICAV possono effettuare vendite allo scoperto di:
- valori mobiliari;
 - strumenti del mercato monetario;*
 - quote di fondi d'investimento; o
 - strumenti finanziari derivati.

*Qualsiasi vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario da parte degli OICVM è vietata

- 5.8 Un Comparto può detenere liquidità in via accessoria.

6. Strumenti finanziari derivati ("SFD")

- 6.1 L'esposizione complessiva di un Comparto a SFD non può superare il suo valore patrimoniale netto totale.
- 6.2 L'esposizione della posizione alle attività sottostanti degli SFD, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario, se combinata, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non può superare i limiti d'investimento indicati nei Regolamenti/orientamenti della Banca Centrale (questa disposizione non si applica nel caso degli SFD basati su indici, a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti nei Regolamenti della Banca Centrale).
- 6.3 Un Comparto può investire in SFD negoziati *over-the-counter* (OTC), a condizione che le controparti delle operazioni *over-the-counter* (OTC) siano istituti sottoposti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla Banca Centrale.
- 6.4 L'investimento in SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti imposti dalla Banca Centrale.

7. Restrizioni all'Assunzione e alla Concessione di Prestiti

- (a) L'ICAV può assumere prestiti unicamente su base temporanea e per un importo complessivo non superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Fermo restando tale limite, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri di assunzione di prestiti per conto dell'ICAV. In conformità con le disposizioni dei Regolamenti UCITS, la Banca Depositaria può utilizzare le attività dell'ICAV a titolo di garanzia per tali prestiti.
- (b) L'ICAV può acquisire valuta estera mediante finanziamenti "*back-to-back*". Il Gestore assicura che un Comparto con prestiti in valuta estera superiori al valore di un deposito *back-to-back* consideri tale esubero come prestito ai sensi del Regolamento 103 dei Regolamenti della Banca Centrale.

In relazione a ciascun Comparto, l'ICAV rispetta le eventuali restrizioni agli investimenti o alle assunzioni di prestiti e tutti i criteri necessari per ottenere e/o mantenere l'eventuale *rating* creditizio relativamente alle Azioni o alle Classi dell'ICAV, ai sensi dei Regolamenti UCITS.

L'ICAV ha il potere (previa approvazione della Banca Centrale) di trarre profitto da qualsiasi variazione delle restrizioni agli investimenti e alle assunzioni di prestiti stabilite nei Regolamenti UCITS in grado di consentire gli investimenti dell'ICAV in titoli, strumenti derivati o altre forme di investimento limitate o vietate alla data del presente Prospetto in conformità con i Regolamenti UCITS.

ALLEGATO II

Mercati Regolamentati

Di seguito viene fornito un elenco di borse valori e mercati regolamentati sui quali gli investimenti di un Comparto in titoli e strumenti finanziari derivati, diversi dagli investimenti consentiti in titoli non quotati e in strumenti derivati OTC, sono quotati o negoziati, redatto in conformità con i criteri regolamentari definiti nei Regolamenti della Banca Centrale. Con l'eccezione degli investimenti ammessi in titoli non quotati e in strumenti derivati OTC, l'investimento in titoli e in strumenti derivati è limitato alle borse valori e ai mercati elencati di seguito. La Banca Centrale non pubblica alcun elenco di borse o mercati approvati.

(i) Qualunque borsa, mercato o suo affiliato:

con sede in qualsiasi Stato Membro dello Spazio economico europeo, Liechtenstein escluso (Unione europea, Norvegia e Islanda); o

con sede in uno dei paesi membri dell'OCSE, inclusi i loro territori coperti dalla convenzione dell'OCSE.

(ii) Qualunque borsa, mercato o suo affiliato:

Abu Dhabi	-	Abu Dhabi Securities Exchange
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Cordoba
Argentina	-	Bolsa de Comercio de La Plata
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Mendoza
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Rosario
Bahrein	-	Bahrain Stock Exchange
Bangladesh	-	Dhaka Stock Exchange
Bangladesh	-	Chittagong Stock Exchange
Bermuda	-	Bermuda Stock Exchange
Bosnia-Erzegovina	-	Banja Luka Stock Exchange
Bosnia-Erzegovina	-	Sarajevo Stock Exchange
Botswana	-	Botswana Stock Exchange
Brasile	-	Bahia-Sergipe-Alagoas Stock Exchange
Brasile	-	BM&F Bovespa
Brasile	-	Brasilia Stock Exchange
Brasile	-	Extremo Sul Porto Alegre Stock Exchange
Brasile	-	Minas Esperito Santo Stock Exchange
Brasile	-	Parana Curitiba Stock Exchange
Brasile	-	Pernambuco e Bahia Recife Stock Exchange

Brasile	-	Regional Fortaleza Stock Exchange
Brasile	-	Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Brasile	-	Santos Stock Exchange
Isole Cayman	-	Cayman Islands Stock Exchange
Cina (Rep. pop.)	-	Fujian Securities Exchange
Cina (Rep. pop.)	-	Hainan Securities Exchange
Cina (Rep. pop.)	-	Shanghai Securities Exchange
Cina (Rep. pop.)	-	Shenzhen Stock Exchange
Colombia	-	Bolsa de Valores de Colombia
Costa Rica	-	Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica
Dubai	-	Dubai Financial Market
Ecuador	-	Bolsa de Valores de Quito
Ecuador	-	Bolsa de Valores de Guayaquil
Egitto	-	Egyptian Exchange
Georgia	-	Georgian Stock Exchange
Ghana	-	Ghana Stock Exchange
Hong Kong	-	Hong Kong Stock Exchange
Hong Kong	-	Growth Enterprise Market
India	-	Ahmedabad Stock Exchange
India	-	Bangalore Stock Exchange
India	-	Bombay Stock Exchange
India	-	Calcutta Stock Exchange
India	-	Cochin Stock Exchange
India	-	Delhi Stock Exchange
India	-	Gauhati Stock Exchange
India	-	Hyderabad Stock Exchange
India	-	Ludhiana Stock Exchange
India	-	Madras Stock Exchange
India	-	Magadh Stock Exchange
India	-	Mumbai Stock Exchange
India	-	National Stock Exchange of India
India	-	Pune Stock Exchange
India	-	Uttar Pradesh Stock Exchange
Indonesia	-	Indonesia Stock Exchange
Indonesia	-	Surabaya Stock Exchange
Costa d'Avorio	-	Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
Giordania	-	Amman Financial Market
Kazakhstan	-	Central Asian Stock Exchange
Kazakhstan	-	Kazakhstan Stock Exchange
Kenya	-	Nairobi Stock Exchange
Kuwait	-	Kuwait Stock Exchange

Libano	-	Beirut Stock Exchange
Malaysia	-	Bursa Malaysia Berhad
Maurizio	-	Stock Exchange of Mauritius
Marocco	-	Société de la Bourse des Valeurs de Casablanca
Namibia	-	Namibian Stock Exchange
Nigeria	-	FMDQ
Nigeria	-	Nigerian Stock Exchange
Oman	-	Muscat Securities Market
Pakistan	-	Islamabad Stock Exchange
Pakistan	-	Karachi Stock Exchange
Pakistan	-	Lahore Stock Exchange
Perù	-	Bolsa de Valores de Lima
Filippine	-	Philippine Stock Exchange
Qatar	-	Qatar Exchange
Russia	-	Moscow Exchange
Arabia Saudita	-	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
Serbia	-	Belgrade Stock Exchange
Singapore	-	Singapore Exchange
Sud Africa	-	Johannesburg Stock Exchange
Sri Lanka	-	Colombo Stock Exchange
Swaziland	-	Mbaene Stock Exchange
Taiwan (RC)	-	Gre Tei Securities Market
Taiwan (RC)	-	Taiwan Stock Exchange Corporation
Tanzania	-	Dar-es-Salaam Stock Exchange
Thailandia	-	Stock Exchange of Thailand
Tunisia	-	Bourse des Valeurs Mobilieres de Tunis
Uganda	-	Uganda Securities Exchange
Uganda	-	ALTX
Ucraina	-	Ukrainian Exchange
Emirati Arabi Uniti	-	Abu Dhabi Securities Market
Emirati Arabi Uniti	-	Dubai Financial Market
Emirati Arabi Uniti	-	NASDAQ Dubai
Uruguay	-	Bolsa de Valores de Montevideo
Venezuela	-	Caracas Stock Exchange
Venezuela	-	Maracaibo Stock Exchange
Venezuela	-	Venezuela Electronic Stock Exchange
Vietnam	-	Hanoi Stock Exchange
Vietnam	-	Ho Chi Minh City Securities Trading Center
Zambia	-	Lusaka Stock Exchange
Zimbabwe	-	Harare Stock Exchange

(iii) Qualunque tra i seguenti mercati o loro affiliati:

il mercato organizzato dall'International Capital Market Association;

il mercato amministrato dalle "istituzioni del mercato monetario comprese nell'elenco" ("*listed money market institutions*"), riportate nella pubblicazione della Banca d'Inghilterra "**The Regulations of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in GBP, Foreign Exchange and Bullion**" dell'aprile 1988 e successive modifiche;

il mercato britannico (i) condotto dalle banche e dalle altre istituzioni regolate dall'FCA e soggetto alle disposizioni dell'Inter-Professional Conduct del Market Conduct Sourcebook dell'FCA e (ii) di prodotti non d'investimento regolati dalle direttive del "Non-Investment Products Code" redatto dagli operatori del mercato di Londra, inclusi l'FCA e la Banca d'Inghilterra (già noto come "**Grey Paper**");

l'AIM, ossia l'Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla *London Stock Exchange*;

il mercato OTC giapponese, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;

il NASDAQ negli Stati Uniti;

il mercato dei titoli di Stato del governo statunitense, gestito da operatori primari e regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York;

il mercato OTC degli Stati Uniti, regolamentato dalla National Association of Securities Dealers Inc. (anche descritto come il mercato OTC degli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari disciplinati dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers, nonché da istituzioni bancarie disciplinate dal Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);

il mercato francese dei Titres de créances Négociables (mercato OTC di titoli di debito negoziabili);

il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi, regolamentato dall'Investment Dealers Association of Canada;

il SESDAQ (il secondo livello del *Singapore Stock Exchange*).

(iv) I seguenti mercati di derivati:

tutte le borse, i mercati o i relativi affiliati di cui ai punti (i), (ii) e (iii) in cui sono negoziati derivati;

qualunque borsa, mercato o suo affiliato in cui sono negoziati derivati:

con sede in qualsiasi Stato Membro dello Spazio economico europeo, Liechtenstein escluso (Unione europea, Norvegia e Islanda); o

con sede in uno dei paesi membri dell'OCSE, inclusi i loro territori coperti dalla convenzione dell'OCSE;

- e le seguenti borse:
- Shanghai Futures Exchange;
- Taiwan Futures Exchange;
- Jakarta Futures Exchange;
- Bolsa de Mercadorias & Futuros, Brasile;
- South African Futures Exchange;
- Thailand Futures Exchange;
- Malaysia Derivatives Exchange;
- Hong Kong Futures Exchange;
- OTC Exchange of India;
- Singapore Exchange;
- Singapore Commodity Exchange;
- SGXDT.

Unicamente ai fini del calcolo del valore delle attività di un Comparto, il termine "Mercato Regolamentato" comprende, in relazione a un qualsiasi contratto derivato utilizzato da un Comparto, qualsiasi borsa valori o mercato organizzato in cui tale contratto è regolarmente negoziato.

ALLEGATO III

Politica in Materia di Garanzie Collaterali

Laddove il Comparto riceva garanzie finanziarie a seguito della negoziazione di SFD su base OTC o della stipula di pronti contro termine attivi e passivi, le garanzie finanziarie ottenute devono soddisfare in ogni momento i criteri di seguito esposti.

- (i) Liquidità: le garanzie finanziarie ricevute, ad esclusione della liquidità, devono essere altamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale con una struttura di prezzi trasparente, in modo tale da poter essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo a quello della valutazione precedente alla vendita. Le garanzie finanziarie ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti della Banca Centrale;
- (ii) Valutazione: le garanzie finanziarie ricevute sono valutate con una frequenza almeno giornaliera e le attività caratterizzate da un'elevata volatilità dei prezzi non sono accettate a titolo di garanzia finanziaria, a meno che non siano applicati scarti di garanzia adeguatamente prudenti;
- (iii) Qualità creditizia dell'emittente: le garanzie finanziarie ricevute sono di qualità elevata. Il Gestore deve assicurare che:
 - (i) laddove all'emittente sia stato attribuito un *rating* da un'agenzia registrata soggetta alla supervisione dell'ESMA, tale *rating* deve essere preso in considerazione dal Gestore nel processo di valutazione del credito; e
 - (ii) laddove un emittente venga declassato a un *rating* inferiore ai due *rating* a breve termine più elevati dall'agenzia di cui al punto (i), il Gestore deve effettuare immediatamente una nuova valutazione del credito dell'emittente;
- (iv) Correlazione: le garanzie finanziarie ricevute devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non devono esibire una correlazione elevata con la performance della controparte;
- (v) Diversificazione (concentrazione degli investimenti): le garanzie finanziarie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e possono comportare un'esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Quando il Comparto è esposto a diverse controparti, i vari panieri di garanzie finanziarie vengono sommati ai fini del calcolo del limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. In deroga al suddetto requisito della diversificazione (se tale deroga è autorizzata dalla Banca Centrale e nel rispetto di

eventuali ulteriori obblighi imposti dalla Banca Centrale), il Comparto può essere interamente coperto da garanzie finanziarie sotto forma di diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, da una o più delle sue amministrazioni locali, da uno Stato non Membro o da organismi pubblici internazionali cui appartengano uno o più Stati Membri (tali emittenti devono essere indicati nel paragrafo 2.11 della sezione intitolata "Restrizioni agli investimenti" dell'Allegato I), a condizione che il Comparto riceva titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse e che i titoli appartenenti alla stessa emissione non rappresentino oltre il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto;

- (vi) Disponibilità immediata: la garanzia finanziaria ricevuta deve poter essere escussa pienamente dall'ICAV in qualsiasi momento per conto del Comparto senza dover fare riferimento alla controparte ovvero ottenerne l'autorizzazione.

Tipi di garanzia finanziaria autorizzati

Laddove il Comparto riceva garanzie finanziarie a seguito della negoziazione di SFD su base OTC o della stipula di pronti contro termine attivi e passivi, conformemente ai criteri di cui ai Regolamenti della Banca Centrale e all'Allegato II del Prospetto, il Comparto intende accettare garanzie finanziarie nella seguente forma:

- (a) liquidità;
- (b) titoli di Stato o di altri enti pubblici;
- (c) obbligazioni/*commercial paper* emesse da istituzioni pertinenti o da emittenti non bancari laddove l'emissione o l'emittente siano di alta qualità;
- (d) certificati di deposito emessi da istituzioni pertinenti (come definite dai Regolamenti della Banca Centrale);
- (e) lettere di credito con vita residua non superiore a tre mesi, che siano incondizionate e irrevocabili ed emesse da istituzioni pertinenti;
- (f) titoli azionari negoziati in una borsa valori del SEE o in Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

Le garanzie in contanti liquide ricevute dal Comparto possono essere reinvestite in conformità con i requisiti della Banca Centrale a discrezione del Gestore. A tale riguardo, qualsiasi garanzia in contanti ricevuta dal Comparto può anche essere depositata presso istituti di credito pertinenti, nella misura consentita dai Regolamenti UCITS. In tali circostanze, il Comparto è esposto all'affidabilità creditizia dell'istituto di credito presso il quale è depositata la garanzia in contanti.

Politica degli Scarti di Garanzia (*Haircut*)

Il Gestore ha adottato una politica degli scarti di garanzia per ciascuna classe di attività ricevuta a titolo di garanzia finanziaria dall'ICAV. Il Gestore determina il livello dello scarto di garanzia applicabile alle attività ricevute in garanzia tenendo conto in particolare del tipo di attività, dell'affidabilità creditizia degli emittenti, della scadenza, della valuta, della liquidità e della volatilità dei prezzi delle attività. In relazione ai tipi di garanzia finanziaria autorizzati in precedenza, secondo la sua politica il Gestore non applica scarti di garanzia alla liquidità, mentre agli altri strumenti applica scarti di garanzia che tengono conto dei suddetti fattori in relazione a ciascuna categoria di attività e che a suo giudizio riflettono la prassi di mercato.

Livello di garanzia finanziaria richiesto

La garanzia finanziaria ottenuta deve essere valutata giornalmente al valore di mercato e avere in ogni momento valore pari o superiore al valore dell'importo investito o dei titoli concessi in prestito.

ALLEGATO IV

Elenco dei subdepositari della Banca Depositaria e di SSBTC

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Albania	Raiffeisen Bank sh.a.
Australia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Austria	Deutsche Bank AG UniCredit Bank Austria AG
Bahrein	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Bangladesh	Standard Chartered Bank
Belgio	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Bruxelles)
Benin	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Federazione di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasile	Citibank, N.A.
Bulgaria	Citibank Europe plc, Bulgaria Branch UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Canada	State Street Trust Company Canada
Cile	Banco Itaú Chile S.A.
Repubblica popolare cinese	HSBC Bank (China) Company Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
	China Construction Bank Corporation (solo per il mercato delle azioni A)
	Citibank N.A. (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Croazia	Privredna Banka Zagreb d.d.
	Zagrebacka Banka d.d.
Cipro	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Grecia (operante tramite la filiale di Atene)
Repubblica ceca	Československá obchodní banka, a.s.
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Danimarca	Nordea Bank AB (publ), Svezia (operante tramite la controllata Nordea Bank Danmark A/S)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svezia (operante tramite la filiale di Copenhagen)
Egitto	HSBC Bank Egypt S.A.E. (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Estonia	AS SEB Pank
Finlandia	Nordea Bank AB (publ), Svezia (operante tramite la controllata Nordea Bank Finland Plc.)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svezia (operante tramite la filiale di Helsinki)
Francia	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Parigi)
Repubblica di Georgia	JSC Bank of Georgia
Germania	State Street Bank GmbH
	Deutsche Bank AG
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited
Grecia	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Guinea-Bissau	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Ungheria	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Islanda	Landsbankinn hf.
India	Deutsche Bank AG The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesia	Deutsche Bank AG
Irlanda	State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch
Israele	Bank Hapoalim B.M.
Italia	Deutsche Bank S.p.A.
Costa d'Avorio	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.
Giappone	Mizuho Bank, Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Giordania	Standard Chartered Bank
Kazakhstan	JSC Citibank Kazakhstan
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Repubblica di Corea	Deutsche Bank AG The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lettonia	AS SEB banka
Libano	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lituania	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank Limited
Malaysia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mali	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Maurizio	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Messico	Banco Nacional de México, S.A.
Marocco	Citibank Maghreb
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Paesi Bassi	Deutsche Bank AG
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niger	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norvegia	Nordea Bank AB (publ), Svezia (operante tramite la controllata Nordea Bank Norge ASA) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svezia (operante tramite la filiale di Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank, N.A.
Perù	Citibank del Perú, S.A.
Filippine	Deutsche Bank AG
Polonia	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Portogallo	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Lisbona)
Portorico	Citibank N.A.
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Romania	Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch
Russia	Limited Liability Company Deutsche Bank
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Senegal	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Serbia	UniCredit Bank Serbia JSC
Singapore	Citibank N.A. United Overseas Bank Limited
Repubblica slovacca	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Sud Africa	FirstRand Bank Limited

	Standard Bank of South Africa Limited
Spagna	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Swaziland	Standard Bank Swaziland Limited
Svezia	Nordea Bank AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svizzera	Credit Suisse AG UBS Switzerland AG
Taiwan (RC)	Deutsche Bank AG Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tanzania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailandia	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Tunisia	Banque Internationale Arabe de Tunisie
Turchia	Citibank, A.Ş. Deutsche Bank A.Ş.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ucraina	PJSC Citibank
Emirati Arabi Uniti Dubai Financial Market	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Dubai International Financial Center	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi	HSBC Bank Middle East Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Regno Unito	State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Venezuela	Citibank, N.A.
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited (come delegata di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Zimbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (come delegata di Standard Bank of South Africa Limited)